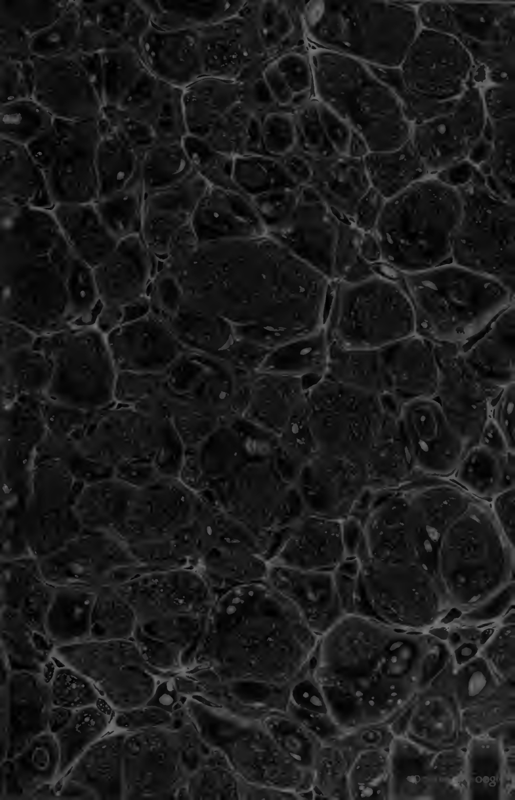



6
9 K
18







Digitized by Google

H. 9

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

COSTITUZIONI

DELLE

RELIGIOSE PERPETUE ADORATRICI

DEL

DIVIN SAGRAMENTO

DELL' ALTARE

SOTTO LA PROTEZIONE

DI

MARIA PURISSIMA ADDOLORATA

approvate

DAI SOMMI PONTEFICI PIO VII. LEONE XII.

ed ora da

GREGORIO XVI.

FELICEMENTE REGNANTE.





NAPOLI,

Tipografia dell' Aquila di V. Puzziello

1835.



BREVE

DI

APPROVAZIONE DELLA SANTITÀ

DI

PAPA PIO VII.

Digitized by Google

PIUS PP. VII.

AD PERPETUAM REI MEMORIAM.

In supremo militantis Ecclesiae Solio per ineffabilem Divinae Clementiae abundantiam constituti ea, quae pro salubri Sacrarum Virginum, quae oblitae populum suum, et domum patris sui, divinis obsequiis se se sub suavi Religionis jugo, arctiorisque disciplinae Instituto devoverunt, directione provide constituta, atque ordinata esse dicuntur, ut firma, atque inviolata persistant, Apostolici muniminis nostri, cum id a Nobis petitur, praesidio, libenter constabilimus. Cum itaque, sicut Nobis nuper expositum est, usque a secunda die Mensis Februarii anni Millesimi octingentesimi Octavi, furentibus tunc contra Ecclesiam tempestatibus, nonnullae Piae Mulieres sub directione Dilectae in Christo Filiae Mariae Magdalenae de Incarnatione, accedente ad id approbatione dilecti Filii Nostri in hac alma Urbe nostra Vicarii in Spiritualibus Generalis, in religiosam Domum Sanctae Annae ad quatuor fontes praedictae Urbis convene-

PIO PAPA VII.

A PERPETUA MEMORIA DI CIÒ CHE SIEGUE.

Essendo Noi stati per l'ineffabile abbondanza della divina Clemenza elevati al supremo soglio della Chiesa Militante , di buon grado c' incliniamo a corroborare, e stabilire colla forza dell' Apostolica autorità , e presidio , che da noi s' implora , tutti quei statuti , che opportunamente sono stati fatti , e diconsi essersi ordinati per la direzione salutare delle sacre vergini , le quali dimentiche del suo Popolo , e della loro casa paterna si sono consacrate ai Divini ossequj sotto il giogo soave della Religione , e sotto l' Istituto della più stretta Disciplina , affinchè così persistano ferme, ed inviolabili; onde , siccome di recente ci è stato esposto , sin dal secondo giorno del mese di Febbraro 1808., nel tempo che imperversavano furiose le tempeste contro la Chiesa , essendo alcune pie Donne convenute sotto la Direzione della diletta figlia in Cristo Maria Maddalena dell' Incarnazione , e coll' approvazione del diletto nostro figlio Vicario Generale degli affari Spirituali in questa nostra città , nella Casa Religiosa di S. Anna alle 4. Fontane della Città predetta, ad oggetto di

rint, perfectioris vitae amplectendi gratia Institutum, divinumque cultum promovendi, perpetua Sanctissimi Eucharistiae Sacramenti adoratione; nova haęc religiosa Familia sub Sanctissimae Virginis dolorosae patrocinio, ac opera, studio, diligentia, consilio, et Religionis zelo praedictae Mariae Magdalenae de Incarnatione jam in sufficientem numerum adaucta, ac per extraordinarias, et copiosas Piorum Fidelium elargitiones de reditibus ad vitae sustentationem necessariis satis, superque provisa, divina favente Clementia, ita in via perfectionis progreditur, ut tanquam vinea Domini electa fructibus bonorum operum, cum magna Christifidelium in illius Ecclesiam, ubi quotidie publicae Adorationi Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum exponitur, confluentium aedificatione, videatur de die in diem magis, magisque uberius abundare; tot itaque beneficia, Deo adjuvante, referunt accepta ab observantia ab initio earum secessus ad praesentem usque diem adhibita Constitutionum, et regularum tenoris sequentis, nempe.....

Ut autem Institutum praedictum, ac Constitutiones praeinsertae firmius subsistant, et serventur exactius, memorata Maria Magdalena

Digitized by Google

abbracciare l' Istituto di una vita più perfetta, e di promuovere il divin Culto coll' adorazione perpetua del Santissimo Sacramento dell' Eucaristia. Questa nuova Religiosa Famiglia sotto la protezione di Maria Vergine Addolorata, e per l' opera, studio, diligenza, consiglio, e Religioso zelo della predetta Maria Maddalena dell' Incarnazione già cresciuta fino ad un numero sufficiente, e per le straordinarie, e copiose elargizioni della pietà dei fedeli, più che abbastanza provveduta delle rendite necessarie a sostentamento della vita, col favore della Divina Clemenza si avanza in guisa nella via della perfezione, che come una Vigna eletta del Signore sembra di giorno in giorno sempre più sovrabbondare dei frutti di opere buone con grand' edificazione dei fedeli, che concorrono nella di lei Chiesa, ove ogni giorno si espone il SS: Sacramento dell' Eucaristia a pubblica venerazione. Quali beneficj riconoscono le predette sacre vergini, mercè il Divino ajuto, dalla religiosa osservanza da loro praticata dal principio del loro ritiramento sino al presente giorno delle Costituzioni, e Regole del tenore seguente, cioè.....

Acciocchè poi il predetto Istituto, e le preinserte Costituzioni sussistano più fermamente, e più esattamente si osservino, la rammentata Maria Maddalena dell' Incar-

de Incarnatione Fundatrix una cum Religiosis Consororibus, Apostolicae Confirmationis nostrae patrocinio communiri summopere desiderant, enixisque precipus a Nobis expostulant. Nos igitur praedictas exponentes, ac singulares earum personas specialibus favoribus, et gratiis prosequi volentes, et a quibusvis Excommunicationis, et Interdicti, aliisque ecclesiasticis Sententiis, Censuris, et Paenis a jure, vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes, et absolutas fore censentes, hujusmodi supplicationibus inclinati, de Venerabilium Fratrum nostrorum S. R. C. Cardinalium negotiis, et consultationibus Episcoporum, et Regularium praepositorum, ad quos praedictarum Constitutionum examen commisimus, consilio, Institutum praefatum, ac Constitutiones praeinsertas, et omnia in illis contenta, et expressa, Auctoritate Apostolica tenore praesentium approbamus, et confirmamus, illisque inviolabilis Apostolicae firmitatis robur adjicimus, omnesque, et singulos juris, et facti defectus, si qui desuper intervenerint, sanamus, atque supplemus. Decernentes has praesentes Literas semper fir-

Digitized by Google

nazione Fondatrice, unitamente alle sue Consorelle Religiose sommamente desiderando, ed a vive istanze implorando da Noi di esser communite col patrocinio dell' Apostolica nostra conferma; Noi adunque volendo favorire, e graziare le predette Oratrici, e loro singolari persone in speciale maniera, mentre le assolviamo, e dichiariamo assolute (per conseguire soltanto l'effetto delle presenti) da qualsivoglia Scomunica, ed Interdetto, e da altre Sentenze, Censure, e Pene Ecclesiastiche, siano a jure vel ab homine, *per qualunque occasione, o causa fulminate, se mai in qualche maniera l'abbiano incorse, inclinati a tali suppliche, col consiglio dei Venerabili Nostri Fratelli Cardinali della Santa Romana Chiesa, preposti ai Negozj, e Consultazioni di Vescovi, e Regolari, ai quali abbiamo commesso l'esame delle predette Costituzioni, in virtù dell' Autorità Apostolica col tenore delle presenti, approviamo, e confermiamo il prefato Istituto, e le Costituzioni preinserte, e tutto ciò che si contiene, ed è espresso nelle medesime, ed aggiungiamo alle stesse la forza dell' inviolabile fermezza Apostolica, come saniamo, e suppliamo a tutti, e' singoli difetti di diritto, e di fatto, se mai ci fossero incorsi; decretando, che queste presenti nostre Lettere esistano sempre ferme, valide,*

Digitized by Google

mas, validas, et efficaces existere, et fore, suosque plenarios, et integros effectus sortiri, et obtinere, dictisque in omnibus, et per omnia plenissime suffragari, ac ab omnibus, ad quos spectat, et spectabit quomodolibet in futurum inviolabiliter observari, ac irritum, et inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus Constitutionibus, et Ordinationibus Apostolicis, caeterisque contrariis quibuscumque.

Volumus autem, ut praesentium Literarum Transumptis, etiam impressis, manu alicujus Notarii publici subscriptis, et Sigillo Personae in Dignitate Ecclesiastica constitutae munitis eadem prorsus fides habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus, si forent exhibitae, vel ostensae.

Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris Die XXII. Julii MDCCCXVIII. Pontificatus Nostri Anno Decimonono.

C. Card. Consalvus.

ed efficaci, ed abbiano i suoi effetti plenarj, ed integri, siccome vogliamo che in tutto, e per tutto siano pienissimamente suffragate, e favorite, e che da tutti coloro, ai quali spetta, e spetterà in qualunque maniera in futuro, si facciano inviolabilmente osservare, dichiarando superfluo, e vano se altrimenti su di ciò da chiunque per qualsiasi autorità, e scientemente, o ignorantemente avvenga, che si attenti. Nonostanti le Costituzioni, ed Ordinazioni Apostoliche, che si potessero allegare in contrario.

Vogliamo finalmente, che ai Transunti delle presenti Lettere, anche impressi, e sottoscritti da mano di qualche Notaro pubblico, e muniti col Sigillo di qualche persona costituita in Dignità Ecclesiastica, si presti assolutamente l' istessa fede, che si avrebbe a queste presenti Lettere, se fossero esibite, e mostrate.

Dato in Roma presso S. Maria Maggiore sotto l' Anello del Pescatore li 22. di Luglio 1818. nell' anno XIX. del Nostro Ponficato.

Ercole Card. Consalvi.

Loco ✠ Annuli Piscatoris.

Digitized by Google

LEO EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI

AD PERPETUAM REI MEMORIAM.

Congruit, militantem Ecclesiam illius sequi vestigia, quae gloriosa triumphat in Caelis. Sicut autem Beatorum ordines ex consortio Domini exultantes illum adorare, jugibusque praeconiis collaudare non cessant; ita aequa ratio postulat, ut humanum quoque genus in terris Creatori, ac Redemptori suo cultum, benedictionem, et laudes assidue persolvat, ita, ut universae creaturae Deum honorent, comprehensores quidem beatifico gaudentes intuitu, homines vero sub quodam quasi velamine in SS. Eucharistiae Sacramento, in quo Dominus, ac Redemptor noster Jesus Christus nobiscum manere dignatus est usque ad consummationem saeculi, et nos facere suae divinitatis participes. Itaque sicut Beatis, ita et nobis Deus praesens adest in hoc mirabili Sacramento, in quo reposita est salus vita, et resurrectio nostra, quodque est divinae triumphus charitatis, passionis suae perenne monumentum, signum nostrae cum

Digitized by Google

LEONE DECIMO

SERVO DE' SERVI DI DIO

A PERPETUA MEMORIA DI QUANTO SIEGUE.

È ben convenevole, che la Chiesa militante si faccia imitatrice di quella, che gloriosa trionfa nel Cielo. Ora siccome gli ordini de' Beati esultanti dal consorzio di Dio non cessano di adorarlo, e di glorificarlo senza intermissione; così vuole ogni ragione, che anche l'umano genere in terra tributi perpetuamente al suo Creatore, e Redentore e culto, e laudi, e benedizioni; onde tutte quante le creature onorino sempre Dio, i comprensori svelatamente con beatifica visione, gli uomini poi quasi sotto un velo nel SS. Sacramento dell' Eucaristia, nel quale il Signore, e Redentore nostro Gesù Cristo si è degnato di rimanere con noi sino alla consumazione del secolo, e di farci partecipi della sua divinità. Come adunque alli Beati, così pure a noi è Dio presente in questo mirabile Sacramento, nel quale è riposta la salute, la vita, e la risurrezione nostra, ed il quale è veramente il trionfo del divino amore, un monumento perenne della sua

illo unitatis, et fidelibus suis futurae pignus immortalitatis.

Nonnullis porro ab hinc annis pia Virgo nuper defuncta Maria Magdalena ab Incarnatione nuncupata ad ineffabilis hujus Sacramenti cultum magis magisque promovendum consilium caepit alias pias Virgines coadunare, quae praeclaro operi perpetuae Adorationis SS. Eucharistia e Sacramenti sese manciparent, imitantes Angelos, et mystica qaatuor animalia in Apocalypsi descripta, quae *requiem non habebant die ac nocte, dicentes : Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus omnipotens etc. et procidebant viginti quatuor seniores ante sedentem in Throno, et adorabant viventum in saecula saeculorum.* Congregato itaque non exiguo piarum puellarum numero, comparatisque ex Fidelium largitione subsidiis, hanc religiosam Familiam sub dolentis Virginis Mariae Patrocinio in Sacris Aedibus Sanctae Annae ad Quatuor Fontes in Urbe, servatis de more servandis, instituit.

Ut autem nova haec religiosa Familia recto ordine, et legibus gubernaretur, et perfectionis viam percurreret, ejusdem Mariae Magdalenae opera, et studio, conditae sunt opportunae Constitutiones, et Regulae, quarum

passione , prova della nostra unione con Dio , e a suoi fedeli un pegno della futura loro immortalità.

Or non sono molti anni, che la defonta pia Vergine Maria Maddalena denominata dell' Incarnazione per vieppiù promuovere il culto di questo ineffabile Sacramento si propose di coadunare altre pie Vergini , le quali si consacrassero all' esimio esercizio della perpetua Adorazione del SS. Sacramento della Eucaristia , imitando gli Angeli , e i quattro misteriosi animali descritti nell' Apocalisse i quali non avevano giorno , e notte riposo , dicendo : Santo , Santo , Santo Signore Dio onnipotente etc. e i ventiquattro Seniori prostravansi innanzi a Quello, che era assiso sul trono , adorando Colui , che vive ne' secoli de' secoli. *Congregato pertanto un non picciolo numero di buone Vergini , e procacciatisi dei sussidj dalle pie largizioni dei Fedeli , istituì nelle solite forme questa religiosa famiglia sotto il patrocinio della Beatissima Vergine Maria Addolorata nel sacro ritiro di S. Anna alle Quattro Fontane in Roma.*

Affinchè poi questa religiosa famiglia fosse con buon' ordine , e leggi diretta , onde battere la via della perfezione; per opera , e cura della stessa Maria Maddalena furono compilate le Costituzioni , e Regole opportu-

Digitized by Google

observantia posset haec pia societas composite, sancteque vivere. Hae autem Constitutiones rite, diligenterque revisae, cum nihil obstaret accedente consilio Venerabilium S. R. E. Cardinalium negotiis, et Consultationibus Episcoporum, et Regularium praepositorum, ad quos earumdem Constitutionum examen commissum fuerat, Apostolica auctoritate probatae, et confirmatae fuerunt a sa: me: PP. Pio VII. praedecessore Nostro per Literas Apostolicas in forma Brevis datas die 22. Julii anno 1818. Jam tum autem Religiosae hujus familiae fama ita percrebuit, ut claustralium numerus magis magisque in dies augeretur, earumque pietas, ac devotio erga SS. Eucharistiam tantae foret universo populo aedificationi, ut in earum Ecclesiam, ubi quotidie SS. Sacramentum a diluculo ad vesperas Christifidelium adorationi decenter exponitur, frequens populus conveniat, seque huic Divino cultui adjungat.

Quoniam vero experientia compertum fuit, Constitutiones ut supra probatas nonnullis egere dilucidationibus, moderationibus, et additamentis, quae licet instituti spiritum,

Digitized by Google

ne, mediante la cui osservanza questa pia Comunità condur potesse una vita santa, e perfetta. Queste Costituzioni furono quindi secondo il costume diligentemente considerate, e non scorgendosi in esse cosa in contrario, udito il parere, e consiglio dei Venerabili Cardinali della santa Romana Chiesa deputati su gli affari, e consulte de' Vescovi, e de' Regolari, ai quali era stato commesso l' esame di dette Costituzioni, furono queste con Apostolica autorità approvate, e confermate dalla sa: me: di PP. Pio VII. Nostro predecessore con Breve emanato il dì 22. Luglio dell' anno 1818. Or sin d' allora la fama di questa Religiosa famiglia si diffuse talmente, che il numero delle claustrali di giorno in giorno accrescevasi, e la loro pietà, e divozione verso la SS. Eucaristia si rese a tutto il popolo di tanta edificazione, che ogni ceto di persone concorrevano a folla nella loro Chiesa, ove dal fare del giorno sino alla sera il SS. Sacramento rimane decentemente esposto alla pubblica Adorazione dei fedeli, i quali si uniscono a questo divin culto.

Ma poichè si conobbe, che le Costituzioni, come sopra approvate, avevano bisogno di varj schiarimenti, moderazioni, ed aggiunte, le quali sebbene in niun modo alterassero la sostanza, e lo spirito dell' Istituto, po-

Digitized by Google

ac substantiam nullatenus laedant, maxime tamen ad diluendas ambiguitates, et incomoda plura tollenda, faciliorem que reddendam regularis Disciplinae observantiam, conferre possunt; Idcirco dilecta in Christo filia Maria Josepha, quae a Sacris Cordibus Jesu ac Mariae nuncupatur hodierna Superiorissa, nomine quoque suarum Consororum, enixe a Nobis postulavit, ut ejusmodi reformationes Apostolica auctoritate approbarentur; Cumque Nos earum preces benigne excipientes accuratum ipsarum reformationum examen juxta morem fieri jusserimus, et subinde per dilectum filium Nostrum Carolum tituli Sanctae Mariae in via S. R. E. Praesbyterum Cardinalem Pedicini, cui rem commisimus, diligentem habuerimus relationem; quod nempe propositae varietates juxta Revisorum sententiam nihil omnino minuere, vel alterare possunt antedicti Regularis Instituti substantiam, sed potius ad faciliorem ipsius observantiam conducere, nihilque obstare, quominus approbentur, maturo adhibito consilio, ac Divino implorato lumine, postulantium votis quantum in Domino possumus benigne annuere decrevimus.

Quare praedictum Institutum Sanctimonia-

tevano tuttavia sommamente contribuire a deciferare delle dubbiezze, ovviare a diversi incommodi, e facilitare l' osservanza della regolare disciplina; quindi è, che la diletta figlia in Cristo Maria Giuseppa denominata dei Sacri Cuori di Gesù, e Maria, attuale Superiora, in nome ancora delle sue Consorelle, ci ha istantemente supplicato a voler approvare con Apostolica autorità le modificazioni proposte. Noi pertanto benignamente accogliendo le loro preghiere ordinammo, che fossero con tutta diligenza secondo le regole esaminate le dette riforme; e ricevutane quindi per mezzo del nostro diletto figlio Carlo del titolo di S. Maria in Via della Santa Romana Chiesa Prete Cardinale Pedicini, cui sen' era commesso lo affare, una esatta relazione, cioè che le mutazioni proposte secondo il giudizio dei Revisori nulla possono affatto indebolire, o alterare la sostanza di detto regolare Istituto, ma contribuire piuttosto alla più facile osservanza del medesimo, e che nulla ne ostava all'approvazione; Noi, ben maturata la cosa, ed implorato il lume Divino, ci siamo determinati di condiscendere benignamente, per quanto nel Signore possiamo, ai voti delle supplicanti.

Laonde con l' Apostolica nostra autorità approviamo, e confermiamo il sopradetto Istituto delle Monache dedicate all'Adorazio-

lium perpetuae Adorationi SS^{mae} Eucharistiae Sacramenti addictarum, ejusque Constitutiones cum moderationibus, ac reformationibus contentis in aliis Literis in forma Brevis a praelaudato Pontifice Pio VII. editis, et insertis Directorio ipsius Instituti de Anno Millesimo Octingentesimo Vegesimo Septimo Typis impresso, Apostolica Nostra Auctoritate denuo approbamus, et confirmamus eisdemque inviolabilis firmitatis robur adjicimus.

Modernae praeterea, ac pro tempore existenti supradictae ejusdem Religiosae Familiae Moderatrici potestatem facimus erigendi, et aggregandi, servatis tamen Canonicis regulis, ubique locorum alia Sanctimonialium Monasteria hujusmodi Institutum profiteri volentium sub iisdem Constitutionibus antedicto Monasterio Sanctae Annae de Urbe praescriptis cum extensione omnium facultatum, privilegiorum, indultorum, et indulgentiarum, quae illi vel jam sunt concessae, vel in posterum impertientur, tributa insuper licentia, ut aliqua, si opus fuerit, ex senioribus ipsius Monasterii Sanctae Annae de Urbe a Moderatrice disignanda accedat ad alia, quae fundari contigerit, Monasteria ad rectam Regu-

ne perpetua del SS. Eucaristico Sacramento; e ne approviamo parimente, e confermiamo le Costituzioni con tutte le moderazioni, e riforme, che si trovano riportate, ed inserite nel Breve del prelodato Pontefice Pio VII., come si leggono nel Direttorio di detto Istituto stampato nell' anno mille ottocento ventisette, dando alle medesime tutto il vigore d' inviolabile obbligatoria fermezza.

Inoltre all'attuale Superiora della stessa Religiosa famiglia, e a tutte quelle, che di tempo in tempo le succederanno in offizio, diamo la facoltà di poter erigere, e aggregare in qualsivoglia luogo (sempre peraltro osservandosi le regole canoniche) altri simili Monasterj di Vergini, che vogliano professare un tale Istituto sotto le Costituzioni medesime, che sono prescritte all'anzidetto Monastero di S. Anna in Roma, con la estensione di tutte le facoltà, privilegj, indulti, e indulgenze, che si trovano già a detto Monastero concesse, o che gli verranno in avvenire accordate; al quale oggetto diamo ancora licenza, che nel caso di doversi fondare altri simili Monasterj, qualcuna delle Monache più anziane del mentovato Monastero di S. Anna da destinarsi dalla Madre Superiora possa portarsi, se sarà di bisogno, a detti nuovi Monasterj ad effetto di stabi-

Digitized by Google

laris disciplinae normam inibi constabiliendam.

Et quoniam optandum est, ut pia ejusmodi Institutio plane conformis monitus Jesu Christi docentis, quod *oportet semper orare, et nunquam deficere*, latius in Ecclesia Dei propagetur, atque increbrescat, cunctos locorum ordinarios in Domino hortamur, ut curent adjutrices praestare manus ut si qui suis opibus velint illam alicubi stabilire, facilius id valeant perficere.

Decernentes praesentes Literas, et in eis contenta quaecumque semper, ac perpetuo validas, et efficaces existere, et fore, suosque plenarios, et integros effectus sortiri, et obtinere, atque ab omnibus, ad quos spectat, inviolabiliter observari debere, non obstantibus Constitutionibus, et Ordinationibus Apostolicis, aliisque licet expressa, et individua meutione dignis, caeterisque contrariis quibuscumque. Volumus autem, ut praesentium Literarum Transumptis, etiam impressis, manu tamen alicujus Notarii publici subscriptis, et Sigillo personae in Ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quae ipsis praesentibus adhiberetur, si forent exhibitae, vel obstensae.

lirvi il retto sistema, ed osservanza della regolare disciplina.

E poichè è da desiderarsi, che una tal pia istituzione, la quale è pienamente conforme agl' insegnamenti di Gesù Cristo, cioè che fa d' uopo di sempre orare, e mai rallentarsi, *più diffusamente nella Chiesa di Dio si propaghi, ed accresca, esortiamo nel Signore tutti gli Ordinarj de' luoghi, perchè procurino di dare tutta la mano, ed ajuto, affinchè se taluni si proponessero in qualche luogo fondarla impiegandovi parte delle proprie sostanze, possano più facilmente effettuare il loro santo proposito.*

Ordinando, che le presenti lettere, e tutto ciò che in esse contiensi, debbano sempre, e in ogni tempo esser valide, ed efficaci, avere il totale, e plenario suo effetto, e inviolabilmente osservarsi da tutti quelli, ai quali appartiene, non ostanti le Costituzioni, e ordinazioni Apostoliche, e ogni altra cosa in contrario, benchè meritassero una espressa e individuale menzione. Vogliamo poi, che alli transunti, o sian copie di queste lettere anche stampate, quando siano sottoscritte per mano di alcun pubblico notajo, e munite del sigillo di persona costituita in Ecclesiastica dignità si debba prestare del tutto la stessa fede, che presterebbesi alle presenti, se fossero presentate, e mostrate. Niu-

Digitized by Google

Nulli ergo omnino hominum liceat paginam hanc Nostrae Approbationis, Confirmationis, Facultatis, Decreti, Derogationis, ac voluntatis infringere, vel eidem ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, et Beatorum Petri, et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum.

Datum Romae apud Sanctum Petrum Anno Incarnationis Dominicae Millesimo Octingentesimo Vigesimo Octavo Pridie Nonas Julii, Pontificatus Nostri Anno Quinto.

B. Card. Pacca pro-Dat.

Vista — De Curia D. Testa

Pro Dno Card. Albano — F. Capaccini Subst.

Digitized by Google

no pertanto degli uomini si faccia lecito in alcun modo di frangere, o alterare una pagina di questa nostra approvazione, conferma, facoltà, decreto, deroga, volontà, o con temerario ardimento di contradirvi. Che se qualcuno oserà di commettere un simile attentato, sappia, che incorrerà lo sdegno di Dio onnipotente, e de' Beati suoi Apostoli Pietro, e Paolo.

Data in Roma presso S. Pietro l'anno dell'Incarnazione del Signore Mille ottocento ventotto, li sei di Luglio, anno quinto del nostro Pontificato.

B. Card. Pacca pro-Dat.

Vista	*Per il Sig. Card. Albani*
D. C. D. Testa	F. Capaccini Sost.

Digitized by Google

Digitized by Google

DECRETO
E
BREVE APOSTOLICO
EMANATI
NEL DÌ 15 LUGLIO E 21 AGOSTO 1835
DALLA SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE
GREGORIO XVI.
IN APPROVAZIONE
DELL'EMENDAZIONI, MODIFICAZIONI,
E AGGIUNTE
PROPOSTE DALLA SORELLA
SUOR MARIA GIOSEPPA
DE' SS. CUORI DI GESU' E DI MARIA
SUPERIORA IN NAPOLI
CIRCA
LE REGOLE E COSTITUZIONI
DELLO ISTITUTO DELLA PERPETUA ADORAZIONE
DEL SANTISSIMO SAGRAMENTO
PER USO E INTELLIGENZA DELLE RELIGIOSE
IN VOLGARE FAVELLA RECATI



ROMA
Nella Stamperia della Rev. Cam. Apostolica
1835

Digitized by Google

DECRETUM

Cum Sacrarum Virginum Familia quae pro praecipua Instituti lege a perpetua adoratione Sanctissimi Eucharistiae Sacramenti nuncupantur Romae coaluerit ad Sanctae Annae in Quirinali ad quatuor Fontes; placuit sa: me: Pio VII quo maxime probante pientissimum id operis iuvectum fuerat, earum Regulas et Statuta per Sacram Congregationem Negotiis et Consultationibus Episcoporum et Regularium praepositam recognitas confirmare, datis Apostolicis litteris in forma Brevis die 22 Julii 1818.

Verum postmodum justis de causis, reque diligenter perpensa ad faciliores earumdem progressus fovendos nonnulla in iis Regulis immutata declarataque fuerunt ex auctoritate sa. me. Leonis XII qui Apostolicam de sancitis emendationi-

DECRETO

Essendo che una famiglia di Vergini Donne che per legge principale del loro istituto dall'adorare perpetuo del Santissimo Sagramento dell'Eucaristia sogliono chiamarsi le Adoratrici perpetue, *si unì in Roma presso la Chiesa di Sant'Anna nel Quirinale vicino alle Quattro Fontane, piacque alla Sa: Me: di Pio VII, per l'approvazione del quale questa piissima opera specialmente erasi introdotta per mezzo di lettere Apostoliche rilasciate in forma di Breve il dì 22 Luglio 1818 di confermare le Regole, e le Costituzioni di loro, le quali già erano state riconosciute per la Sagra Congregazione diputata alle consulte ed ai negozii dei Vescovi, e Regolari.*

Ma furono di poi per giuste cause, e per promuovere i più facili avanzamenti delle medesime, dopo aver contrapesata ogni ragione, alcune cose in quelle Regole cambiate, alcune altre schiarite coll'autorità della sa: Me: di

bus Bullam pridie nonas Julii anni 1828 dandam curavit.

Cum autem in Neapolitana Urbe amplissimum Coenobium iisdem Sacris Virginibus haud ita pridem attributum fuerit, majoraque in dies incrementa ipsarum Ordinem alibi etiam habiturum fore spes sit, nonnulla adhuc experientia duce iis in Statutis moderanda, addendaque esse, ut tuendae augendaeque Alumnarum disciplinae apprime consulatur, animadvertit Soror Maria Josepha a Sacris Cordibus Jesu, et Mariae Discipula, et Sodalis Fundatricis Romani Asceterii, atque ei in illius procuratione suffecta, quae dein in Neapolitano Monasterio aperiendo riteque comparando praeposita illud in praesens laudabiliter moderatur. Latis idcirco ad Sanctissimum Dominum Nostrum Gregorium XVI precibus impense efflagitavit, ut de ea re opportune vellet decernere, quod tum Emi Cardinalis Archiepiscopi Neapolitani, tum Nuncii Apostolici vota intente properabant. Preces Sanctitas Sua pro singulari Sua be-

Leone XII, il quale nel giorno precedente le None di Luglio 1828 comandò, che si desse una Bolla sulle ratificate emendazioni.

Già da lungo tempo però essendo stato assegnato un amplissimo Monastero alle medesime Sagre Vergini nella Città di Napoli, ed essendovi speranza che sempre nuovi accrescimenti anche altrove di giorno in giorno fosse per avere l'ordine di loro, la sorella Maria Giuseppa dai Sagri Cuori di Gesù e di Maria, Discepola, e compagna della Fondatrice della Religiosa Casa di Roma, e a quella surrogata nella soprantendenza, e amministrazione, la quale in seguito preposta all'apertura del Monastero Napolitano, ed al buon'assetto di ogni cosa che a quello riguarda anche in oggi molto lodevolmeute lo governa, ammaestrata dalla sperienza, si accorse che alcune cose in oltre in quelli statuti dovevansi modificare, ed altre aggiungere per provvedere piucchè altro alla tutela, ed all'aumento della disciplina delle Alunne. Per la quale cosa con preghiere portate al Trono del San-

nignitate excepit, remque universam discutiendam remisit ad quatuor Emos Patres ejusdem Sacrae Congregationis Sala Praefecto, Pedicini, Odescalchi, et Lambruschini. Universa itaque rei ratione ad disciplinae utilioris praecepta diligenter conspecta, binis in Sessionibus, de hujusmodi negotio examen habitum est, justaque semper, honesta, atque maxime utilis postulatio cunctis suffragiis visa est; quocirca ad diem 12 » hujus mensis Julii Emi Patres in haec verba rescribendum censuerunt « Supplicandum SSmo pro approbatione et confirmatione Constitutionum perpetuae adorationis SSmae Eucharistiae Sacramenti cum moderationibus, et additamentis juxta responsionem ad primum, et secundum dubium propositum in Congregatione habita die 30 Martii proxime praeteriti ».

tissimo Signor Nostro Gregorio XVI. con grande istanza domandò che su tale negozio volesse opportunamente giudicare, il che con ogni maggior forza affrettavano i voti tanto dell'Eminentissimo Signor Cardinale Arcivescovo, tanto quelli del Nunzio Apostolico di Napoli.

E queste preghiere colla speciale sua benignità accolse la Santità Sua, e tutto l'affare rimise a discutersi da quattro degli Eminentissimi Cardinali della medesima Sagra Congregazione, cioè agli Eminentissimi Sala Prefetto, Pedicini, Odescalchi, e Lambruschini.

*Considerata pertanto a tramite delli più utili precetti della buona disciplina tutta la cosa, in due diverse sessioni se n'ebbe disamina, e a voti concordi di tutti la domanda sempre sembrò onesta ed utilissima; per la qual cosa nel giorno 12» di questo mese di Luglio gli Eminentissimi Padri giudicarono doversi rescrivere con queste parole «essere d'uo-
« po supplicare al Santissimo Nostro Si-
« gnore per l'approvazione e per la con-
« ferma delle Costituzioni della perpe-*

Google

Constitutiones autem cum dictis moderationibus et additamentis sunt quae sequuntur.

. . . .
. . . .

Digitized by Google

« *tua adorazione del Sagramento della*
« *Santissima Eucaristia colle modifica-*
« *zioni e colle aggiunte, giusta la rispo-*
« *sta data al primo, e secondo dubbio*
« *proposto nella congregazione tenuta il*
« *di 3o Marzo ultimo passato.*

Le constituzioni poi colle dette moderazioni, e aggiunte sono tali quali seguono.

. . . .

. . . .

Digitized by Google

LA REGOLA

DI

S. AGOSTINO

CAVATA DALLA SUA LETTERA CIX.



Prima di ogni altra cosa, Sorelle carissime, si deve amare il Signore Iddio, e dopo di Lui il prossimo, perchè sono i comandamenti, che principalmente ci sono stati dati. Queste dunque sono quelle cose, che comandiamo, che osserviate voi tutte, che nel Monastero vi trovate.

Prima, che consideriate per qual causa state così congregate insieme, acciocchè siccome abitate in una stessa Casa, così siate di uno stesso volere, e di un medesimo cuore unite nel servizio di Dio. E nessuna si appropria cosa alcuna con dire, che sia sua, ma ogni cosa sia comune a tutte. Dalla vostra Superiora si distribuisca a ciascheduna quel che fa di bisogno di vitto, e vestito, non ugualmente a tutte, perchè non tutte avete i medesimi bisogni, ma secondo la necessità di ciascheduna: imperciocchè così si legge negli Atti Apostolici, che era tra quelli nella pri-

mitiva Chiesa ogni cosa comune, e si distribuiva il tutto secondo la necessità, e bisogno di ognuno. Quelle Monache, che nel secolo avevano delle ricchezze, quando saranno entrate nel Monastero, tutto quello che porteranno, si contentino, che vada in comune, e quelle, ch' erano povere, non cerchino nel Monastero quelle cose, che nel Secolo non potevano avere. Nulladimeno nelle loro infermità siano proviste di quanto loro fa di bisogno, ancorchè avanti che fossero Religiose, nel Secolo per la povertà non avessero potuto avere appena le cose necessarie. Nè per questo si reputino felici per aver trovato Vitto, e Vestito nella Religione, che fuori non avrebbero potuto trovare; nè s' insuperbiscano per essere in compagnia di quelle, alle quali nel Secolo non avrebbero avuto ardire di accostarsi, ma innalzino il loro cuore a Dio, e non cerchino queste cose terrene, acciò non comincino i Monasteri ad essere utili alle ricche, e non alle povere, se le ricche ivi quanto si può si umiliano, e le povere s' insuperbiscano. Così ancora quelle, che nel Secolo pareva che fossero di qualche conto, non dispreggino le loro Sorelle, che dallo stato di povertà sono venute alla santa Religione, ma più si glorino della compagnia delle Sorelle povere, che della dignità, e grandezza dei loro parenti. Non si vantino di aver portato

alla Religione parte della loro facoltà, come anche non s' insuperbiscano più delle loro ricchezze, perchè le compartiscono nel Monastero, di quello che farebbero, se le godessero nel Secolo; imperciocchè ogni altro difetto nelle opere cattive s' incorre col farle, ma la Superbia è un vizio che va insidiando ancora alle opere buone, acciò si perdano. Eh! che giova donare il suo a' poveri, e diventar povere, se la misera ed infelice anima diventa più superba col dispreggio delle ricchezze, che non era in possederle. Vivete dunque tutte di un volere unitamente e d' accordo, ed onorate scambievolmente Iddio in voi, di cui siete fatte Tempj.

Siate assidue nelle Orazioni a quelle ore, e tempi, che sono ordinate. Nell' Oratorio niuna faccia altra azione di quella, per la quale è stato istituito, e d' onde ha preso il nome, acciocchè se a sorte alcuna fuori delle ore ordinarie (se però avrà tempo) vorrà fare Orazione, non le sia dato impedimento da quelle, che quivi volessero fare qualche altra cosa. Quando con Salmi, ed Inni lodate Iddio, fate che quello che dite colla bocca, lo abbiate anche nel cuore, e non cantate se non quello, che trovate doversi cantare. Quello dunque, che non è così scritto, che si canti, non si canti.

Domate la carne, ed il corpo vostro con i

santi digiuni, e l' astinenza nel mangiare, e del bere, quanto comporta la sanità. Quando una Sorella non può digiunare, non per questo deve prendere alcuna sorta di cibo fuori delle ore del pranzo, eccetto, che quando sarà inferma. Quando ve ne andate a mensa per desinare, finchè da quella vi leverete, senza rumore alcuno, ed in silenzio ascoltate la lezione, che secondo il solito vi si legge, acciò non solo il corpo si cibi, ma ancora lo spirito si pasca della parola di Dio. Se quelle che sono inferme, e convalescenti, vengono trattate un poco meglio nel vitto, ciò non deve dar molestia alle altre, nemmeno parere cosa ingiusta a quelle, che hanno complessione più robusta, e più gagliarda; nè stimino più felici di loro quelle inferme, e deboli, perchè mangiano cose più delicate di loro, ma piuttosto si rallegrino di esser sane, e di buona complessione; il che non hanno quelle altre. E se talora a qualche Sorella per essere stata allevata con maggiori delizie, e delicatezze nel secolo, venendo nel Monastero si usa cortesia di darle qualche cibo, o qualche vestimento migliore, che alle altre, che sono più forti, e perciò più felici, non si vuol dare, devono pensare quelle, alle quali ciò non si concede, quanto quelle altre siano calate dalla vita del Secolo a quella della Religione, ancorchè non siano potuto subito ar-

Digitized by Google

rivare all' austerità delle altre, che sono più robuste di loro, nè devono volere tutto quello che vedono in alcune poche, perchè ciò non si fa per onorarle, ma per compassione, che si ha loro, acciò non nasca qualche abominevole inconveniente, che nel Monastero le ricche stentino, e patiscano al possibile, e le povere diventino delicate; perciocchè siccome le inferme nelle loro malattie è necessario, che prendano poco cibo, per non gravarsi, così dopo la infermità si devono trattare in maniera tale che possano quanto prima ricuperare le forze loro, ancorchè siano venute alla Religione da basso, e povero stato del Secolo, come, che ciò si concede a loro per il rispetto della fresca infermità, che alle ricche, per esserci prima avvezze, ma subito che avranno ricuperato le forze ritornino alla loro più felice vita di prima, che alle serve di Dio tanto più è conveniente, quanto meno hanno bisogno, acciò quelle inferme, alle quali per il poco cibo si alleggeriva loro il male, il troppo gusto del mangiare non venga loro a nuocere; perchè in vero quelle Religiose stimare si devono più ricche, che nel sopportare la sobrietà sono più forti; imperciocchè è molto meglio aver bisogno di poche cose, che averne di molte.

Non sia l' Abito, e vestir vostro fuori dell' ordinario, nè v' industriate di piacere più

ad altrui colle belle vesti, che con i santi costumi.

Nel camminare, e nello stare, e nel vestire, ed in ciascun movimento vostro non sia mai cosa, che possa offender chi vi vede; ma fate sempre quel tanto, che si conviene alla vostra santità.

Starete sempre cogli occhi gravi, e modesti in ogni luogo, nè dite di aver l' animo pudico, se avete gli occhi impudichi, perchè gli occhi impudichi sono segno dell' impudicizia del cuore. Nè vi pensate di non esser viste, quando state colla modestia degli occhi, che si conviene, perchè quantunque da nessuna persona siate viste, non vi potete però nascondere a Dio, il quale vede tutte le cose. E se voi vedete questo, o simile altro difetto in qualcuna delle vostre Sorelle, avvisatela subitamente, acciocchè il male incominciato non vada avanti, ma quanto prima si emendi. Ma se dopo che l' avrete ammonita, le vedrete fare il medesimo difetto, deve ciascuna, che ha visto un tale errore, palesarlo, e manifestarlo, come di persona piagata, che ha bisogno di medicina. È ben vero, che prima le si deve fare la correzione in presenza di due, o tre altre Sorelle, acciò negando, possa poi da quelle due, o tre esser convinta, e colla debita severità di quel difetto esser punita: nè perciò dovete essere

Digitized by Google

tenute maligne, quando ciò scuoprite, e manifestate; perciocchè fate male il lasciar perire quella vostra Sorella, non accusandola, dove che accusandola la correggete, ed emendate. Se qualcuna di voi avesse una piaga nel corpo, che per risanarla bisognasse tagliarla con il ferro, ed Ella avendo paura cercasse di occultarla, non saresti tu, che lo sai, crudele a tacerla, e misericordiosa a palesarla? Quanto maggiormente dunque devi palesare i difetti dell' anima, acciò non se le vengano a putrefare nel cuore; ma avanti che il difetto della tua Sorella si palesi ad altre per mezzo delle quali potesse esser convinta, se lo negasse, se dopo la correzione non si è emendata, prima si deve avvisare alla Superiora, acciò forse essendo corretta più segretamente, non venga esser nota a tutte; ma s' ella negherà, allora deve chiamare altre ed eziandio alla presenza di tutte, acciò non solo da un testimonio, ma da due, e da tre possa esser convinta; e convinta che sarà, deve secondo l' arbitrio della Superiora, o dei Superiori sottoporsi al conveniente castigo, il quale se non vorrà sopportare, potrà la Superiora, o Superiore separarla dal consorzio delle altre. E questa non sarà crudeltà, ma misericordia, affinchè col mal esempio suo non s' infettino le altre.

Questo che ho detto della modestia degli oc-

Digitized by Google

chi, si osservi con diligenza, e fedeltà nel ritrovare, proibire, e palesare, convincere, e giudicare di ogni altro difetto con amore delle Sorelle, ed odio dei vizj.

Se alcuna Monaca cadesse mai in questo difetto, che occultamente ricevesse lettere da qualcuno, ovvero qualche presente; se ciò confessa volontariamente, se le perdoni, e facciasi orazione per lei; ma se in simile difetto vi sarà colta, negandolo, sarà convinta, ad arbitrio della Superiora, o Superiori si gastighi.

Le vostre Vesti siano tutte sotto la cura di una, o di due, o di quante bastano a poterle conservare, acciò dalle tignuole non siano rose, e consumate; e siccome vi pascete di una sola refettoriera, così vestitevi di una sola vestiaria. Se sarà possibile non toccherà a voi pensare, se conforme la mutazione dei tempi vi si mutino le Vesti, e se non vi si rendano le stesse, purchè non vi si neghi quello, che vi bisogna; ma se da questo tra di voi nascesse alcuna volta qualche contrasto, o mormorazione, ed alcuna si dolesse di non andare così bene in ordine di vestimenti, come qualcuna altra delle vostre Sorelle, di quì raccogliete quanta poca divozione si trovi nell' abito del vostro Cuore, poichè tanto contrastate per quello del Corpo. Se dunque vi si permette, che

ciascuna si ripigli i Vestimenti che si ripone, contentatevi almeno di conservarli in un luogo comune sotto la cura delle Officiali comuni, di modo che tutte le opere vostre siano comuni, e si facciano con maggiore, e più diligente prontezza, che se ciascuna le facesse per se stessa, perchè la carità, della quale si dice, che non cerca le cose proprie; così si deve intendere, cioè che si antepongono le cose comuni alle proprie, e non le proprie alle comuni. E perciò quanto più procurerete le cose comuni, che le proprie, tanto più conoscerete, che fate profitto nella via del Signore, acciocchè in tutti i vostri bisogni transitorj sempre regni la carità, ch'è permanente. Da questo se ne ricava, che se qualche parente, o qualche altra persona che vi appartenga in qualsivoglia modo, vi donerà qualchè Veste, o qualche altra cosa necessaria ad alcuna di voi, non si occulti, ma si mostri alla Superiora, la quale posta che l'avrà in comune, si dia a chi sarà più necessaria; e se alcuna nasconderà una cosa datale, si gastighi come che l'avesse rubata.

Le Vesti vostre si lavino secondo che vorrà la vostra Superiora, acciocchè il troppo gran desiderio di avere una Veste pulita non sia cagione di macchiare l'anima.

Si faccia tutto quello che bisogna senza

mormorazione intorno alle Inferme secondo che ordinerà il medico; e caso che l' Inferma non volesse osservare quello, che le fosse ordinato per la salute del corpo, deve la Superiora sforzarla con comandamento a farlo. E se l' Inferma volesse talora a suo gusto qualche cosa, che le potrebbe far male, non si faccia secondo il suo desiderio, perchè qualche volta una cosa, ancorchè sia nociva all' Inferma, per il gusto, ch' ella si sente, si crede che le possa giovare; ma nondimeno voi altre che non sapete, se quella cosa che le gusta, le possa essere di giovamento, o di danno, non gliela date senza consiglio del medico. Finalmente se vi sarà qualche Sorella, che avrà qualche dolore occulto nel suo corpo, dicendolo alla Superiora, essendo ella serva di Dio, senza dubbio alcuno se le deve credere. La cura delle Inferme, delle Convalescenti, e di quelle, che ancorchè non abbiano febbre, si sentano indisposte, si deve dare ad una Infermiera particolare, alla quale toccherà di proveder loro tutto quello, che sarà loro di bisogno.

Tutte le Offiziali, che saranno in qualsivoglia officio poste dalla Superiora, servano alle loro Sorelle in maniera che non vi sia mormorazione alcuna. Li Vestimenti, e tutto quello che fa di bisogno al vestito, quandochè una Sorella ne avrà necessità, non

manchino quelle , alle quali **tocca** , di darglielo quanto prima.

Non contendete mai , nè vi adirate l'una coll' altra , e seppure nasce tra voi qualche disparere , e contrasto , quanto prima si termini , acciò crescendo la collera , non si converta in odio , e di una paglia si faccia un trave , da cui l' anima ne diventi omicida. Quella che porta alla sua Sorella odio , è omicida. Così si legge in S. Giovanni nella sua Canonica. Se occorrerà che una di voi abbia ingiuriata l'altra con dirne male , e rinfacciarle qualche difetto , o peccato , ricordisi rimediare quanto prima , e di soddisfare all' offesa della Sorella , e quella che ha ricevuto l'ingiuria , senza vendetta alcuna deve subito perdonarle ; ma se le offese saranno state scambievoli , si devono l'una , e l' altra perdonare per mezzo delle vostre orazioni , le quali tanto più sante dovranno essere, quanto che più spesso le farete , ed è meno male quanto una spesso si adira , e che poi presto s' ingegna chiedere perdono a quella , a cui ha fatta la ingiuria, che non è lo stare buon pezzo ad adirarsi , ed indugiare molto per ridursi a chiedere perdono. Ma se vi è alcuna che avendo ingiuriato la sua Sorella , non le và a chiedere perdono mai , o seppure gliene chiede , non lo domanda col cuore, è indegna di stare nel Monastero, quan-

tunque da quello non sia discacciata. Guardatevi pertanto dalle parole ingiuriose, le quali se saranno uscite dalla bocca vostra, non vi rincresca dalla stessa bocca cavarne la medicina, d' onde ne sono nate le fonti.

Quando per correggere, ed emendare qualche difetto sarete forzata voi Superiora a dire qualche parola aspra, e pungente alle vostre suddite, ancorchè vi paja di aver passato il termine del giusto, non dovete per questo domandar loro perdono, acciò la troppa umiltà usata presso le vostre suddite, non venga poi ad essere poco stimata, ed apprezzata la vostra autorità; ma nondimeno dovete chiederne perdono a Dio, il quale benissimo conosce con quanta carità, e benevolenza amate quelle, che forse più del giusto aspramente correggete.

Nè fra voi trovar si deve amor carnale, ma spirituale.

Alla vostra Superiora dovete essere obbedienti, come ad una madre, e molto più ai Padri Superiori, che tengono diligente cura di tutte voi.

Acciò dunque tutte le sopradette cose si osservino, se alcuna vi fosse, che si portasse negligentemente nell' osservanza di quelle, non si lasci passare impunita. Toccherà alla Superiora principalmente di emendare, e correggere quelle, che mancano, e dove vedrà di

Digitized by Google

non poter rimediare Essa, per esser cosa che eccede le sue forze, lo deve riferire ai Padri Superiori, o Confessore, acciò si ripari ad ogni mancamento.

Quella poi ch' è vostra Superiora, non per l' autorità, che ha sopra di voi, ma per servire a tutte con carità, deve stimarsi e riputarsi felice. Abbiate sempre avanti agli occhi la riverenza e l' onore, che dovete alla vostra Superiora, com' Ella all' incontro per il timore, ed amore di Dio deve sottoporsi ai piedi vostri. Sopra di ogni altra cosa cerchi di essere uno specchio, ed esempio di bontà d' avanti agli occhi di tutte. Castighi le inquiete; consoli quelle di poco animo; accarezzi le inferme, e sia paziente con tutte. S' ingegni colla dolcezza di fare operare per amore, ed anche con dare delle penitenze per mezzo del timore, e quantunque l' uno, e l' altro sia necessario nel governare, nondimeno cerchi piuttosto farsi amare, che temere, pensando sempre che avrà da render conto a Dio di tutte voi: onde mentre voi obbedite, non solo abbiate compassione a voi, ma anche a Lei, la quale in tanto maggior pericolo si trova, quanto è in maggior grado.

Il Signore Iddio vi conceda, che come desiderose delle bellezze Spirituali, e di dar buon odore co' vostri buoni portamenti osser-

viate tutte queste cose, non come serve sotto la legge per forza, ma come libere, poste nello stato della grazia divina, ed acciò possiate, come un tersissimo specchio rimirare in questa Regola, e non vi scordiate mai di quanto vi si comanda, la leggerete una volta la settimana; e dove vi troverete di osservare tutte le cose, che in questa sono scritte, ne renderete grazie a Dio dator di tutti i beni; ma dove alcuna di voi troverà di aver mancato, abbia dolore dei difetti, o mancamenti passati, e preghi Iddio, che le rimetta la colpa, e colla sua santissima grazia la liberi da ogni tentazione.



Digitized by Google

COSTITUZIONI

PREFAZIONE.

L'adorabile Redentore Gesù Cristo, come attestano i Ss. Evangelisti con tre distinti inviti si degnò chiamare alla sua seguela i suoi Discepoli, vale a dire, alla sua famigliarità, conforme S. Giovanni, al suo discepolato, al riferire di S. Luca, e finalmente alla sua unione per non mai lasciarli, secondo i Ss. Matteo, e Marco. Una simile degnazione ha praticato anche verso di noi questo amantissimo delle anime nostre col chiamarci dal Secolo a perpetuamente vivere nella Religione consacrata al culto, e venerazione dell' Eucaristico Sacramento, nella quale ci ammette alla sua famigliarità per mezzo del voto della Povertà, e della Vita Comune della nostra Regola, al suo discepolato col voto

della Perfetta Obbedienza, ed alla sua unione col voto della Castità, e colla Perpetua Clausura. Se dunque onor simile a quello dei Discepoli abbiamo noi ricevuto, esige il dover nostro, che pari alla loro, per quanto ci è possibile colla grazia di Gesù Cristo, sia la nostra corrispondenza, che sarà sempre in noi, subito che con premura, ed esattezza osserveremo i tre voti di Povertà, Castità, ed Obbedienza, la Clausura Perpetua, la Vita Comune, e la Regola di S. Agostino unita alle presenti Costituzioni, che si andranno dichiarando per intelligenza di noi Religiose Adoratrici.

Non s' intende peraltro, che in caso di trasgressione tanto la suddetta Regola, quanto queste Costituzioni obblighino assolutamente, e per se a peccato, sebbene però trasgredendole per negligenza, o mal' abito, o disprezzo non andremmo certamente esenti da colpa; poichè in virtù dello Stato, in cui la misericordia del Signore ci ha chiamate, essendo noi tenute ad attendere di proposito alla perfezione, alla quale difficilmente si giunge, se siano trascurati i mezzi proporzionati, dobbiamo essere molto sollecite ad eseguire quanto nella nostra Professione abbiamo promesso di osservare. Se ciò con alacrità di animo, e con perseveranza adempiremo, saremo puranche arricchite,

e proviste di sante virtù, e di lodevoli operazioni, e come Vergini sagge, e prudenti dal Divino nostro Sposo Gesù saremo poi introdotte alle celesti Nozze, dalle quali le negligenti, a somiglianza delle Vergini stolte con quello quanto giusto, altrettanto terribile = *Nescio vos* = saranno rigettate, ed escluse. Quantunque però quello, che viene minutamente dichiarato nelle Costituzioni ad intelligenza di tutte, acciò tutte sappiamo, quali sono i nostri doveri, come si è detto, non obblighi di modo, che la trasgressione porti peccato, nondimeno rammentiamoci tutte, che siamo tenute = *sub gravi* = all' adempimento dei Voti sostanziali, e di quanto abbiamo promesso a Dio nella nostra Religiosa Professione.



Digitized by Google



CAPO I.

DELLE GIOVANI CHE VORRANNO ENTRARE IN PRUOVA, E DEL MODO DI ACCETTARLE ALLA VESTIZIONE, E PROFESSIONE.

I. Qualora qualche Giovane farà istanza di essere ammessa alla Religione, che ha per istituto l'Adorazione Perpetua al Divinissimo Sacramento dell'Altare, si dovranno prendere le opportune, e più esatte informazioni dei costumi, e qualità morali della Postulante, e concorrendo con tali requisiti l'onestà de'natali, la Madre Superiora le porrà in considerazione i doveri della vita monastica, e gli obblighi particolari dell'Istituto, acciocchè possa la Postulante misurare le sue forze, se sieno valevoli ad adempirli.

II. Se la Giovane si troverà fornita de'necessarj requisiti, e qualità suddette, e sarà inoltre costante nella sua Vocazione, (previe le dovute licenze della Sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari, per ammetterla in Clausura, e del Superiore Ordinario che in Roma sarà l'Eminentissimo e Reverendissimo Signor Cardinale Vicario *pro tempore*, e nelle altre Città e luoghi il rispettivo Ordinario Diocesano) si dovrà proporre nel Capitolo alle Religiose, e risultando l'accettazione dai voti

segreti, sarà Ella ricevuta, ed ammessa nel Monastero, e consegnata alla Maestra delle Novizie, la quale dovrà eseguire quanto si trova prescritto nel Capo XXVIII. delle presenti Costituzioni.

III. Non si dovranno ricevere le Monache di altri Istituti, perchè queste assuefatte ad un tenore di vita in gran parte diverso da quello, che si pratica dalle Religiose Adoratrici, con difficoltà si adatterebbero alla osservanza delle prescritte Regole, ed attenendosi alle particolari loro costumanze, potrebbero cagionare disturbo alla Religiosa Comunità ed alterarne il buon ordine.

IV. Si vieta ricevere quelle Giovani, che per mancanza di proporzionato intendimento sieno giudicate insufficienti alla osservanza dell' Istituto. Nemmeno dovranno ammettersi le Giovani, che non sapranno leggere; se pure non si possa fondatamente sperare, che in poco tempo sieno per abilitarvisi, e rendersi così atte alla osservanza.

V. Non sarà permesso alla Giovane già ricevuta in prova di vestir di gala, usare vana acconciatura di capelli, ed altra sorta di attillatura, ed ornamento; ma dovrà vestire onestamente di un Abito di scotto bianco, o altra roba simile a quella, che usano le Religiose, e non mai di seta. Tale Abito sarà fatto simile a quello delle Religiose, meno che le

sopramaniche; ed intorno al collo un piccolo bavaro dell' istessa roba guarnito di fittuccia nera. Si cingerà detto Abito colla Cinta nera conforme a quella delle Religiose Adoratrici, e nelle solennità si porrà una Fascia nera ricamata in bianco. Terrà in testa una Cuffia bianca, modesta, e bene accomodata sopra della quale porterà il Velo, allorchè andrà agli Atti Comuni del Coro, ed a ricevere i Santissimi Sacramenti. Continuerà ella in pruova per lo spazio di un anno: qualora però le Religiose Vocali vedranno in Essa lo spirito del S. Istituto, soda osservanza, e desiderio di presto assumere il S. Abito sia in loro arbitrio di diminuire il tempo di detta pruova; durante il quale resta assolutamente proibito a qualsivoglia Religiosa di prenderla sotto la sua cura. Inoltre non dovrà conversare, nè familiarmente trattare con alcuna delle Religiose, benchè alla Medesima attinenti, senza la speciale licenza della Madre Superiora.

VI. Avanti che la Giovane Postulante sia ammessa alla Vestizione, e la Novizia alla Professione più volte la Madre Superiora convocherà le Religiose Vocali colla Maestra per rilevare dalla medesima se i portamenti della Giovane suddetta sieno conformi allo Spirito del Santo Istituto, e se sia costante nella volontà o di vestirne il Sacro Abito, o di professarne la osservanza. Si giudicherà difinitivamente dell'accettazione, o della ripulsa nel Capitolo, che

si terrà nel penultimo mese della Prova, o del Noviziato perchè possa esserne avvisato il Vescovo un mese prima della Vestizione, o della Professione come prescrivono i Sacri Canoni. Tre giorni prima che si tengano questi Capitoli, ne saranno avvertite le Religiose Vocali nel modo, con cui la Madre Superiora crederà opportuno di far precedere questa intimazione. Le Religiose Vocali si prevaleranno di questo tempo per disporsi con savie riflessioni, e sopra tutto col mezzo della Santa preghiera a Gesù Sacramentato, ed a Maria Santissima Addolorata per dare il loro Voto segreto per la maggior gloria di Dio, o per l' accettazione o per la esclusione.

VII. Tal regolamento si terrà sempre in ogni circostanza, che debbasi fare il Capitolo, e dare il Voto segreto, eccettuati i casi nei quali a giudizio della Madre Superiora, e delle Discrete la urgenza dell' affare sia tale, che non ammette dilazione.

VIII. Nel terzo giorno tutte le Religiose Vocali si raduneranno in Capitolo, e recitato il *Veni Creator Spiritus* la Superiora farà dire tre *Ave* al Cuore Addolorato di Maria Santissima. Quindi la Madre Maestra farà la relazione della qualità della Giovane Postulante, o della Novizia, e si darà poi luogo a parlare a chi avesse qualche cosa da aggiungere. Dopo ciò, imposto silenzio, la Madre Superiora medesima girerà il bussolo per ricevere i Voti

Digitized by Google

segreti di ognuna delle Vocali; quali dati che siano, si vede se la Giovane resta ammessa alla Vestizione del Sacro Abito, o la Novizia alla professione per la maggioranza de' Voti, o esclusa l'una, e l'altra per la minorità dei medesimi. Finalmente la Madre Superiora nel caso che i Voti sono stati favorevoli, farà la fede di accettazione, come si dichiara quì appresso, e sarà cura di Essa farla giungere al Superiore in tempo debito.

IX. Si esortano infine le Religiose Vocali radunate in Capitolo ad avere vigilanza nello ammetterle all'Abito e molto più di ammettere alla Professione. Badino bene nel dare i Voti segreti di lasciarsi guidare da una retta ed illuminata coscienza, e non mai da cieca e palliata passione; di modo che se avranno conosciuto nella Persona proposta difetti essenziali, e pregiudizievoli alla osservanza delle Regole, ed alla Comunità Religiosa, superato ogni umano rispetto, la escludano, dovendo Esse avere a cuore costantemente la Gloria di Dio, la Osservanza del S. Istituto, la Pace, la Unione, e la maggior Perfezione del Monastero, unitamente allo Spirituale profitto del prossimo.

X. La Dote spirituale da richiedersi dalla Candidata sarà cura del Superiore Ordinario con la intelligenza delle Religiose Vocali di determinarla nel principio della fondazione colle consuete autorizzazioni secondo lo stile delle rispettive Diocesi, e secondo le circostanze

de' Monasteri. Oltre poi la sopradetta Dote sarà tenuta la Candidata a dare anche il Corredo, le spese di Vestizione, e Professione conforme si dichiara nella nota, che le verrà consegnata dalla Madre Superiora. Il detto Corredo sia dato in denaro, acciò tutto sia fatto dal Monastero secondo l' uso delle altre Religiose. Possa però la Superiora arbitrare qualche Giovane a dare il Corredo in biancheria per alcuna circostanza prudente.

XI. Sia in arbitrio delle Religiose Vocali di prendere alcuna Giovane, che sia fornita di qualità, e virtù necessarie all' Istituto anche senza il sussidio di Dote, e di Corredo concorrendo però nel Capitolo da adunarsi a tal oggetto due delle tre parti de' Voti segreti.

XII. La Superiora farà quindi la fede di accettazione alla Vestizione e Professione sottoscritta di proprio pugno e munita del sugello del Monastero: manderà questa al Superiore, da cui in seguito sarà esplorata la volontà della Giovane, che deve prendere il S. Abito, o della Novizia, che ha da fare la sua solenne Professione.

XIII. Siccome poi debbono essere di buoni costumi, e di onesta, e civile estrazione le Giovani da ammettersi in questo S. Istituto, così per averle tali, e secondo il Divin Cuore di Gesù Cristo faranno a quest' effetto fervorose preghiere alla Vergine Addolorata Maria, ed al suo purissimo sposo S. Giuseppe.

Digitized by Google

CAPO II.

DELLA VESTIZIONE.

I. Ottenutasi la licenza dal Superiore di Vestire la già approvata Postulante farà Essa per otto giorni innanzi i Santi Esercizj, che le verranno dati dal Padre Confessore Ordinario. Non sarà di poi permesso, che La medesima esca dalla Clausura affine di portarsi in qualunque siasi luogo, nè dovrà passare dal Monastero in Chiesa, ma bensì rimanervi, dovendosi fare la Vestizione dentro del medesimo, e nella stanza a questo effetto destinata.

II. Vestita la Monacanda con Abito decente e modesto senza lusso, e vani secolareschi abbigliamenti, accompagnata dalla Madre Superiora, e Vicaria e dall' Adoratrice Comunità, con umiltà, raccoglimento, e divozione si presenterà alla grata della stanza suddetta, ove ascolterà la Santa Messa, e farà la SS. Comunione ed assisterà alla sacra funzione, sino a tanto che dal Superiore, o Sacerdote deputato, le sarà posto in dosso il S. Abito. Essa però nello spogliarsi dalle Vesti secolaresche riterrà sotto un Abito bianco, onde appaja interamente vestita ed in tutto ben ricoperta.

III. E perchè la novella Sposa di Gesù Cri-

Digitized by Google

sto riconosca di esser morta al Mondo ed a se stessa, si darà principio alla Vestizione col *Miserere*, e suono delle campane a morto, conforme descrivesi nel libretto di Vestizione, e Professione.

IV. Vestita che sarà la Novizia, e data la Benedizione dal Superiore, o altro che farà la Funzione, s'intonerà l'Inno *Te Deum*, nel qual tempo la Novizia darà subito l'abbraccio di pace, lo che fatto, si prenderà in mezzo dalla Madre Vicaria, e Maestra che insieme con tutte le altre proseguendo il *Te Deum* con candele accese processionalmente la condurranno in Coro, ove si tratterranno sino che sarà terminata la Sacra Funzione.

V. Indi andranno a desinare secondo il solito rimanendo quella Consorella, a cui apparterrà per turno ad Adorare Gesù Sacramentato nuovamente esposto sul Sacro Altare a pubblica venerazione, essendo stato sino allora per tale Funzione rinchiuso nel Santo Tabernacolo.

VI. Finalmente volendo i parenti vedere la nuova Sposa di Gesù Cristo Sacramentato, si dia licenza che possa esser condotta al gratino del parlatorio, da dove sarà veduta non solo dal Padre, e dalla Madre; ma ancora da ogni altra pia persona con l'assistenza però della Maestra, o Ascoltatrice, e lo stesso si farà negli altri tre giorni in cui porta la coro-

Digitized by Google

na, tanto nella Vestizione quanto nella Professione. Avvertasi per altro che in questa, o altre simili occasioni non si facciano mai gridi, ma si parli con la voce, che costumasi, acciò non si perda la unione, che si deve sempre avere col celeste Sposo Gesù Sacramentato.

CAPO III.

DELLA FORMA DELLO ABITO.

I. L'abito distintivo dell'Istituto sarà comune tanto alle Professe che alle Novizie colla sola diversità del Velo nero, che le Novizie non porteranno sino alla loro Professione, mentre durante il loro noviziato faranno uso d'un Velo bianco, e questo sarà di mussolina.

II. La Tonaca dev' essere di scotto bianco fatta colla vita, e veste attaccata, chiusa cogli uncinelli d'avanti, ben unita, ed assestata sul busto, colle maniche lunghe sino al polso, chiuse in fine con due bottoncini rossi, e con altra sopramanica larga circa due palmi, e lunga circa sino al gomito increspata d'avanti.

III. La Fascia, con la quale si cingeranno, sarà di colore scarlatto, e larga quattro dita, lunga sino tutto l'Abito. Nel fianco destro

avrà un fiocco, in mezzo del quale fra due palme vi sarà ricamato il Cuor trafitto di Maria Santissima. Nella lunghezza della medesima vi saranno scolpiti i segni della passione di Gesù Cristo in ricamo bianco. La suddetta Fascia però si userà nelle maggiori solennità dell'anno, quando si dee portare il Mantello, ed in qualche particolare occorrenza ad arbitrio della Superiora. In tutti gli altri giorni poi faranno sempre uso della Cintura della Madonna.

IV. L'anzidetta Tonaca resti alta due dita circa da terra. Lo Scapolare poi sarà lungo un dito circa meno della Tonaca; e dovrà essere di saja, o di scotto, o di altra lana di colore scarlatto, e da un canto, cioè dalla parte sinistra vi sarà lo stemma del Santissimo Sacramento ricamato in seta bianca. Il Velo nero giornaliero sarà di mussolina con una piega ben grande, che spiegandosi copra sino sotto il Soggolo.

V. Il Soggolo sarà tondo colle pieghe solamente tirate; ed il Sopriette sarà di tela inamidato, d'avanti piuttosto lungo e largo, coverto dall'anzidetto Velo nero. Nelle Funzioni poi vi verrà sovraposto un'altro Velo grande, che giunga circa un palmo meno della lunghezza della Tonaca; ma d'avanti arrivi sino alla metà dello stemma del Santissimo Sacramento. La qualità di esso sarà conforme

Digitized by Google

può trovarsi ne' rispettivi luoghi, ove sono i Monasteri. Di detto Velo si farà anche uso, quando si va a fare l' Atto di Adorazione a Gesù Sacramentato, sebbene per questo atto potrà essere ancora di mussolina velata.

VI. Di scotto bianco, ed un palmo circa più lungo al di dietro, sarà il Mantello, che devesi portare tanto dalle Professe, che dalle Novizie nelle Vestizioni e Professioni, nelle maggiori Solennità, alla Comunione, ed in altre occasioni ad arbitrio della Superiora. In detto Mantello vi sarà ricamato in seta bianca lo stemma del Santissimo Sacramento su fondo scarlatto.

VII. Affinchè le Novizie vadano conformi alle Professe, porteranno ancora Esse, quando si mettono il Mantello, un Velo della stessa grandezza di quelli delle Religiose, ma di color bianco, non già nero, e di qualità come potrà ritrovarsi, secondo sopra si è detto.

VIII. La Tonacella, che avrà a tenersi nella notte, sarà di lana bianca con un cordoncino, che la cinga, e che abbia tre nodi infine in memoria dei tre voti di Povertà, Castità ed Ubbidienza, che fatto hanno nella loro Professione.

IX. Non si proibisce l' uso della camicia di lino oppur di canape, sopra della quale si porterà il busto ricoperto di roba bianca, e si farà uso ancora delle calzette e scarpe, le

quali non dovranno essere tanto sottili ; e perciò non si avrà per questo studio alcuno.

X. Tutt'i detti Vestimenti verranno provveduti alle Religiose Professe a spese del Monastero secondo il bisogno , e conforme vuole la professata Povertà ; onde avverta bene la Madre Superiora a mantenere questa forma , e metodo di vestire con inalterabile uniformità , proibendosi espressamente ogni sorta di panno bianco fino sì per Tonache , che per Tonacelle, come anche il panno fino di scarlatto pe' Scapolari , e per le Fasce. Soltanto si permette, che si faccia uso tanto per le Tonache , Tonacelle , Scapolari , e Fasce di roba tessuta in Monastero , o fuori del medesimo in cotone e lana.

CAPO IV.

DEL NOVIZIATO.

I. Il locale del Noviziato sarà in una parte più remota del Monastero , ed ogni Novizia avrà la sua Cella separata, nella quale dovrà fare risplendere unitamente alla Povertà la pulizia ; dove amerà di stare ritirata in quelle ore, in cui la Ubbidienza altro non le prescrive.

II. Vi sarà una Cappella dedicata alla Sacra Famiglia per comodo di dette Novizie , e dove far possono le novene , ed esercitare le pratiche delle loro divozioni.

III. Non si permette mai alla Novizia l'accesso al Parlatorio fuori che ne' tre giorni, in cui porta la corona in testa, come si è dichiarato al Capo II. N. VI: s'intende sempre al gratino e non mai alla porta.

IV. Non sia lecito alla medesima di scrivere ai parenti, nè tampoco ricevere lettere dovendo Essa, se vuol piacere e corrispondere al suo Sposo Gesù Cristo, stare totalmente distaccata da ogni altro oggetto temporale, ed umano.

V. Non dovrà per verun modo uscire dal Noviziato, e vagare pel Monastero senza la Maestra, alla quale si studierà di dare prove costanti di sua virtù colla Santa Ubbidienza occupandosi nelle orazioni, lavoro, e soggettando in tutto con umiltà e prontezza la propria all' altrui volontà.

VI. Per tutto l'anno del Noviziato sarà impiegata in qualche officio del Monastero il più vile, quando ciò creda la Madre Superiora, per così adattarsi alla vita Monastica, che ha intrapresa, sotto la vigilanza però della Maestra.

VII. Sia parimenti pronta sì nel chieder licenza, che nel ricevere ordini: e nello esser corretta di qualche difetto dimostri sempre rispetto, e sommissione, stando volentieri genuflessa, finchè le sia dato il permesso di alzarsi.

VIII. Si ricordi la Maestra, che, allorchè la Novizia avrà da fare la sua solenne Professione, deve fare per otto giorni avanti i Santi Esercizj, che le darà il Padre Confessore Ordinario, come si è detto al Capo II. N. I della Giovane, che prende il S. Abito.

CAPO V.

DELLA PROFESSIONE.

1. Se per qualche ragionevole motivo si dovesse ritardare la Professione, e trasportarla oltre il termine prescritto, non perciò la Novizia dovrà godere in verun modo dello stato di Professa: e se i Monasterj di questo S. Istituto stessero nei Regni, che richiedessero maggiore la età per la Professione, allora terminato che avrà la Novizia l'anno del Noviziato, sinchè giunga il tempo, in cui possa fare i suoi Voti solenni, continuerà a vivere in Noviziato, impiegandosi secondo l'ordine, che avrà dalla Madre Superiora in qualche Officio, che non siano però quelli di Accompagnatrice, Portinara, ed Ascoltatrice; e tre mesi avanti alla Professione, sarà fuori di Officio ed attenderà in Noviziato ad un rigoroso silenzio, e raccoglimento di spirito per ben prepararsi al suo solenne Sacrificio. Fissato poi il giorno della Professione dovrà pre-

Digitized by Google

pararsi tutto quello, che fa d'uopo per tal Funzione, da doversi eseguire, come si ha nel Manuale, e si dichiara nel Capo II. di queste Costituzioni con quelle varietà, ch'esige la diversità dell'azione.

II. Si accetti la dote a tenore delle Regole stabilite dalla S. Sede Apostolica. Non sarà permesso il livello; per altro ogni Sorella prima di professare farà la sua rinunzia e rassegnerà puramente e semplicemente a favore del Monastero nelle mani della Superiora non solo la propietà, ma anche l'uso di tutto quello, che a di Lei contemplazione volontariamente, e gratuitamente senza contrarre obbligo venisse rimesso, ed assegnato al Monastero. Quale rinunzia sarà fatta nel modo seguente.

III. » Molto Reverenda Madre Superiora Io
» sono ai suoi piedi per puramente e semplice-
» mente rassegnare nelle di lei mani a favore
» di questo Venerabile Monastero non solo
» la proprietà, ma anche l'uso di tutto quel-
» lo, che a mia contemplazione volontaria-
» mente, e gratuitamente senza contrarre ob-
» bligo venisse rimesso a detto Venerabile Mo-
» nastero; protestandomi di non volere altro
» di proprio che Dio, il quale si degna chia-
» marmi ad adorarlo, persino che ho vita in
» questa Santa Religione, rinchiuso nel Di-
» vin Sacramento dell' Altare.

IV. Allorchè tutto sarà disposto seguirà la Benedizione del Velo nero da farsi dal menzionato Superiore, o da altro degno Ecclesiastico dal medesimo deputato, nella forma che vien prescritta nel libretto di Vestizione, e Professione, e la Novizia reciterà la formola seguente.

V. » Io Suor N. N. innanzi a Dio onnipo-
» tente, alla Beata sempre Vergine Maria San-
» tissima, ed a tutt' i Santi, ed a Voi Suor
» N. N. Superiora di questo Venerabile Mona-
» stero intendo, e dichiaro di fare la mia so-
» lenne Professione, in mano di Vostra Emi-
» nenza Reverendissima (se sarà un Cardinale)
» o di Vostra Signoria Illustrissima e Reveren-
» dissima (se sarà Prelato), perciò prometto a
» Dio Benedetto, per tutta la mia vita, Pover-
» tà, Castità, ed Obbedienza. Propongo inoltre
» di osservare la Regola di questo S. Istituto
» dell' Adorazione Perpetua del Santissimo Sa-
» cramento, e per obbligo di regola la per-
» fetta Vita comune, siccome anche la Clausura
» perpetua, secondo le leggi di Santa Chiesa:
» così Iddio mi ajuti pe' meriti di Gesù Cristo.

VI. Continuerà anche Professa per lo spazio di un anno a dimorare nel Noviziato sotto la direzione, ed obbedienza della Maestra: potrà per altro essere impiegata negli Officj del Monistero; e se non è terminato l'anno, non potrà essere ammessa a dare il Voto in Capitolo.

VII. Nello archivio del Monastero si conserverà un libro, in cui con la sottoscrizione della Madre Superiore, della Maestra, e della istessa Professa deve registrarsi il nome, cognome, età, patria, e l'anno, mese e giorno della sua Professione, ed in mano di Chi la fece.

VIII. In ciascun anno nella terza Domenica di Settembre, in cui ricorre la solenne Commemorazione dei Dolori di Maria Vergine Amorosissima Madre e particolar Protettrice delle Religiose Adoratrici, si rinnoverà la Professione in mano del Padre Confessore nel modo seguente.

IX. » Io Suor N. N. innanzi a Dio bene-
» detto, alla Beata sempre Vergine Maria San-
» tissima, ed a tutt'i Santi prometto, e rinnovo
» le mie promesse fatte nella mia solenne Pro-
» fessione di vivere in questo Sant' Istituto del-
» l'Adorazione Perpetua del Santissimo Sacra-
» mento in Povertà, Castità, ed Obbedienza.
» Propongo inoltre di osservare la Regola di det-
» to S. Istituto, la perfetta Vita comune, come
» pure la Clausura per sino che avrò vita. E
» se per lo passato ho in ciò mancato, faccio
» ora proponimento di nuovo di essere più
» cauta, ed esatta nello avvenire. Frattanto di
» tutt'i miei trascorsi e mancanze ne chiedo u-
» milmente perdono a Gesù Sacramentato, di
» cui sono indegna Sposa e Perpetua Adoratrice,

» ed a Maria Vergine Addolorata mia caris-
» sima Madre e particolar Protettrice. Amen.

CAPO VI.

DELLA POVERTÀ E DELLA PERFETTA VITA COMUNE.

I. Ciascuna Religiosa, perchè possa dirsi vera famigliare di Gesù Cristo, non deve avere in questo Mondo altro di proprio che Iddio, perciò sarà spogliata di ogni dominio di cose temporali; di modo che per evitare maggiormente ogni attacco alla proprietà si guarderà ancora dal proferire quel termine *mio* e *tuo*, ma semplicemente dirà *nostro*.

II. E siccome la Religiosa per mezzo del Voto della Povertà deve tendere ad un totale distacco da ogni cosa terrena, così per recidere tutte le affezioni, che sorgere le potrebbero in cuore verso qualche cosa temporale, sia Essa disposta e pronta ad ogni cenno della Madre Superiora di lasciare la sua Cella, utensili, ed altre cose, che sieno di suo uso.

III. Se dai parenti le sarà mandato in dono alcuna cosa, portisi questa alla stanza della Superiora lasciandola interamente alla disposizione della medesima.

IV. Sia la suddetta Superiora avveduta ed attenta perchè il Voto della Santa Povertà ven-

Digitized by Google

ga puntualmente, e con esattezza osservata da Tutte, tanto nel vestire, quanto nel mangiare, ed in ogni altra cosa. Si devono rammentare le Religiose di essere tenute ad abborrire certe delicatezze, che mal si confanno colla professata Povertà, della quale devono provare gli effetti.

V. Nondimeno perchè le Religiose possano essere contente del loro Stato, e si tolga ad Esse ogni motivo di querela; dovrà invigilare la Superiora, che nulla manchi alle medesime del necessario, e perciò nel Refettorio si dovranno passare quotidianamente, oltre la minestra, due pietanze o di carne, o di latticinj, o di pesce, o salumi secondo la qualità de' giorni, con un frutto, ed in mancanza di questo si supplirà con qualche porzione di salati, o di erba ec. eccettuate però tutte le Solennità dell' anno, nelle quali si darà altra pietanza, ed in occasione di Vestizione, Professione e Quaresima.

VI. Nella sera poi (eccettuati i giorni di digiuno, nei quali devono osservarsi le regole di Santa Madre Chiesa, e le pratiche delle persone timorate di Dio) si passerà un piatto caldo con altra cosa ad arbitrio, come sopra, della Madre Superiora.

VII. Di sei in sei mesi ciascuna Religiosa Adoratrice dovrà chiedere licenza alla Madre Superiora di poter ritenere e far uso di quel-

le cose, delle quali avrà necessità. Non ardisca mai alcuna di ricevere dalle altre Consorelle, e fare ad Esse regali di veruna sorta senza l' espresso permesso della Superiora, e ciò s' intenda ancora di ricevere da altri fuori del Monastero. La Madre Superiora non sia facile ad accordare tali licenze.

Quando verrà alcuna cosa in dono a qualunque delle Religiose, resta in libertà della Superiora il riserbarne una parte per quella Religiosa, alla quale la cosa suddetta è stata mandata in dono.

VIII. Se la Madre Superiora conoscerà qualche difetto rapporto al Voto della Povertà in alcune delle suddite, sarà tenuta correggerla, e mortificarla proporzionando con zelo temperato da carità, e prudenza la correzione, e mortificazione alla qualità della colpa; aggraverà poi la mano, se la Religiosa con le recidive in somiglianti difetti mostrasse un qualche attacco, ed affetto alla proprietà.

La penitenza dovrà essere diretta non solo all' emendazione della colpevole, ma altresì all' esempio delle Consorelle, acciò sieno caute e vigilanti di non mancare alla esatta osservanza di questo Voto.

IX. Che se, Iddio non voglia, le ammonizioni, e mortificazioni si rendessero infruttuose, sarà cura della Madre Superiora di rendere consapevole il legittimo Superiore, acciocchè

Egli colla sua autorità, e saviezza prenda quelle provvidenze, che stimerà più conducenti al ravvedimento della delinquente.

CAPO VII.

DEL VOTO DELLA SANTA CASTITÀ.

I. Ogni Religiosa Adoratrice sia sempre vigilante, ed attenta a custodire la sua Purità di corpo, e di mente. In tutte le azioni mantenga sempre la compostezza, e la esatta modestia. Ponga ogni studio di tener sempre la mente lontana da ogni pensiere vano, e non conveniente, e la volontà alienissima da ogni attacco terreno per così piacere al Divino Sposo Gesù Cristo Sacramentato.

II. Per custodire quel bel giglio di Purità, che tra le spine della vera mortificazione de' sensi si conserva, Ciascuna si guardi dal volgere gli occhi ad oggetti pericolosi, dal leggere libri profani, ed ascoltare ragionamenti non del tutto conformi alla decenza della cristiana modestia.

III. Si astengano da certe confidenze troppo tenere verso le altre Consorelle, e dalle amicizie particolari, dovendo Elleno unicamente bramare di piacere a Gesù Cristo loro Sposo, amandolo con tutta l'anima, con tutto il cuore, e con tutte le forze, ed il

Digitized by Google

prossimo come loro stesse senza attacchi singolari, che recano dispiacere agli occhi purissimi di Gesù Cristo gelosissimo delle anime loro, ed al quale unite tutte santamente e con retta intenzione devono offrir le loro lodi ed umili adorazioni.

IV. Caute ed attente siano in fuggire i discorsi oziosi, non si trattengano in ciarle inutili, si guardino sopra tutto da appagare certe vane curiosità, nè mai parta loro dalla mente quella gran verità, cioè che il Candore Verginale è simile ad un cristallo, che ad ogni leggiero fiato si appanna.

CAPO VIII.

DEL VOTO DELLA SANTA UBBIDIENZA.

I. La Religiosa dopo di aver fatta la sua Professione dovrà considerarsi come non avesse volontà, dovendo assoggettar questa a quella del legittimo Superiore, e della Madre Superiora, pronta sempre, e disposta ad eseguire quegli ordini, che le verranno dati.

II. Dovrà guardarsi di non mai differire all' esatto adempimento dei medesimi, nè cerchi pretesti, o mendicate scuse per eludere i comandi.

III. Viepiù dovrà guardarsi dal dare direttamente, o indirettamente causa, onde

alcuna delle Consorelle non eseguisca puntualmente qualche ordine ad Essa dato. Non si quereli dei comandi, che forse l'amor proprio, e il proprio comodo le farà parere indiscreti; consideri bensì ch'è tanto più grata a Dio la pronta Ubbidienza, quanto più costa di fatica in negare la propria volontà, e le proprie inclinazioni.

IV. Sarebbe rea di colpa innanzi a Dio la Religiosa, che mentisse infermità, ed indisposizione per esimersi di eseguire qualche comando a lei dato.

V. Non si dia taluna a credere esser miglior cosa l'esercizio di qualche mortificazione o di qualche altra opera di pietà volontaria, che lo adempiere alla Ubbidienza impostale.

Ributti una tale erronea opinione, e conosca che il Demonio molte volte usa artificio d'ingannare sotto falsa apparenza di miglior bene.

VI. Ciascuna si rammenti, che con la Ubbidienza praticata per amor di Dio, ed in adempimento del Voto, alla Regola, ed ai Superiori, anche le opere, le quali considerate in se non hanno alcun merito, come il mangiare, il bere, il dormire, e simili, divengono meritorie di Vita Eterna, purchè siano praticate in grazia di Dio.

VII. Difettando alcuna Religiosa nell' Ubbedienza e dovuta subordinazione sarà corretta

e mortificata, secondo esige la qualità, e gravità della colpa con quella prudente discrezione, che tende alla emendazione della colpevole, ed all' esempio delle Consorelle.

CAPO IX.

DELLA CLAUSURA.

I. Tutte le Religiose Perpetue Adoratrici di Gesù Sacramentato saranno soggette ad osservare la Clausura, che le tiene lontane da quelle occasioni, e pericoli, che pur troppo s' incontrano in trattare con le persone del secolo.

II. Quindi è che non solamente sono tenute alla materiale Clausura del Chiostro, ma devono procurare inoltre di evitare ogni curiosità di cose, che siano fuori della Clausura, come a dire trattenersi a guardare dalle grate del Coro, e da quelle che possono sporgere fuori del Monastero; se non vogliono correre rischio di perdere la bella pace del cuore, mentre di ordinario le inutili curiosità danno occasione ai pensieri inutili, vani, ed ancora peccaminosi, ed apportano non lieve pregiudizio alla propria santificazione.

III. Per siffatto motivo resta espressamente proibito, che ne'Monasteri delle Religiose Adoratrici vi siano grate, ossia gelosie, che guardino al di fuori della strada. Si ordina

perciò alla Superiora, che in quei Monasteri ne' quali si andasse, e si trovassero, siano immediamente chiuse, come anche che dovendosi dar lume alle stanze con farvi le finestre, se queste sporgano al di fuori del Monastero, siano poste in tale altezza, che impedisca di poter Esse vedere cos'alcuna, e siano altresì munite di ferrata.

IV. Sappiano tutte le Religiose perpetue Adoratrici del Divin Sacramento dell'Altare, particolarmente le addette all' Officio di Portinara, che l'ingresso del Monastero allora sarà lecito, quando vi sia la licenza scritta dal Superiore, o qualunque bisogno instantaneo, che non dia tempo di ricorrere al nominato Superiore, giusta la disposizione dei Sacri Canoni: fuori di simili casi non è permesso il detto ingresso.

V. E su quest' oggetto è necessario, che Tutte sappiano, che chiunque entra nella Clausura colle dovute licenze per qualche necessità, non può farsi lecito di vagare pel Monastero, nè in altri luoghi differenti da quello, che il bisogno richiede, e pel quale ha riportata la licenza. Così ancora non è lecito introdurre nella clausura fanciulli, e fanciulle di qualsivoglia età sotto la pena comminata nella detta Sacra Congregazione del Concilio, e de' Vescovi e Regolari.

VI. La Clausura delle Religiose Perpetue Adoratrici dev' essere custodita da due porte

l' una poco distante dall' altra, che vi sia lo spazio di una stanza per lo mezzo. Nella prima esteriore potranno avere ingresso i secolari per mettervi dentro quelle robe, che dovessero passarsi alle Religiose, e non abbiano potute entrare nella ruota del Parlatorio. Nè sia lecito intanto alle Religiose Portinare di aprire la porta interna, che mette nella Clausura, se prima non sia ben chiusa l' altra di fuori; ed allora assicurate che sono esser ben chiusa la porta esterna, ed usciti i secolari, che vi erano entrati, potranno Esse aprire la porta interna, ed uscire nello spazio, che è in mezzo alle due porte, per prendere la roba, che ivi sarà stata lasciata. In quel tempo, che vi sono le Religiose, quella stanza è in luogo di Clausura.

Le stesse cautele si usino nello estrarre roba dal Monastero. Restando sempre proibito che da quelle porte possano le Religiose trattare con gente di fuori.

VII. Se alcuno debba entrare nel Monastero per qualche necessaria occorrenza entri nella prima porta, e la chiuda; e quando è chiusa la porta esterna, aprano le Religiose la porta interiore per farlo entrare,. badando che siano giunte le Accompagnatrici, che debbono condurlo al luogo determinato.

Anche lo ingresso per la porta delle carrette sia costruito nel medesimo modo, e si usi la

medesima pratica nello introdursi le persone, e le robe per le proviste del Monastero, che per questa porta debbono riceversi.

VIII. Allorquando accaderà che debba entrare in Monastero il Padre Confessore per amministrare il Sacramento della Penitenza a qualche Inferma, dovrà essere vestito di *Cotta*, e *Stola*, da non dimettersi se non quando sarà uscito dalla Cella dell' Inferma. Verrà accompagnato dalla Madre Superiora, e dalla Madre Vicaria, ed essendo queste impedite da due Consorelle le più Anziane. Si condurrà direttamente alla Cella dell' Inferma, ed allorchè il medesimo sente la Sacramentale Confessione dovranno tutte allontanarsi; ma rimanendo la porta aperta, ed in proporzionata distanza si collocheranno le Accompagnatrici da non poter sentire. Qual metodo si dovrà costantemente tenere sia il Confessore Ordinario, o Estraordinario, che di tempo in tempo sarà destinato alla Comunità.

IX. E dovendo esso Padre Confessore amministrare anche la Santa Comunione ordinerà la Madre Superiora, che le Religiose Adoratrici con ordinata processione, e con tutta la divozione si portino a far corteggio a Gesù Sacramentato, accompagnandolo con candele accese sin dentro la Cella dell' Inferma in quel numero, che vi si potrà stare.

CAPO X.

DEL DORMITORIO E DELLE CELLE.

I. Sieno bene attente le Religiose caminando e fermandosi nel Dormitorio di mantenere e custodire il Silenzio , e perciò si proibisce espressamente che alcuna delle Religiose senza precisa necessità parli nei Dormitorj , e molto più sulle porte delle Celle.

II. Per maggior esattezza della professata Povertà , e della vita Comune siano tutte conformi nei piccoli comodi concessi per loro uso nelle Celle. Ciascheduna vi terrà un Crocifisso, con alcune Immagini in carta con cornici di legno uniformi di color rubino ; quali Immagini saranno di Maria Vergine Addolorata, di S. Giuseppe, e de' Santi Avvocati, col vasetto dell' acqua Santa tutto uniforme ; tre Sedie, un Tavolinetto di noce liscio, anche uniforme, con cassetto avanti senza chiave, una Disciplina , una Catenella, de' quali istrumenti di penitenza non si dovrà far uso, se non si abbia la licenza del Padre Confessore, oppure della Madre Superiora.

III. Si terrà in detta Cella anche una scopa per ispazzarla ogni volta che occorrerà , ed ancora un lume di stagno , o di altro purchè siano uniformi.

IV. Per lavarsi e per qualunque altra ne-

cessità, che possa occorrere dell' acqua, viene permesso che si tenga in Cella ancora una Brocchetta di terra bianca, o di rame, con una Conca di terra bianca, per tutte uniformi come sempre si è detto.

V. Il Letticciuolo sarà alto da terra un palmo, e mezzo, largo cinque, e lungo otto a proporzione della Religiosa, che deve riposarsi.

VI. Li banchi saranno di ferro, e le tavole inverniciate di color cenerino, il pagliaccio col capezzale di paglia di grano, o di gran turco ed il materasso con fodera bianca.

VII. Si farà uso di due guanciali di lana, o più secondo il bisogno, con fodera di lino, o di canape, e di due simili lenzuoli. Le coperte siano tre pei tre tempi diversi, sempre tutte uniformi; e la imbottita sia di un color modesto, e secondo la Povertà, per tutte simili. In camera poi se ne tengano due, o una secondo la stagione, e temperamento della Religiosa. Essa, benchè sia inferma, non avrà a levarsi la Tonacella di sopra ordinata, se non ne abbia l' ordine dai Professori, che la curano, o almeno dalla Superiora.

VIII. Si vieta dormire in un medesimo letticciuolo, ancorchè le Religiose fossero due sorelle carnali, come anche è proibito il dormire accompagnate alle Novizie, avendo così disposto la Sacra Congregazione de' Vescovi,

e Regolari alli 22 di Maggio 1825. Anzi senza licenza della Madre Superiora niuna avrà ardire di entrare nella Cella dell' altra.

CAPO XI.

DEGLI ESERCIZII DEL CORO, E DELL' UFFIZIO DIVINO.

I. Dovrebbero tutte occuparsi nelle Lodi del loro celeste Sposo Gesù in ogni tempo; siccome però nelle diverse cure molte sono le distrazioni, alle quali soggiace la umana natura, si studieranno di farlo almeno ne' tempi destinati alla preghiera, ed alla recita dell' Ufficio Divino.

II. Questo sarà dei Santi correnti a seconda del Calendario della Diocesi. In tutt' i Giovedì però sarà quello del SSmo Sacramento, ed in tutti i Venerdì quello di Maria Santissima Addolorata. Si eccettuano quei Giovedì, o Venerdì in cui cadono Santi di prima, o seconda Classe, oppure ottave, o i Santi eccettuati che sono segnati nel Regolamento. Potrà ancora dirsi l'Uffizio del Santissimo Sacramento in tutte le Domeniche de *Ea*, e Ferie; eccettuate le Domeniche di prima, e seconda Classe, le Ferie della Settimana maggiore, quelle delle Ceneri, e le vigilie, che si celebrano delle Solennità. Nei giorni in cui si fa l' ufficio del Santissimo Sacramento, e

di Maria Santissima Addolorata vi sarà sempre la Commemorazione del Santo corrente; come pure in ogni altro ufficio si faccia sempre la Commemorazione del Santissimo Sacramento. Nel principio poi di Fondazione potrà farsi del Sacramento in tutt' i giorni secondo il privilegio che ci è stato concesso, per maggior facilità delle Giovani, che non si trovano ancora istruite. Resti ciò ad arbitrio della Superiora.

Le 4 Solennità del *Corpus Domini*; Patrocinio di S. Giuseppe, la terza Domenica di Settembre in cui corre la Commemorazione dei Dolori di Maria Santissima, e S. Michele per privilegio a noi concesso dalla Sacra Congregazione dei Riti si celebrano con la Ottava chiusa a riserba dei Santi di prima e seconda Classe, che vi possono accadere.

III. E poichè la Santità di Nostro Signore Papa Pio VII per tratto di sua singolare Clemenza si è degnata concedere che quotidianamente nelle ore diurne rimanga esposto il SS. Sacramento alla pubblica venerazione nelle Chiese dei Monasteri di questo S. Istituto, si dovrà usare tutta la vigilanza e cura, perchè ciò venga eseguito colla necessaria decenza a norma di quanto viene prescritto da Clemente XII per la Orazione delle 40 ore, e dai Decreti della Congregazione dei sacri Riti. Nelle ore notturne rimarrà chiuso nel Sa-

cro Tabernacolo, e la Esposizione si farà la mattina terminato il Santo Rosario.

IV. Per regolare tutti gli Atti comuni del Coro, della Sveglia, ed altro, le Consorelle Sagrestane avranno in vista l'ora che si prescrive nell' Orario, e nel Regolamento.

Levate che saranno le Religiose Adoratrici per mezz'ora in circa attenderanno a vestirsi, ad assestare la loro Cella, ed a lavarsi. Andranno poscia riunite al suono della campanella interiore a recitare una terza parte del S. Rosario.

V. Esposto che sarà Gesù Sagramentato si reciteranno le Ore di Prima Terza e Sesta. Nelle Solennità però, nelle quali si dice cantata la Messa conventuale, si diranno le Ore, tutte quattro insieme, e così si farà ancora in occasione di Vestizione o Professione, come si dichiara nel libro del Regolamento. Ed in questi casi si potranno dire prima delle Ore due terze parti di Rosario anticipandosi quella, che è stabilita dopo il Vespro.

VI. Finite le Ore si farà un quarto d'ora di orazione per apparecchio alla Comunione, e la Superiora, o altra in Sua vece, leggerà la meditazione. Dopo la S. Comunione si tornerà di nuovo in Coro per farvi il Ringraziamento per una mezz' ora, e si ascolterà in tal tempo anche la Messa detta della religione. Finita la Messa si farà una breve Com-

Digitized by Google

memorazione dei dolori di Maria Santissima compassionandola nelle sue pene; e si avrà intenzione di pregare quest'amorosissima Madre per tutt'i benefattori, e per tutte le persone, che si raccomandano alle nostre orazioni. In fine s'indicherà uno dei dolori per ciascun' giorno della settimana, ad oggetto di potersi anche ricordare tra la giornata delle operazioni altissime, che fece lo Spirito Santo nel Cuore di questa sua diletta Sposa rendendola Regina dei Martiri.

VII. La Messa Conventuale si suonerà all'ora prescritta nell'Orario e nella tabella perpetua. Al primo doppio della medesima si porterà l'Adoratrice Comunità a visitare la *Via Crucis*, e di poi in Coro si reciterà un altra terza parte del Rosario con la Preghiera che trovasi nel Direttorio; ed al termine di questa uscirà la Messa Conventuale, dopo della quale si prenderanno le SS. Indulgenze, e si dirà la Preghiera che sta parimenti nel Direttorio. Indi si darà principio all'ora di Nona. Terminate la quale si farà un poco di esame di coscienza. Anderanno a pranzo recitando il Salmo *Miserere*, e faranno la benedizione della Mensa.

Dopo colla recita del medesimo Salmo ritorneranno in Coro per rendere a Dio le grazie dovute, e vi aggiungeranno in fine la recita dei cinque Salmi in onore del Nome Santissimo di Maria.

VIII. Il Vespero ancora si suonerà all'ora che viene prescritta nello anzidett' Orario. Finito Vespero si dirà la Compieta, e poi l'ultima terza parte del Santo Rosario.

IX. In tempo di Quaresima l'ora di Nona si dirà la mattina, il Vespro si dirà finita la Messa Conventuale dopo prese le Indulgenze, e la Compieta un'ora dopo il pranzo col Rosario come si è dichiarato al n.° antecedente.

X. Si andrà finalmente a principiare il Mattutino colle Laudi sempre in tutte le sere alle ore 21 e tre quarti, o alle ventidue circa per continuare in tutto l'anno l'uso di Santa Madre Chiesa che circa la stess'ora dà la medesima Lode, e venerazione al Signore nella ottava del *Corpus Domini.*

Si eccettua la sola Vigilia del S. Natale, in cui si dirà la stessa notte.

Prima di cominciare il Mattutino si farà memoria anche de' dolori di S. Giuseppe per invocare la di lui protezione sopra l'Istituto, e per ottenere tutte le grazie, che si desiderano.

XI. L'ora in cui dovrà suonarsi il Mattutino è indicata nell' Orario, e nella Tabella perpetua, nelle quali si vedono anche le Ferie e Solennità dell' anno, in cui deve anticiparsi dall' ora assegnata di sopra.

XII. Dato fine al Mattutino e Laudi suddette si farà la Funzione per la riposizione di Gesù Sacramentato.

Google

Col medesimo ordine della mattina anderanno a cena la sera, e ritornando in Coro, dopo il ringraziamento prenderanno le Santissime Indulgenze colla recita di 5 Pater ec. ed in fine faranno nuovamente un poco di esame di coscienza.

XIII. La recita del Divin' Ufficio sarà regolata nel modo seguente. Nei giorni Feriali si dirà Mattutino, le Ore di Prima, Terza, Sesta, Vespro, e Compieta, a voce chiara, ed intelligibile con pausa, e concordia tale che la detta Lode faccia eco a Celesti Spiriti e rechi edificazione a coloro, che l' ascoltano.

La Compieta nella Vigilia del S. Natale si dirà in canto monastico. Si canterà sempre prima delle Laudi il *Te Deum* l'Inno ed il Benedictus in fine di esse in canto monastico similmente. Parimenti in tutti i giorni l' ora di Nona, e le Laudi saranno dette a voce alta. Nella Quaresima però in vece di Nona sarà detto a voce alta il Vespro. E lo stesso si farà in qualche Solennità rapporto a Vespro.

XIV. In alcune Solennità dell'anno notate nel libro del Regolamento si canterà solennemente l' Inno del Vespro, ed il *Magnificat* in canto monastico e così si canteranno pure le Laudi, e nelle 4 Ottave le anzidette Laudi si diranno anche cantate.

XV. Nelle medesime 4 Solennità dell' anno dichiarate nel n.° II si canterà tutto il Vespro,

e l' Invitatorio del Mattutino il Primo , e Terzo Notturno del medesimo colle Laudi.

XVI. Il modo di stare in Coro nell' atto del salmeggiare sarà questo cioè, che mentre la parte destra del Coro starà in piedi la sinistra starà a sedere; e si cambierà a vicenda in ogni salmo.

XVII. Affinchè questa Lode, che si dà a Gesù vero Dio , e vero Uomo sia animata da un dolce e tenero affetto del cuore , si ricorderanno allora di stare avanti alla Maestà del Sacramentato Signore con tutta compostezza, attenzione, e divozione vera, ravvivando sempre a sì gran mistero la loro Fede, perchè per mezzo di questa saranno vieppiù attente , esatte , e raccolte al Divin cospetto.

XVIII. E per esser meglio penetrate da questa Divina presenza , ogni Adoratrice Religiosa procuri prima che vada in Coro per la recita del Divin Ufficio di raccogliersi in se medesima , e bandire dal suo cuore e dalla sua mente tuttociò , che le può essere d' impedimento alla unione del suo spirito col celeste suo Sposo Gesù Sacramentato.

XIX. Se mai accadesse che alcuna delle Religiose stante l' umana miseria offendesse con parole qualche Consorella , si ricordi di non entrare in Coro colle altre, se prima col dimandarle perdono non siasi colla medesima riconciliata.

XX. Al secondo doppio delle Campane andranno in Coro inclusivamente le Novizie e Giovani di prova con tutta compostezza, silenzio, e sempre due a due riflettendo che vanno a lodare benedire e ringraziare in unione dei Santi Angeli il Re de' Re il Signore dei Signori il Verbo Eterno fatto Uomo, nascosto sotto le specie Eucaristiche, ed esposto a pubblica Venerazione. Ivi si tratterranno alla sua Divina presenza richiamando sempre a lui il proprio spirito, ed il proprio cuore.

XXI. L'Ufficio che si dovrà dire nel giorno della Commemorazione de' fedeli defunti; e per tutta la Ottava come dicesi al Regolamento si dirà nella sera precedente prima di andare a cena, ma nel solo giorno 2 Novembre sarà tutto intiero, negli altri poi un solo Notturno con le Laudi.

In occasione di morte di alcuna Consorella. si esporrà il cadavere nella stanza destinata per le Sacre funzioni di Vestizione e Professione, o in altro luogo, e prima della Messa di *requiem* si dirà in Coro l'ufficio de' morti nel solito tono di voce; onde allora si tralascerà di esporre il Santissimo Sacramento; lo che si tornerà a fare subito che in Chiesa siasi detta la Messa di *requiem* e fatte l'esequie alla defunta Religiosa dalla grata della stanza suddetta.

XXII. Le Messe che si celebreranno in detta

Chiesa nella Commemorazione dei fedeli defunti essendo esposto nella mattina Gesù Sacramentato si diranno con pianeta pavonazza.

XXIII. Per ciascuna delle defunte Consorelle Adoratrici si applicherà in comune per trentatre volte *La via Crucis* e la Madre Superiora farà loro celebrare trentacinque Messe. Ciascuna poi in particolare cinque volte nella S. Comunione applicherà la Indulgenza alla Defunta.

XXIV. Invigilino le Consorelle Coriste affinchè si mantenga il metodo di salmeggiare espresso in questo Capo, tenendo tutte sempre il Breviario aperto, non cominciando il verso prima che siasi terminato dall' altra parte del Coro. Siano anche attente in mantenere la uniformità sì nel genuflettere, che nell' alzarsi, chinarsi al *Gloria Patri* ec. ed in tutt' altro che riguarda l' adempimento, e l' esattezza delle cerimonie prescritte nella recita del Divin Ufficio.

XXV. Tutte quelle Religiose, che per impiego del Monastero o altro comando della Superiora, o infermità, restino impedite di andare agli Atti Comuni del Coro, con la sola terza parte del Santo Rosario soddisferanno al Divin Ufficio, e tutt' altro che si dice in Comunità senza essere obbligate a rimetterlo. Sempre però s'intende colla particolar licenza della Superiora riguardo all' Ufficio Divino.

CAPO XII.

DELL'ADORAZIONE PERPETUA A GESU' SACRAMENTATO.

I. Dovranno le Religiose Adoratrici per obbligo principale di Regola rendere al loro Dio Sacramentato una perpetua, e non mai interrott' Adorazione, essendo questo il fine a cui è diretto il loro S. Istituto. Vi attenderanno Esse a vicenda col riparto delle Ore sì del giorno che della notte, ed Ognuna all' ora a se assegnata concorrerà a rendere quest'omaggio di *fede*, di *rispetto*, e di *Amore* alla Divina Maestà abitante tra gli uomini.

II. Il cuore, e lo spirito di un Adoratrice dovrebb' essere in tal tempo tutto perduto, ed immerso nel suo Dio. Essa è destinata a contracambiarlo di tutti gli oltraggi, e non curanze che soffre dal Mondo. Dev' essere nella disposizione di offrir se stessa come una vittima sagrificata alla sua *Gloria* ed al suo *Amore* pronta a dare il Suo Sangue, e la Vita per si nobile motivo, per la confessione e venerazione di si alto mistero, come pure per supplire alle mancanze di tutti gli uomini del Mondo, e far le loro parti innanzi al trono del suo Signore. In nome di tutti deve Essa adorarlo, amarlo, ed unirsi a lui per offrire con lui medesimo gli affetti di quel cuore Divino, ed il di lui Sangue pre-

ziosissimo al Divin Padre, e rendergli così Onori infiniti, infinito Amore, Soddisfazione, e Ringraziamenti infiniti, ed implorare insieme la sua eterna Pietà su tutta la Chiesa, lume agl' infedeli, santità ai giusti, conversione ai peccatori. In somma sia Essa regolata in questa grande azione dai movimenti dello Spirito Santo. Procurerà di farlo per quanto lo permette l'umana miseria, e potrà per maggior facilitazione servirsi delle orazioni che si trovano nel Direttorio, o anche applicarsi a meditare l' Eucaristico Mistero, o occuparsi in altro, conforme il lume Divino moverà il suo cuore.

III. E perchè si diriga da tutte quest' Atto di profondo rispetto e di continua venerazione a Gesù Sacramentato con quel gradimento, onore, e gloria che Egli richiede in adempimento della Sovrana Divina sua volontà, si terrà per Guida, e Maestro di questa non mai interrotta Adorazione il gloriosissimo Patriarca San Giuseppe Padre Putativo di Esso adorabile Salvatore Gesù Cristo e Sposo purissimo della sempre Immacolata Vergine Maria.

IV. A Lui pertanto ognuna delle Religiose Adoratrici ricorrerà con piena fiducia nel fortunato momento, in cui adorerà questo Re della Gloria nell' Augustissimo Sacramento dell' Altare; nè avrà a dubitar punto del-

la particolare Sua assistenza; poichè Egli come Guida, e Maestro della loro Perpetua Adorazione al Santissimo Sacramento, si farà sempre presso il Divino Trono qual potentissimo Avvocato, e presenterà tutte le umili Adorazioni, e ferventi suppliche, che faranno, per ottenerne favorevole il Rescritto di Grazia a pro di loro stesse, di tutta la Santa Chiesa, e per la vera e stabile conversione di tutti quelli, che vivono fuori di Essa nella cecità e nell' errore.

Mediante il Patrocinio di sì gran Santo potranno Esse sperare che riuscendo vieppiù gradita al dolcissimo Divin Cuore la loro Perpetua Adorazione ne riportino quì in terra tutto il merito, e la bramata rimunerazione in Paradiso. Si raccomanderanno ancora all' Arcangelo S. Michele, acciò Esso le difenda da tutte le tentazioni, e distrazioni che potesse suscitare il Demonio contro di loro nell' ora della S. Adorazione, e come Zelatore della Gloria di Dio le presenti al Sacramentato Signore come Vittime che debbano consumarsi nel suo Puro e Santo *Amore*.

V. Si rappresenta, e s' inculca alle Religiose di questo Santo Istituto, che l' oggetto stesso dello special Culto, e perpetua Adorazione a Gesù Sacramentato le ammaestra ed efficacemente l' esorta ad essere particolari divote della passione e morte di Ge-

sù, poichè il Sacramento Eucaristico da Loro assiduamente adorato è Memoriale solenne della Passione, e Morte dell' Adorabilissimo Salvatore, il quale lo ha istituito, affinchè nella sua Chiesa si rinnovasse ogni giorno sul Sacro Altare in una maniera incruenta, quello stesso sacrifizio, che una sol volta Egli offerì sull' Altare della Croce, colla sua visibile, e reale presenza e coll' effettivo spargimento del suo Sangue Divino. Perciò ingrata sarebbe quell' Adoratrice, che stando alla presenza del suo Sacramentato Signore nell' ora della sua Adorazione non si volgesse col pensiero a quanto ha Esso sofferto per suo amore, e non lo ringraziasse di cuore per se, e per tutte quelle ingrate creature, che non vi pensano. E molto più lo dovranno fare in ciascun Venerdì dell' anno specialmente nelle tre ore dell' Agonia di Gesù Crocifisso, cioè dalle *ore 18* sino alle *ore 21*. Attenderanno più specialmente in queste ore a meditare gli acerbissimi dolori di Gesù in Croce, le ultime Parole che su di essa proferì, e la di lui Santissima Morte per la salute, e redenzione del Mondo; ed anche le altre Religiose Adoratrici, che non si trovano nell' attuale Adorazione non trascureranno nelle suddette ore del Venerdì di portarsi col pensiere frequentemente al Calvario per accompagnare con pie aspirazioni le Agonie

del Moribondo Gesù e compassionare gli atrocissimi Dolori della sua Divina Madre.

VI. Sia ancora fervorosa, e costante la loro divozione verso i Dolori della Vergine Maria Madre dell' Adorabile Salvadore Gesù Sacramentato. Dopò di Lui Essa è quella, che venerar debbono con tenerezza di affetti supplicandola a volerle tenere ben custodite sotto il preziosissimo Manto del suo Patrocinio; e come in segno del loro maggiore amore ogni giorno non mancheranno di dare a Lei qualche tributo di compassione verso i suoi acerbi Dolori.

VII. Ogni Religiosa Adoratrice, che si presenterà a fare l' Atto di Adorazione a Gesù Sacramentato, pregherà questa Divina ed Amabilissima Signora a vestirla dei suoi preziosi meriti, onde più degna si renda dei sguardi amorosi di Gesù, e sia più accetta la sua Adorazione all' Amorosissimo Divin Cuore.

VIII. E per dimostrare sempreppiù l' amore e la divozione, che devono avere ai Dolori di quest' amorosissima Madre, ogni Religiosa per giro in ogni Venerdì dell' anno dalle ore 21 sino a che si darà principio al Mattutino Le farà compagnia nel suo desolamento, per la morte del suo amato Figlio Gesù, per dare ad Essa come loro particolare Protettrice, il più vivo ed umile attestato di confidenza, e di compassione nella grave afflizione, in cui

trovossi essendo rimasta priva di Gesù, unico oggetto del suo amore. Ciascheduna dunque per turno nel Venerdì a se destinato in un ora di tanto lutto, e tristezza per una Madre così Amabile, attenderà a venerarla, e compatirla trattenendosi per quest'oggetto nel luogo stesso ove stà la Consorella di Adorazione, o in altro luogo, conforme meglio crederassi.

IX. Così pure nella vigilia della Solennità dei Dolori del Venerdì di passione, e nella solenne Commemorazione dei medesimi nella terza Domenica di Settembre dall'ora 21 della vigilia sino che si darà principio al Mattutino nel giorno delle dette Feste sì nel giorno che nella notte per lo spazio di un'ora l'una dopo l'altra faranno lo stesso Esercizio a turno verso sì dolce, ed addolorata Madre. E lo stesso si farà nel Giovedì Santo dal punto, che termina l'esame della Mattina, sino al Sabato Santo all'ora, che cominciano le Sacre Funzioni.

X. Il luogo destinato per fare la Sant'Adorazione a Gesù Sacramentato sarà, per quanto è possibile, situato in modo, che l'Adoratrice Consorella possa vedere il Divin Sacramento esposto, e resti però Essa impedita da poter guardare le persone del secolo, che sono in Chiesa; però si procuri che dalle medesime possano ben capirsi le preghiere

che dalla Religiosa si recitano. Questo coretto dovrà essere in un luogo del Monastero che non sia di passaggio, ed accosto al medesimo vi dovrà essere una stanza, ove possa dimorare la Consorella di guardia ossia di assistenza alla Consorella Orante.

XI. Il turno della Perpetua Adorazione si regolerà così. Principierà a farlo la Madre Superiora, e poi la Vicaria, e qualora queste siano impedite a poterlo fare, la più Anziana, ed indi gradatamente tutte le Religiose, Novizie, e Giovani di Prova.

Vi concorrerà ciascheduna senza ritardo, ma con prontezza e sommo contento al cenno, o avviso, che ne sarà dato, e terminato che sarà il turno, si principierà da capo.

XII. La Madre Superiora, e Vicaria non avendo fatto l' ora di Adorazione nel principio del giro, la potranno fare, allorchè saranno disbrigate dai doveri del loro Officio.

XIII. Questo turno però rimarrà sospeso, quando accaderà l' Atto Comune del Coro, cessando allora l' Adorazione particolare a Gesù Sacramentato di una sola Religiosa, perchè in quel tempo ritrovandosi il Corpo della Comunità innanzi al Divin cospetto del Sacramentato Signore, Essa è quella che lo adora, lo loda, lo benedice, e lo ringrazia.

XIV. Fuori di tal concorso della Comunità, nessuna di loro si farà lecito di manca-

re a quest'atto di suo preciso dovere di Adorare successivamente Gesù Sacramentato: ma mancando volontariamente anche per breve tempo ne farà la penitenza, che le sarà data dalla Madre Superiora.

XV. Nel cambiare che si farà l'ora di Adorazione, la Religiosa, che per turno subentrerà all'Altra, che avrà terminata la sua ora, entrata nel luogo destinato, e genuflessa leggerà a voce alta, ma con affetto, la Penitenza Onorevole, come al Direttorio, ed allora partirà la Consorella, che l'ha preceduta: dopo rimarrà ad orare in silenzio ed in progresso della sua Adorazione dirà a voce alta una, o due delle Orazioni notate nel Direttorio suddetto, ad oggetto che tutti quei fedeli, che si trovino nella Chiesa accompagnino una tale Preghiera cogli affetti dei loro cuori verso Gesù Sacramentato, alla di cui maggior Gloria è questa diretta, come sono puranche la Penitenza Onorevole e le Orazioni giaculatorie.

XVI. L'anzidetto turno del giorno comincerà sempre nella Mattina dopo l'Orazione mentale, e si terminerà all'Esame della Sera. Il turno della Notte sino da questo punto, e si finerà al primo Atto Comune del Santo Rosario.

XVII. Avranno Tutte premura grande di dimostrare un vero trasporto di Amore e di

Google

Zelo, allorchè saranno avvertite di andare ad Adorare il Divin Sacramento con dire: *Sia lodato il Divin Sacramento dell'Altare: Ecco anima mia* ec. come trovasi nel Direttorio pagine .... Così essendo anche fuori dell' attuale Adorazione si ricorderanno di fare spesso l' Atto affettuoso verso l' Adorabile Sacramento, che comincia *Signor mio Gesù Cristo* , conforme si ha nel Direttorio suddetto pagine .... Procureranno di essere diligenti in ciò fare, poichè mostreranno così al loro Sposo Gesù quel vivo, e vero Amore ; che le chiama a fargli continua la loro corte e tributargli i loro ossequj.

XVIII. Pel miglior buon' ordine poi , e quiete di tutte vi saranno alcune tavolette o cartelli, nelle quali s' indica l' ora precisa dell' Adorazione che dovrà farsi nel giorno , e nella notte a Gesù Sacramentato: quali tavolette verranno affisse nel giorno avanti come avviso alle rispettive Celle di quelle Consorelle, che ne sono di giro. Tale avviso riguarda particolarmente quelle Consorelle, che sono attualmente impiegate negli offici di Sagrestia, di Porteria, di Guardia, alla Santa Adorazione, di Economia, ed Infermeria conforme meglio viene prescritto nel Regolamento.

XIX. Quella Consorella , che dovrà fare l' ora di Adorazione dopo la prima tavola dal 1.° di Aprile sino al 1.° di Ottobre preso

che avrà le SS. Indulgenze dopo la Messa Conventuale, andrà in Cella a dormire, e si alzerà in tempo del ringraziamento per far subito la sua ora di Adorazione, dopo della quale si porterà a desinare; e l'Altra, che dovrà succederle, pranzato che avrà, andrà subito a dormire, onde avvertasi bene, che Quella che deve fare l'Atto di Adorazione dopo la prima tavola, vada sempre a pranzo, dopo che avrà terminata la sua ora.

XX. Quelle Consorelle poi, che nella notte dovranno fare la seconda, e terz' ora di Adorazione, vadino a dormire dopo rese le grazie della prima tavola.

Nel Giovedì però vi anderanno quelle a cui tocca fare la prima, e second' ora dopo l'atto del ringraziamento alla SS. Trinità.

XXI. Dal 1.° di Aprile suddetto al 1.° di Settembre quelle Consorelle, alle quali toccherà l'ora di Adorazione dalla mezza notte sino al punto della levata si alzeranno in tempo delle ore di Prima, e Terza, e sarà quindi in arbitrio della Superiora nelle notti più brevi di far dormire ancora tutte quelle, che avranno fatta l'ora di Adorazione anche prima della mezza notte.

XXII. Quelle Religiose, che saranno di officio, ed a cui toccherà l'ora di Adorazione a Gesù Sacramentato nel giorno si regoleranno nel modo seguente.

Nella mattina non dovranno andare all'officio sino che sarà terminato la loro ora di Adorazione. Se poi avranno a farla in tempo di pranzo o dopo, sortiranno allora dall'officio al primo doppio della Messa Conventuale; e Quelle, che la dovranno fare dopo il Vespro, sortiranno dall' officio al primo doppio del medesimo Vespro. Finalmente Quelle, alle quali toccherà farla dopo la Sacra funzione sortiranno dall'officio al primo doppio del Mattutino. Avvertino Esse di star raccolte, e ritirate avanti di andare a fare un sì grande Atto qual è quello di adorare il Sommo Dio Verbo Incarnato nel Divin Sacramento dell' Altare.

CAPO XIII.

DI ALTRI ESERCIZJ SPIRITUALI, E DIVERSE PRATICHE DI REGOLARI OSSERVANZE.

I. Ogni giorno vi sarà una delle Consorelle Adoratrici, che attenderà a fare il suo Ritiro, come trovasi nel Libretto a parte, eccettuati però i giorni della settimana Santa, di Pasqua, di Pentecoste, del Corpus Domini, del Patrocinio di S. Giuseppe, della Festa della solennità de' Dolori di Maria Purissima, di S. Michele Arcangelo, dell' Epifania, del Natale, ed i giorni ancora di Vesti-

zione e Professione, dei SS. Esercizj, e quando v'è lo Straordinario. Qual Ritiro principierà dalla Madre Superiora, qualora non resti occupata, e quindi gradatamente tutte le Altre sino all'ultima Giovane che si trova in Prova.

II. Ciò si farà con tutto lo zelo ed impegno per vieppiù coltivare lo spirito nella pratica di tutte le vere, e sode virtù, e giungere per mezzo di queste, colla Grazia di Gesù Cristo, a Santificare l'anima propria.

III. Nel giorno in cui toccherà questo Santo Ritiro, la Religiosa sarà occupata nell'orazione, nel raccoglimento, e farà delle visite al SS. Sacramento, convenendo ancora col Corpo della Comunità agli Atti Comuni del Coro, Processioni, Comunione, e Mensa.

IV. In ogni Venerdì della settimana avanti di fare il primo Atto Comune della Mattina, si farà dalle Religiose la disciplina recitando il *Miserere* colle preci, che sono notate nel Regolamento; qual'esercizio di penitenza nel Venerdì Santo continuerà per lo spazio di tre *Miserere*, senza però le altre preci suddette, le quali non si diranno neppure da Quelle che debbono adempire una tale mortificazione da per se sole non avendo potuto intervenire al detto Atto colla Comunità, onde in luogo delle medesime diranno due volte il *Miserere*.

V. In ogni anno si daranno gli Esercizj Spirituali per dieci giorni. Dovranno darsi da un Sacerdote o Secolare, o Regolare, come meglio sembrerà al Superiore, cui si appartiene il destinarlo, il quale nel dare questi Santi Esercizj potrà fare ancora da Straordinario.

VI. Si dovrà poi regolare in modo che non impedisca alle Religiose gli Atti Comuni, specialmente quelli del Coro; poichè omettendosi si verrebbe a mancare di dare a Gesù Sacramentato la dovuta Lode nelle ore già fissate, nelle quali i fedeli concorrono con maggior frequenza ad adorarlo. Dovranno perciò stabilirsi per tale oggetto o le ore della Mattina dalla fine dell'Orazione sino alla Messa Conventuale; o quelle del Giorno dalla fine del Rosario, sino al Mattutino.

VII. In tutt' i tempi dell' anno andranno a desinare dopo l' esame di coscienza della Mattina. A cena poi dal 1 di Quaresima, sino al 1 di Novembre vi anderanno dopo la Sacra funzione; e dal primo di detto Mese, sino all' ultimo giorno di Carnevale vi anderanno ad un' ora di notte; resta però ad arbitrio della Superiora di poterle fare andare immediatamente dopo la Sacra Funzione anche in questo tempo.

VIII. Sarà permesso alle Religiose perpetue Adoratrici di sollevarsi con un poco di

ricreazione nel tempo, e nel modo che quì appresso verrà indicato. Dalla Festa di Pasqua in cui comincia il riposo del giorno, sino al primo di Ottobre, in cui termina, si tratterranno dopo il pranzo per mezz' ora in ricreazione; la quale compita anderanno a riposare sino all' ora di Vespro. Dal dì 1 di Ottobre in poi sino al giorno di Pasqua la detta ricreazione sarà allungata per lo spazio di un' ora circa. Parimenti da Pasqua sino al primo di Novembre vi sarà altra mezz'ora di ricreazione prima di Mattutino; questa però ne'giorni più brevi, cioè dal primo di Novembre sino all' ultimo giorno di Carnevale si trasporterà alla sera, e si farà dal punto che finisce la Sacra Funzione sino all'ora di cena. Sempre però se la Madre Superiora non disponga altrimenti; onde se si vada a cena dopo la Sacra Funzione, la ricreazione si tralascia andandosi invece a riposare più presto. Se pure la Superiora per giuste ragioni non credesse ancora nell' epoca suddetta cioè dal dì di Tutti i Santi sino a Pasqua di permetterla avanti il Mattutino, il che si lascia alla prudenza, e discrezione della medesima.

La detta ricreazione si faccia in comune ed a quest'oggetto verrà destinata una Stanza opportuna. Sia in arbitrio per altro della Superiora fare ricreare le Religiose o nel Giar-

Google

dino, o in altro luogo dove essa crederà. Resti parimenti in sua libertà dispensare alcuna d' intervenirvi per qualche giusto motivo. Si proibisce in tal tempo di fare discorsi del secolo, di dare novità, e di domandarne, non essendo tal cosa appartenente al fine ed allo stato Religioso, e se alcuna mancasse su di ciò ne dirà la colpa alla Superiora. In questo tempo però non lasci di assistere alle Religiose radunate insieme o la Madre Superiora, o la Madre Vicaria, o altra Religiosa Anziana dalla Superiora medesima destinata.

IX. Non trascurerà ancora la Madre Superiora, o Vicaria, ed in loro mancanza un Anziana delle più prudenti ed osservanti, dalla suddetta Superiora destinata, d' invigilare che nel tempo in cui riposa la Religiosa Comunità, non si manchi a fare col solito buon ordine la Sant' Adorazione, e la guardia alla medesima; ed invigilerà ancora negli offici di Sagrestia, Porteria, Cucina, ed altro, acciò tutto vada in ordine, e sopra le Serve di Maria, che non debbano girare qualora non siano occupate nelle loro faccende.

X. Non sarà permessa la ricreazione della sera nel tempo di Quaresima, e dell'Avvento. Nella novena poi della Pentecoste, e del Corpus Domini, nel Settenario de' Dolori di Maria Santissima in Settembre, e nel tempo

degli Esercizj si lascerà non solo quella della sera ma anche quella del dopo pranzo.

XI. In tutt'i Giovedì non si lascerà di fare alla SS. Trinità l' Atto di Ringraziamento, come sta nel Direttorio, pel dono fattoci dell' Augustissimo Sacramento dell' Eucaristia: si dovrà questo praticare circa le ore due di notte, andandovi preventivamente la Religiosa Comunità, e se ne darà il segno col suono delle campane a doppio.

XII. Tra di loro vi sarà la Santa Costumanza di salutarsi colla giaculatoria *Sia lodato il SS. Sacramento*, e si risponderà *In ogni momento*. Così procureranno di fare anche dovendo trattare con persone di fuori del Monistero.

XIII. Sì nel chiamarsi, che nel rispondersi ognuna userà la voce sommessa, e dovendo chiamare qualche Religiosa, che dimora in Cella, dia un piccolo cenno alla porta della medesima e dirà la suddetta giaculatoria *Sia lodato il SS. Sacramento*, e risposto che quella avrà, le dirà in pace quello, che deve dirle.

XIV. Tre volte al mese la madre Superiora farà dire la colpa com' è prescritto nel Regolamento. La prima alle Religiose. La seconda alle Novizie e Giovani di Prova. E la terza alle Serve di Maria. In ciascuna delle volte farà loro un esortazione proporzionata al loro stato, ed obbligazioni, insinuando

loro la regolare osservanza, avvertendo qualche difetto, che vedrà commettersi, animandole alla virtù, ed alla vita interiore, e tutt'altro che le suggerirà lo spirito del Signore.

XV. Per coltivare lo spirito di raccoglimento procureranno le Religiose Adoratrici in ogni Giovedì, e Venerdì, e nelle principali novene dell' anno di stare più raccolte in Dio, e ritirate in loro stesse. In quei tempi poi di maggior raccoglimento, in cui non è permessa la ricreazione nè della sera nè del dopo pranzo, com' è indicato nel N.° X di questo Capo, potrà la Madre Superiora assegnare alle Religiose disoccupate qualche giorno, o qualche mezza giornata, in cui sia loro permesso di trattenersi alla presenza del Sacramentato Signore facendo così il dolce ufficio di Maddalena, che ascoltava ai suoi piedi la sua divina voce. Avranno l' avviso alla porta delle Celle del giorno, che ne sarà a ciascheduna destinato.

XVI. Si avrà molta divozione al Patriarca S. Giuseppe, e si solennizzerà col maggior impegno che sarà possibile la Festa del suo Patrocinio. Si farà anche in suo onore qualche divoto ossequio nel di lui mese, che è il mese di Marzo. Parimenti sia tenera e speciale divozione all'Arcangelo S. Michele, come Protettore e Difensore del S. Istituto, e perciò nel dì 29 Settembre si solennizzerà la di lui Festa.

XVII. Allorchè alcuna Religiosa Adoratrice sarà vicino a morte tutte le Sorelle anderanno ad accompagnare il S. Viatico con molta divozione, ed ognuna pregherà Gesù Sacramentato Amantissimo delle anime nostre a volersi degnare di consolare e riempire di gaudio la sua Sposa nel passaggio, che deve fare da questo Mondo al Cielo.

Comunicatasi che sarà, esige la carità tenera e particolare, che regnar deve tra loro conforme al Divin Cuore di Gesù, che ponendosi in agonia si avvertano dalla Madre Superiora quelle, a cui toccherà per turno l'ora di Adorazione al Santissimo Sacramento, acciò preghino particolarmente per la loro Moribonda Consorella persino che sia passata da questa vita, servendosi delle preghiere che a quest' effetto si trovano notate nel Direttorio della Perpetua Adorazione.

XVIII. Finalmente con tutta esattezza, e fedeltà adempiranno a quanto si trova prescritto nel Regolamento e nel Direttorio della Perpetua Adorazione contenendosi ne' medesimi ciò, che praticamente dovranno osservare in corteggiare, lodare, adorare, benedire, e ringraziare Gesù Sacramentato, ed in venerare la Divina sua Madre Vergine Addolorata, il suo purissimo Sposo S. Giuseppe loro Guida, e Maestro della sudetta Perpetua Adorazione, e l' Arcangelo S. Michele come Protettore e Difensore del Santo Istituto.

CAPO XIV.

DELLE ZITELLE SERVE DI MARIA PURISSIMA.

I. Si è giudicato opportuno in questo S. Istituto di Perpetua Adorazione di Gesù Sacramentato che vi siano per le cure più laboriose del Monastero alcune Zitelle, che avranno il nome di Serve di Maria in quel numero, che n' esigerà il bisogno. Esse non faranno professione alcuna.

II. Avrà premura la Superiora di poterne avere di quelle, che sappiano anche ricamare, e lavorare i fiori per uso della Chiesa, che sappiano lavorare le scarpe, e fare il griccio, lavorare da sarte, e di queste potrà averne in Monastero una o due per sorte; le quali poi si potranno impiegare in ajuto della Sagrestia, Infermeria, Panneria di lana e di bianco, nell' officio del Refettorio, ed in altre faccende di minor fatiga. Qualora non si trovassero queste giovani ne' luoghi, ove sono stabiliti i Monasteri, potranno aversi dagli altri Monasteri del nostro S. Istituto.

III. Procurerà di avere ancora le altre Serve di Maria per impiegarle per le altre fatiche più laboriose, cioè cucina, bucato, forno, orto, ed in altre faccende necessarie al servizio della Comunità.

IV. Prima di riceverle per gli oggetti in-

dicati si dovranno prendere le più esatte informazioni per assicurarsi, che siano di onesta nascita, e di buoni costumi, di temperamento robusto, e di natura docile, acciò si possano prestare volontieri, e con profitto in tutto quello che dovranno eseguire a seconda dell' officio loro addossato da chi presiede al governo della Religiosa Comunità.

V. Ma benchè concorrano tali requisiti nondimeno ad oggetto di riceverle, si dovrà convocare il Capitolo, perchè è ben giusto che ognuna delle Religiose sappia le qualità, e disposizioni della Serva di Maria, che si vuole introdurre, la quale benchè ammessa, se riuscisse poi d' inquietezza, e di pregiudizio alla regolare osservanza, dopo di averla con tutta carità ammonita, e minacciata ancora di essere mandata via, e di avere altresì usate tutte le cautele e mezzi onde ciò non accada, non emendandosi, tutte le Vocali si raduneranno in Capitolo ad effetto di dare il loro voto per la dimissione della medesima. Qui però si esortano le Religiose a farsi guidare dall' istinto della vera carità tanto per la giovane Serva di Maria, quanto pel zelo della santa osservanza.

Farà perciò di tutto la Madre Superiora, che una tale dimissione dal Monastero succeda nell' estremo caso, particolarmente se fossero degli anni che detta Serva di Maria avesse servito il Santo luogo.

VI. Le sunnominate non saranno obbligate a portare dote di sorte alcuna, perchè devono prendersi per impiegarsi nelle fatiche, ma solamente avranno a portare la necessaria biancheria, ed il letto compito, se potranno.

VII. Di quanto esse porteranno si farà esatta nota, e rispetto alla biancheria verrà questa riposta in luogo separato nella Panneria col nome delle rispettive Zitelle, alle quali spetta; quale biancheria verrà loro somministrata dalle medesime Religiose Pannare.

VIII. E perchè tutto vada con ordine e perfetta pace le suddette benchè Serve di Maria dovranno uniformarsi alla perfetta vita comune; e se alcuna non vi si volesse soggettare sia licenziata, e dimessa, e siale consegnata quella biancheria, che esisterà appartenente ad essa col letto. Sarà poi in arbitrio della Madre Superiora di dare alla medesima per amor di Gesù Cristo qualche altra cosa in danaro, o in roba secondo le diverse circostanze.

IX. Siano mantenute durante il loro servigio di tutto quello che loro abbisogna, e persistendo elleno in questa Religione sino alla morte abbiano gli stessi suffragi conforme si fanno alle Religiose Adoratrici; similmente sarà loro prestato tutto ciò che possa ad esse occorrere, sì nell' infermità che in altri bisogni della vita.

X. Affinchè le medesime siano bene istruite nella dottrina Cristiana, pietà e divozione, come ancora in quello che riguarda l' osservanza del S. Istituto proporzionata però al loro stato, la Madre Superiora destinerà ad un tal effetto una Religiosa, che con tutta carità secondo il bisogno le istruisca, come anche insegni loro con qual disposizione si devono accostare a ricevere i SS. Sacramenti, ed ascoltare la Santa Messa, indicando loro la maniera di mantenersi alla Divina Presenza con fare frequenti aspirazioni e giaculatorie a Gesù Sacramentato, ed impiegarsi di buona voglia nelle loro fatiche per suo amore, affin di meritarsi la vita eterna, come meglio dicesi nel Regolamento.

XI. In tutti gli offici ne' quali saranno impiegate vi sarà una delle Religiose Adoratrici, che come prima di officio invigelerà, acciò operino con tutta puntualità; ed adempiano ai loro doveri, e disimpegnato che avranno il loro officio e faccende, ognuna dimorerà nella propria stanza occupandosi in quei lavori, che verranno loro dati dalla Madre Superiora.

XII. Se occorresse alcuna di loro alle cuciniere per ajuto, o in altre faccende; si prestino subito, e facciano tutto con attenzione e silenzio: osservino ancora esse ciò che si ordina nel Capo X. num. I. della Santa Re-

gola, e siano regolate ancora nello scrivere, e ricevere lettere da propri parenti, o nel parlare con loro; conforme è stato prescritto alle Religiose Adoratrici.

XII. Invigilerà la Madre Superiora, o Vicaria, che dette Zitelle ogni giorno ascoltino la S. Messa, che ricevino i Santi Sacramenti con disposizione. Non trascurerà ancora d' invigilare quando sono insieme nelle faccende, acciò parlino con voce bassa, e con pronta obbedienza di una coll' altra a tutto adempiscano; e però sarà bene, che in simili circostanze recitino il Santo Rosario, o la corona della Vergine Addolorata, perchè come sue serve, e divote impetri loro la Gran Signora da Gesù Sacramentato la grazia di rettamente operare.

XIV. Saranno vestite tutte uniformi dell' abito di Maria Vergine Addolorata, quale abito sarà benedetto dal Padre Confessore, avutane la facoltà, ed alla presenza sua, e dell' Adoratrice Comunità sarà ognuna vestita del medesimo dalla Madre Superiora nella stanza della Comunione.

XV. Il detto abito sarà nero, o di lana o di tela secondo i tempi, in testa poi porteranno la cuffia col soggolo liscio, benda, e soprietto bianco, inamidato unicamente d' avanti, tutto però ordinario.

XVI. E perchè abbiano un maggior ajuto per le anime loro in ogni festa una di esse farà a turno il ritiro conforme si pratica in questo Santo Istituto, assistita dalla Religiosa destinata alla loro istruzione.

CAPO XV.

DEL DIGIUNO, E DELLA COMUNE REFEZIONE.

I. Acciò apparisca in qualche modo nelle loro membra la vita mortificata di Gesù Cristo procureranno di fare con tutta esattezza il Santo digiuno nella comune Quaresima. Nelle Vigilie, che occorrono fra l'anno, e che sono comandate, in tutti i Venerdì eccettuati quelli che si prescrivono nel Regolamento, e nella Novena precedente alla Solennità del Venerabilissimo Corpo del Signore. Ma in questi tempi, in cui non vi sia precetto ecclesiastico, potrà la Superiora dare la sera qualche cosa di più della Quaresima.

II. A questa mortificazione tanto gradita a Gesù Cristo si uniformeranno anche le Giovani in qualche giorno della settimana ad arbitrio della Superiora sebbene non abbiano compito l'anno 21 di loro età; e ciò apporterà loro il vantaggio di ben adempirlo, quando vi saranno obbligate.

III. Non vi saranno tenute quelle Consorelle, che si trovano attualmente inferme, oppure soffrono qualche corporale indisposizione. Esse ne potranno esser dispensate a giudizio del medico se trattasi di digiuno di precetto Ecclesiastico, ed a giudizio della Superiora se è digiuno di osservanza regolare.

IV. Rispetto ai Cibi da usarsi nella Quaresima, e negli altri giorni di digiuno Ecclesiastico si starà a quello, che ordina la S. Chiesa, per Essa il Supremo suo Capo, fermo sempre l'obbligo del digiuno. Nel Venerdì, e Sabato si farà uso degli Uovi, latticinj, e magro ad arbitrio della Superiora. In tutti gli altri si mangerà di grasso.

V. La posata di cui si serviranno per mangiare sarà per tutte uniforme, di argento, ma che non oltrepassi il prezzo di scudi 5; lisce, senza niun lavoro.

VI. Tanto alla prima, che alla seconda tavola non si tralascerà la lettura delle vite dei Santi, o di altri libri conducenti all'esercizio della virtù, ed alla santificazione dello Spirito. Viene inteso per vita dei Santi le vite di tutte quelle anime, che hanno caminato per la via della perfezione, per eccitarsi ad imitare tutte le virtù, che hanno Esse praticate.

VII. Nella Quaresima, ed in tutt' i Venerdì dell'anno nella cena della sera si leggerà alcuna cosa sulla Passione del Salvatore. Così

nelle Festività occorrenti, e nelle vigilie potrà leggersi alcuna cosa appartenente a quella Solennità, come si farà nell' Avvento sul Mistero del S. Natale.

VIII. In Refettorio non vi sarà mai dispensa di Silenzio, nella prima, e seconda tavola, e le Religiose sedendo a mensa mentre nutriscono il corpo, procureranno ancora di nutrire lo spirito, ascoltando attentamente la lezione, che si fa, e sollevando spesso la mente, ed il cuore a Dio con pii desiderii, ed affetti. La sopraindicata lezione dovrà continuare sino che dalla Madre Superiora, o altra in sua vece sarà dato il cenno col Campanello.

CAPO XVI.

DEL SILENZIO.

I. Il Silenzio è uno dei mezzi necessari a mantenere l'interno raccoglimento, e ad evitare la dissipazione dello spirito: oltre di che col parlare talvolta fuori del bisogno si dà motivo a dissapori, e contese, che turbano la bella pace del Chiostro, e perciò le Religiose Adoratrici osservino il Silenzio nei luoghi, e nelle ore prescritte, e siano anche caute, ed attente in parlare, quando loro è permesso. I luoghi in cui il Silenzio è perpetuo, ed indispensabile sono il Coro, in tem-

po degli Atti Comuni, i Dormitorj sempre, ed il Refettorio nella prima e seconda tavola sì la mattina, che la sera, come si è detto nei capitoli rispettivi.

Pei tempi poi sarà stabilita un'ora la mattina, un'altra il giorno, e tutta intera la notte cioè dalla fine dell' esame della sera sino alla sveglia della mattina. In tali ore il Silenzio si osserverà non solo ne' sopraindicati luoghi, ma anche negli altri.

II. Non si parlerà dunque in tempo di Silenzio senza una precisa necessità, nè a voce alta, perchè si farebbe rea di scandalo, o almeno recherebbe disturbo alle altre Consorelle Adoratrici, quella Religiosa che trasgredisse il Silenzio nelle ore, e nei luoghi stabiliti, come anche si ordina nel Capo X di queste Costituzioni.

III. Attenderanno pertanto tutte a stare con compostezza, e ritiramento in Cella, ove dopo gli Atti Comuni del Coro, e l' esecuzione dei rispettivi offici dovranno dimorare, e non uscirne, se non per necessità ed Ubbedienza.

IV. Con altrettanta, e maggior premura avrà ciò a farsi in Coro, in cui le Religiose Adoratrici si guarderanno a non proferir parola; poichè dal salmeggiare con attenzione, e fervore dipende il dare la vera gloria, e compiacimento a Dio colla Lode, la quale, col-

l' evitarsi al possibile le distrazioni, terrà il loro spirito unito al Sacramentato Signore, vita centro, e loro tutto.

V. Per isfuggire ogni mancanza di Silenzio in Coro la mattina prima di uscirne si leggerà il Calendario da una Religiosa destinata, ad oggetto di osservar bene cosa debba dirsi, o farsi nell' Ufficio Divino del giorno seguente, e così le Religiose ne restino avvertite, e non succedano degli errori, ed inesattezze, che darebbero luogo, e motivo di parlare.

VI. Rispetto al Segno che dovrà darsi dell' ora di Silenzio della mattina sarà regolato secondo l' Orario. Nel giorno poi se ne darà il cenno finito che sia il Rosario. Nelle giornate più brevi, se non vi entri l'ora intiera, durerà da questo punto sino al primo doppio del Mattutino. Si eccettuano le Domeniche e tutte le Feste in cui resta sospeso questo Silenzio, si della mattina, che del giorno, come pure ne' giorni di Vestizione e Professione. Quello poi della notte, da dopo l'esame della sera sino alla levata, si osserverà da tutte senza eccezione del giorno, e sarà egualmente rigoroso.

VII. A questo rigoroso Silenzio non saranno tenute le Consorelle Infermiere, nè quelle occupate negli offici, le quali potranno parlare secondo i bisogni, che hanno pel loro

officio, e non per altro, ma bensì a voce bassa, e non mai alta. E così sarà per le Maestre nell' istruire le Novizie, e Giovani di prova.

VIII. Farà buon uso di questo Capitolo quella Religiosa, a cui sarà dato l'avviso di visitare le Consorelle Inferme parlando con Esse a voce bassa da non recar noja all'Ammalata.

CAPO XVII.

DELLA CHIESA.

I. La Chiesa, per quanto è possibile, dovrà essere ornata con proprietà, e decenza conforme ben richiede la Maestà del Celeste Sposo, che vi dimora, come in sua Casa, ed esposto in Trono di grazia.

II. Si dovrà perciò aver cura che in tutto vi risplenda la pulizia, più che la ricchezza e soverchio lusso negli addobbi utensili e Sacri Arredi.

III. Vi sarà a capo della medesima un Altare ben grande, sopra del quale nelle ore diurne sarà esposto il Santissimo Sacramento con quella quantità di cera prescritta dalle Sacre Rubriche, e nella notte sarà chiuso nel Sacro Tabernacolo.

IV. In uno degli Altari della Chiesa si conserverà il Santissimo Sacramento per la Comunione delle Religiose Adoratrici, delle Consorelle Inferme, e dei Fedeli che si presenteranno per riceverla. Detto Altare sarà, per quanto è possibile, in un luogo appartato, e vicino alla Stanza della Comunione, la quale dovrà essere nell' interno del Monastero. Ed in questo, e negli altri Altari minori si daranno al popolo le Ceneri nel primo di Quaresima.

V. Tre sole Messe si diranno nell'Altare, dov' è esposto il Santissimo Sacramento, cioè la prima Messa, quella di Religione, e la Conventuale.

VI. Le quotidiane Esposizioni di Gesù Sacramentato resteranno sospese nella Domenica delle Palme dopo la Sacra Funzione della sera sino al termine della Messa del Sabato Santo, in cui si riassumeranno.

Nel giovedì Santo si porrà il S. Sepolcro, e nei seguenti due giorni si faranno le sacre funzioni siccome pratica la Santa Madre Chiesa qualora la Chiesa sia tale, che non esiga di esser ripulita, ed imbiancata, o vi siano altre circostanze, per cui non possono eseguirsi le accennate funzioni.

VII. Riguardo poi alle benedizioni delle Candele nel dì della Candelora, delle Sacre Ceneri nel primo di Quaresima, e dei Rami

di Olivo nella Domenica delle Palme, ed al bacio del S. Bambino nella notte del S. Natale: tutte queste funzioni si faranno nella Stanza del Comunichino, e le Palme, le Candele, le Ceneri, ed il Santo Bambino si daranno dallo sportellino del suddetto Comunichino. Se però nella surriferita Stanza non potessero farsi le suddette Benedizioni, nè per lo sportello del medesimo darsi le sopraccennate cose, allora tutto si farà in Chiesa, e si darà quanto deesi per la grata della Vestizione e Professione; in tal caso però si faccia tutto prima dell' Esposizione.

VIII. Resterà puranche sospesa l'Esposizione di Gesù Sacramentato nell' occasione di Professione, e Vestizione di qualche Giovane, e della morte di qualche Consorella, persino però che durerà la funzione, la quale finita nuovamente si esporrà a pubblica Venerazione secondo il solito, come dicesi nel Regolamento.

IX. In ogni Chiesa delle Religiose Adoratrici si celebrerà con gran solennità il giorno anniversario, in cui è stato stabilito il Monastero, cioè quello in cui si sono incominciate le Sacre Esposizioni; ed in tal circostanza sia permesso far recitare un Discorso analogo da qualche Sacerdote: dovranno insieme rendersene le grazie al Signore coll'Inno *Te Deum*. Si permette ancora che in occasione

di Vestizione e Professione possa farsi alcun Discorso nel principio della funzione. Sia pure a disposizione della Superiora potersi fare qualche Fervorino prima della Benedizione nelle Solennità dell' anno.

X. Vi sarà nel luogo più comodo della Chiesa una grata piuttosto grande con suo sportello composto della grata medesima, che ben chiuda. Sarà chiusa poi la detta grata dalla parte interiore con porte di legno, fermate a chiave. Quali chiavi resteranno sempre ben custodite presso la Madre Superiora, che non permetterà di aprirsi se non nelle Vestizioni, e Professioni, nella morte delle Consorelle Adoratrici, e nella ricorrenza delle Funzioni accennate di sopra al num. VII.

XI. Avverta la Superiora che la stanza ov'è posta la Grata per Vestizione e Professione sia comoda in modo che possa esser capiente, per quanto è possibile, dell' Adoratrice Comunità, che deve assistere alle Funzioni, che vi si debbono fare.

XII. Per riporre il Santissimo Sacramento sì nella settimana Santa come in quelle sere, nelle quali si fanno maggiori pulizie nella Chiesa non si tralasci di destinare un luogo adattato, e proprio col suo Ciborio, che corrisponda al di dentro del Monastero, e questo potrà essere anche nella stanza del Comunichino, dove più tranquillamente, e con

maggior quiete potrà eseguirsi il giro della Sant' Adorazione a Gesù Sacramentato.

XIII. Per comodo delle Consorelle Inferme, che sono in convalescenza, e per apprestare ad Esse la S. Comunione, ed il Santissimo Viatico, quand' occorre, si formerà una Cappella esterna nel piano superiore del Monastero che corrisponda per quanto è possibile all' Infermeria, dove il Confessore poss' andare per la parte della Chiesa senz' essere obbligato a rompere la Clausura. In questa Cappella esteriore si terrà il Santissimo Sacramento all' oggetto indicato, onde vi sarà pure il finestrino per la S. Comunione, con due sportellini di dentro, e di fuori chiusi a chiave, tenendo tali chiavi una la Superiora, e l' altra il Confessore, ed un gratino con doppia ferrata ad uso di Confessionale, per sentirvi le Confessioni delle Consorelle Convalescenti suddette. Tuttociò s' intende se vi sia luogo adattato per essere ben' eseguito, e con tutte le dovute cautele.



CAPO XVIII.

DELLA COMUNIONE, E DEL LUOGO OVE DEVE RICEVERSI.

1. Per la Comunione della Religiosa Comunità saranno stabilite due stanze, una nell' interno del Monastero, ed un altra esterna, che abbia comunicazione colla Chiesa, e per quanto sia possibile accosto all'Altare, ove conservasi Gesù Sacramentato per la Comunione dei fedeli.

Nel muro, che divide le due sopradette stanze, vi sarà una grata di circa palmi 4 di altezza, e di larghezza palmi 5 circa. In mezzo della medesima vi sarà uno sportellino alto circa un palmo e largo alquanto meno. Sarà di lama di ferro, o di altro metallo chiuso a chiave, qual chiave sarà sempre custodita dal Confessore. La sopradetta grata sarà chiusa da uno sportello di legno dalla parte interiore amovibile, che non dovrà togliersi, se non in occasione di Esercizj Spirituali, o di Vestizione delle Serve di Maria o di altre Sacre funzioni.

Vi sarà pure dalla medesima parte interiore un altra porta di legno chiusa similmente a chiave, la quale resterà sempre affidata alla Madre Superiora, che solo la consegnerà per la Comunione, e per le Funzioni anzidette.

II. Se per caso la stanza esteriore del Comunichino non potesse esser contigua all'Altare della Chiesa, ove conservasi Gesù Sacramentato, in tal caso nella medesima stanza potrà esservi un Altare, dove possa egualmente riporsi il Santissimo Sacramento per la Comunione delle Religiose.

III. Espressamente si proibisce, che pel finestrino della grata del Comunichino possa darsi fuori sort'alcuna di roba, nè parlare con chiunque sotto qualunque pretesto, o motivo; poichè unicamente essa servir deve per dare la Comunione all' Adoratrice Comunità, e per le altre Sacre Funzioni, onde ne rest'incaricata la coscienza della Superiora, perchè non accada altrimenti, nè consegni la chiave per aprirla, se non per gli oggetti indicati, come già si è detto.

IV. In tutt' i Giovedì, e Domeniche dell' anno, e nei doppi di prima, e seconda Classe, sì le Religiose, che le Novizie, e Giovani di prova dovranno fare la santa Comunione di Regola. Puranche le Serve di Maria potranno comunicarsi in tali giorni.

V. Sarà permesso, sempre però a disposizione del P. Confessore, che le Religiose, e le Novizie possano fare la Comunione quotidiana, purchè attendano a meritarsela coll'esercizio delle sode, e vere virtù, coll' osservanza esatta della santa Regola, e col racco-

glimento del proprio spirito, che innalza a Dio, e distacca da se stessa, e dal Mondo.

VI. Le Giovani di prova si contenteranno di far la Comunione come si è detto al num. IV. In tutte le novene però dell' anno resti ad arbitrio del Padre Confessore di poterla permettere anche ad Esse ogni giorno. Quello che qui si dice delle Giovani di prova s'intenda anche per le Serve di Maria.

VII. Si farà dalle Religiose impiegate negli offici la prima comunione, terminato il Rosario. Ad Esse si uniranno ancora le Serve di Maria ne' giorni, che tocca loro di farla. L' altra Comunione poi sarà fatta da tutte le altre Religiose, e Novizie dopo il quarto d' ora di meditazione.

VIII. Sia di avviso, che se la stanza anzidetta del Comunichino non si credesse adattata per darvi i Santissimi Esercizj, in tal caso se ne elegga un altra più conveniente, ed in questa si faccia quello stesso, che si è detto infine del num. I. di questo Capo riguardo alla grata grande, la di cui chiave però non consegnerà la Madre Superiora per aprirla, se non nella circostanza in cui debbono darvisi i suddetti Santi Esercizj, onde resta proibito alla medesima di far servire questa grata ad altro uso, fuorchè a quello a cui qui si è destinata.



Digitized by Google

CAPO XIX.

DEL CONFESSIONARIO, E DEL MODO CON CUI DEBBONO ESSERE REGOLATE LE CONFESSIONI, E LE CONFERENZE.

I. Il luogo ove ha da stare il Confessore, per ascoltare le Confessioni di tutta la Comunità, sarà in una stanza di comunicazione colla Chiesa, per quanto si potrà libera, e ritirata, di modo che non si possa sentire: e questa corrisponderà al di dentro della Clausura in un' altra stanza, in cui le Monache devono venire a ricevere il Sacramento della Penitenza; e perchè Esse possano starvi con comodo, e libertà si baderà, o che la detta stanza ne abbia un' altr' appresso per trattenervisi quelle che attendono di andare alla Confessione, oppure se debbono restare tutte nella stanza medesima, vi si faccia la piccola divisione di uno stanzino, ove possa rinchiudersi quella che deve confessarsi. Ciò potrà anche farsi nella stanza del Comunichino, se fosse giudicata a proposito.

II. Nel muro dunque che divide le due Stanze interna, ed esterna si farà un piccolo finestrino munito di due ferrate, cioè una di ferro a modo di grata, e l'altra sia una lama di ottone bucata a forma di croce, e ben fitta, come si usa ne' Confessionarj, e dalla

parte delle Religiose sarà coperta con tela nera a due doppj.

III. Il suddetto stanzolino, o stanza che possa essere, sarà serrato a chiave, quando non accadono le Confessioni, e la chiave sarà portata dalle Sagrestane alla Superiora per poi riprenderla ne' giorni delle Confessioni.

IV. Nel medesimo luogo del Confessionario dovrà esservi un piccolo ruotino per comodo di potervi passare alcuna cosa.

V. Ed acciocchè tutte possano essere istruite nella via della perfezione, ed abbiano quel pascolo, che bramano in conferire le cose della loro coscienza, vi sarà, oltre le riconciliazioni ordinarie, il turno delle Conferenze, che comincierà dalla Madre Superiora, e quindi gradatamente sino all'ultima Giovane, che si trova in prova, una per giorno. Oltre questa dovrà ascoltare il Padre Confessore anche quella che è di ritiro.

VI. Tutta la Comunità poi dovrà essere riconciliata due volte la settimana, onde si comincierà il primo giro delle Confessioni il Martedì, e terminerà il Mercoledì. Il secondo comincierà il Venerdì e terminerà nel Sabato. Il giro delle Confessioni sarà regolato nel modo seguente.

VII. Nel Martedì, e Venerdì finita la colazione, le prime ad andare a riconciliarsi saranno quelle, che sono di guardia, e di Ado-

razione cioè la seconda e terza della mattina. Di poi l'Economa, e le tre Sagrestane, le tre Portinare, le Accompagnatrici, le Infermiere, e tutte le altre che sono di ufficio nella mattina. Indi quella di guardia del giorno, le due, o tre che sono di Adorazione del dopo Vespro. Così pure le Sagrestane, le Portinare, le Accompagnatrici, le Infermiere, l'Economa, colle altre che sono di ufficio nel giorno.

VIII. Nel Mercoledì, e Sabato, se non ancora è terminato il giro, dopo la colazione vi anderanno prima quelle, che potessero essere assegnate per la seconda e terza Adorazione della mattina, e le altre della prima e seconda e terza dopo il Vespro. Le Serve di Maria si confesseranno il Mercoledì, e Sabato a comodo del Confessore.

IX. La Religiosa, che è di ritiro, sarà ascoltata dopo l'Atto Comune del Vespro nell'ora più comoda pel Padre Confessore. Nei giorni poi di riconciliazione sia in sua libertà di sentirla pure in tempo del Mattutino. Ascolterà poi quella di Conferenza la mattina dopo la colazione. Nei giorni di riconciliazione della Comunità, cioè nel Martedì e Venerdì potrà sentirla quando avrà compito il giro di quelle di ufficio come dicesi al numero VII, e nel Mercoledì e Sabato finito che sia il giro della Comunità escluse le Serve di Maria, che potranno confessarsi di poi.

Sia in arbitrio del Padre Confessore però di poter ascoltare quella di Conferenza in tutt' i giorni, nella mattina in tempo del Rosario, o in tempo di Prima e Terza, come pure di sospendere la Conferenza in quei giorni in cui si trovasse più affollato per le riconciliazioni comuni, e sia parimenti in suo arbitrio di cominciare il giro delle riconciliazioni il Lunedì, e Giovedì, se il numero della Comunità richiedesse più lungo tempo, o se il Confessore lo giudicasse opportuno per le diverse circostanze, che possono darsi.

X. La Serva di Maria a cui toccherà di fare il ritiro nei giorni festivi, potrà confessarsi nel giorno avanti, oppure la mattina stessa prima della Comunione, come resta più comodo al Confessore. Volendo dare anche ad esse la soddisfazione di conferire col Padre Confessore a più bell' agio le cose dell' anima loro, potrà permettersi che il medesimo Confessore ne ascolti per giro una per settimana in quel giorno, che egli destinerà.

XI. Tutte quelle Religiose, che sono di officio, delle quali si è parlato al numero VII. non andranno nella mattina nei rispettivi loro offici, se non dopo che si sono confessate, supplendo per Esse in tal tempo quelle che sono compagne di officio; e qualora queste non vi fossero, chiuderanno, se sono Sagrestane la ruota della Sagrestia, o della Porte-

ria se sono le Portinare. Negli altri offici si farà supplire ad una delle Serve di Maria, già assegnata per questa circostanza.

XII. Si proibisce espressamente che stando le Religiose nella stanza contigua al Confessionario per confessarsi facciano discors' inutili, e non sia lecito di parlare, se non di cosa di precisa necessità.

XIII. Nel tempo dei Santi Esercizj e quando vi sono i Confessori Straordinarj, siano sospese le sopradette Conferenze, le solite brevi riconciliazioni, ed il ritiro. Le Religiose si anderanno a confessare conforme segue.

XIV. Comincerà il giro dalla Superiora, e poi gradatamente da tutte le altre, e così si seguiterà a fare sino all' ultima Serva di Maria; così ancora si farà in tutt' i giri di ascolto, che vorrà fare il Padre Straordinario.

Potranno proseguirsi i suddetti turni anche in tempo degli Atti Comuni restando in tal tempo due pronte fuori del Confessionario per presentarsi alla Confessione, e di mano in mano che sono sbrigate, andranno in Coro, e verranno le altre, acciò lo Straordinario non perda tempo in aspettarle, e lo stesso si pratichi anche col Confessore Ordinario.

XV. Finalmente, acciocchè tutto vada con ordine, la Superiora assegnerà una Religiosa che vi stia di guardia, perchè sia vigilante, ed attenta tanto nel tempo dell' Estraordinario,

che del Confessore Ordinario. Essa poi riferirà alla Superiora senza rispetti umani tutto ciò che potrà accadere in contrario a quello, che si è stabilito nel presente capo, e la Superiora come creda ne darà la penitenza.

XVI. Nessun'ardisca senza licenza della Superiora di andarsi a confessare fuori dei giorni già assegnati, e se qualcheduna avrà bisogno straordinariamente ne farà istanza alla suddetta Madre, la quale penserà a combinare col Confessore sul di lei ascolto.

CAPO XX.

DEI CONFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI CHE AVER DEBBONO LE RELIGIOSE ADORATRICI, E DEI CAPPELLANI CHE LORO NECESSITANO PER ASSISTERE ALLA CHIESA, E DEL MODO OND' ESSE SI HANNO A REGOLARE COI MEDESIMI.

I. Ogni Adoratrice Comunità deve avere un sol Confessore che la guidi per la via della Santa perfezione, e questi sia zelante, dotto, ed edificante nella sua condotta, affinchè colle sue insinuazioni ed istruzioni la conduca sempre al fine per cui Iddio la vuole, e la chiama.

II. Ed acciocchè la scelta del medesimo succeda secondo il Divin Cuore di Gesù Sacramentato, la Madre Superiora per un mese

avanti farà recitare in Coro l'Inno *Veni Creator Spiritus* e fervorosamente pregarne il Sacramentato Signore, la sua Divina Madre Maria Vergine Addolorata, ed i Santi Protettori dell'Istituto S. Michele Arcangelo e S. Giuseppe.

III. Frattanto la Madre suddetta notificherà al Superiore le obbligazioni, che deve assumere il Confessore Ordinario, perchè Egli sappia, che Esso non può avere altra occupazione che quella di dirigere le Religiose Perpetue Adoratrici, del Divin Sacramento dell' Altare.

IV. Eletto dunque che sarà, tutte della Comunità suddetta gli dimostreranno il loro pieno contento. A lui, con tutta sincerità, esporranno i loro spirituali bisogni, e con umiltà ne ascolteranno le ammonizioni, e ne riceveranno le opportune direzioni in emendazione dei proprj difetti, e per adempire con ogni esattezza gli obblighi del professato Istituto; e da lui come da Gesù Cristo medesimo in luogo di cui Egli stà, saranno tutte contente, e soddisfatte di farsi guidare le anime loro.

V. Non dovrà il medesimo oltrepassare il triennio, ed in caso di conferma s' implorerà l' Apostolico Indulto nelle forme consuete.

VI. Avrà premura la Madre Superiora di dare si al Confessore Ordinario; che allo Straordinario, quando v' è, la Regola del S. Istituto, acciò possa esser loro di lume per fare quanto debbono.

VII. L' assegnamento mensile, che dovrà darsi al Confessore suddetto sarà regolato dalla circostanza dei tempi, e dei luoghi, ove esistono i Monasteri, ed anche secondo le rendite che questi avranno, ciò non ostante sarà in modo che possa esserne contento, onde vieppiù resti impegnato a prestarsi volentieri alla loro quotidiana assistenza. Avrà puranche l'elemosina della Messa, che gli verrà data dalla Madre Superiora.

VIII. Oltre tutto ciò gli si daranno le propine, che sogliono darsi ai Confessori Ordinari in occasione di Vestizione e Professione, e lo stesso si farà coi Cappellani; tali propine però sì all' uno che agli altri si daranno in danaro.

IX. Sarà poi in libertà del Confessore di dire la Messa della Religione in luogo della Conventuale; dovrà bensì dar sempre la Comunione alla Adoratrice Comunità tutte le volte, che v' è, e non potendo per qualche giusto impedimento farà ciò fare da uno dei più savj tra i Cappellani.

X. La Madre Superiora avrà tutta la premura di provvedere degni Ecclesiastici, che in qualità di Cappellani s' impieghino all' assistenza della Chiesa, e della Sagrestia; e perchè sieno tali ne prenderà prima le dovute informazioni dai rispettivi Vescovi Diocesani, o da altre probe persone, che possano ad Essa darle.

XI. I Cappellani suddetti non saranno meno di due, affinchè possino a vicenda prestare bene il loro servizio, e questi dipenderanno dalla direzione del Confessore Ordinario del Monastero, e la loro assistenza sì per la Chiesa che per la Sagrestia sarà regolata come segue.

XII. Uno di Essi presterà la sua assistenza dalla mattina avanti che si esponga Gesù Sacramentato sino al mezzo giorno; l' altro da questo punto sino alla sera che si chiuderà la Chiesa.

XIII. Tutti e due però saranno obbligati di celebrare la Messa nella Chiesa ove prestano il loro servizio, di trovarsi insieme nella sera per assistere alla Funzione per la riposizione del Santissimo Sacramento, alle Messe cantate quando queste accadono, ed a qualunque altra Funzione, che possa farsi nella Chiesa suddetta.

XIV. Il loro mensile assegnamento sarà regolato come si è detto al numero VII del Confessore, serbando la dovuta proporzione. Anche ad Essi si daranno quelle propine che loro spettano per le Vestizioni, Professioni, che si faranno, come anche l' elemosina quotidiana della Messa.

XV. Sebbene poi debbano Essi dipendere dal lodato Confessore e sotto la sua vigilanza far quanto loro conviene, pur nondimeno la Madre Superiora pel più esatto adempimento

dei loro doveri potrà dare ad uno di Essi più esperimentato e prudente incombenza di invigilare sul servizio della Chiesa. Avrà perciò cura di tutte le Cappellanie che vi sono, acciò siano ben soddisfatte, ed ogni Sacerdote segni la Messa celebrata ogni giorno nei libri rispettivi. Badi pure che tutti questi Sacerdoti sieno esatti, e regolari in abito lungo, ed abbiano tutti la carta di approvazione in regola dall' Ordinario. Non farà però mutazione alcuna senza farne intesa la Madre Superiora, alla quale riferisca tutt' i sconcerti che potessero occorrere per darvi subito le opportune provvidenze di scambievole consenso.

XVI. Nè Esso però, nè altri avrà alcuno impegno pei paramenti sacri, ed altri ornamenti della Chiesa restando a carico della Madre Superiora qualunque disposizione debba darsi o per provvederli o per farli somministrare in Chiesa : e solo nel tempo di usarne, sia cura speciale di tutt' i Cappellani di ben custodirli.

XVII. Se alcuno dei suddetti Cappellani non si porti conforme esige il suo servizio, la Madre Superiora avvisato che l' avrà, e non emendatosi, senza rispetto umano lo licenzierà e ne provvederà altro, che ben si conduca nella sua obbligazione.

XVIII. Negli affari del Monastero, ed in tutto ciò che appartiene alla condotta interna

ed esterna del medesimo non dovranno punto intrigarsi nè il Confessore Ordinario, nè i Cappellani, poichè resta questo loro proibito.

XIX. Invigilerà la Madre Superiora che niuna delle Religiose Adoratrici, Novizie e Giovani di prova, ed anche delle Serve di Maria abbia premura particolare pei Confessori, e Cappellani, onde si vieta espressamente di dare ad essi alcuna sorte di regalo.

XX. Non sia mai permesso che in Monastero esista alcuna cosa appartenente al Vestiario del Confessore, o dei Cappellani, nè che si dia loro pranzo, cena, nè dono di dolci, di altre robe commestibili, ed anche di Vestiario per qualunque circostanza, o ragione che possa essere.

XXI. Si permetta unicamente che si possa dare al Confessore sì la mattina che il giorno dal ruotino, che è in Confessionario, Caffè, o qualche altro ristoro, secondo il bisogno che può averne stante l'assidua assistenza, che Egli presta all'Adoratrice Comunità. Niuna Religiosa però avrà ardire, e premura alcuna di occuparsi in questo, che resterà adempito da chi ne avrà il carico dalla Madre Superiora.

XXII. Stia per altro avvertita la suddetta Madre, che la Religiosa alla quale darà il pensiere di apprestare al Confessore quanto si è detto di sopra al num. XXI, sia delle

Anziane, e delle più prudenti, seppure non crede Essa stessa di occuparvisi, perchè sia adempito con ogni cautela.

XXIII. Si riceveranno quattro volte l'anno i Confessori Estraordinari conforme prescrive il Santo Concilio di Trento; epperò sarà cura della Madre Superiora di chiederli al Superiore Ordinario in quattro tempi diversi, che potrebbero essere circa i quattro mesi di Marzo, Giugno, Settembre, e Decembre. In una di queste volte si faranno insieme gli esercizj Spirituali, che potranno esser dati dallo stesso Estraordinario, che si trova. Il tempo che deve trattenersi il Confessore Estraordinario sarà regolato dal bisogno, e dalla quantità degli Individui esistenti nella Comunità.

XXIV. Questo punto di Regola per la puntuale osservanza sia a carico della coscienza della Superiora, poichè da ciò deve derivare la pace, e quiete di tutte della Comunità suddetta.

XXV. Nei tempi dunque, che vi sarà lo Straordinario, ognuna prontamente si presenterà al medesimo disprezzando le difficoltà nate dall' amor proprio, e riconoscendo in tutt'i Confessori la persona medesima di Gesù Cristo.

XXVI. Attenda perciò la Madre Superiora ad invigilare, che tutte badino a loro stesse, e che non facciano discorsi inutili tra di lo-

ro, che pur troppo sogliono accadere in simili circostanze, e per ben riuscirvi vi aggiunga ancora l'ajuto della Vicaria o qualunque delle Discrete, o Anziane.

CAPO XXI.

DELLE MORTIFICAZIONI CHE LA SUPERIORA DEVE IMPORRE ALLE RELIGIOSE MANCANTI ALLA REGOLARE OSSERVANZA DEL SANTO ISTITUTO.

I. Chiunque delle Religiose parlerà ne' Dormitorj, o sulle porte, e finestre delle Celle senza necessità; così pure chi parlerà nel tempo, che si trattengono unite per confessarsi, o quando vanno in processione a due a due, da un luogo all' altro del Monastero, o anche chi parlerà a voce troppo alta, farà tre Croci in terra colla lingua. Chiunque farà poi dei discorsi avvertitamente, e senza necessità nelle ore di Silenzio, e nei luoghi ove è ordinato che si osservi il Silenzio, starà tre giorni senza Comunione, oltre le tre Croci colla lingua.

II. Parimenti chi non userà un rigoroso Silenzio negli Atti Comuni del Coro, e nel luogo ove si fa la Santa Adorazione, se in ciò manchi avvertitamente, starà cinque giorni priva della Comunione, e mangerà una pietanza di meno.

III. Quella poi che avvisata nella mattina per andare in Coro si trattenesse per pigrizia di modo che non arrivasse colle altre al primo Atto Comune del Rosario, oppure lasciasse il letto dissestato, starà quel giorno senza Comunione, e mangerà in mezzo del Refettorio la minestra con una sola pietanza. Lo stesso farà quella, che chiamata alla Sant' Adorazione, ritarderà di andarvi per alcun tempo, o per pigrizia la notte, o per negligenza nel giorno.

IV. Alle medesime mortificazioni descritte al numero precedente, ma prolungate per otto giorni, dovranno sottomettersi quelle Religiose, che mancano al Coro senza necessità, e per capriccio, o che fomentano attacchi, o che male adempiscono il loro ufficio particolare colle altre Sorelle, o che facciano dei sfoghi, o mormorazioni condannando or queste, or quelle, specialmente la Superiora, o che facciano dei rapporti, che possono produrre confusione, e dispiaceri di animo, da cui resti ferita la carità, e la subordinazione. Sia anche più grave la pena, se questi rapporti fossero falsi, o in parte o in tutto.

V. Chi senza giusta ragione domanda fuori di tempo il permesso di vedere i parenti, ne dirà la colpa in Capitolo, ed il permesso richiesto le sarà ritardato oltre il tempo consueto ad arbitrio della Superiora, dovendo

ogni Religiosa persuadersi che colla sua Professione è morta al Mondo, ed a tutte le cose della terra, e che non vive se non per Dio solo, ed è una deviazione del Cuore, e dello Spirito il bramare, ed amare altri fuori di Lui. Che se per questa causa producesse delle inquietezze, e del disturbo, si accresca la mortificazione a tenore della mancanza. E se le sue Consorelle sono a giorno di tale inquietezza, per rimedio dello scandalo mangi in mezzo al Refettorio la minestra con una sola pietanza anche per otto giorni.

VI. Quella Religiosa, o che mancasse al voto di Povertà facendosi proprietaria, o ricevesse o dasse cosa alcuna dentro o fuori del Monastero senza l' espressa licenza della Superiora, o che fosse disubbidiente, insubordinata, ed inosservante, o che servisse di scandalo coi suoi cattivi portamenti alle sue Consorelle, e recasse loro molestia ed inquietezza, sia prima privatamente corretta dalla Superiora. Non emendandosi sia corretta in pubblico colla privazione dell'Uffizio, e se le diano le medesime mortificazioni indicate nel N. IV. più o meno secondo le mancanze. Persistendo Essa, o ricadendo con tutto ciò nei medesimi errori, e non facendo conto delle ammonizioni della Madre Superiora, e della Ubbidienza che le deve, potrà la Medesima coll' intervento delle Anziane privarla

di voce attiva , e passiva , e tenerla in carcere per un certo tempo secondo le mancanze , e l' emenda che ne dimostrerà.

VII. Le Serve di Maria neppure esse siano esenti dalle medesime mortificazioni, quando tra loro non stiano in pace , siano poco subordinate o rispettose, manchino al Silenzio, parlino a voce alta , e non si prestino per quello che occorre nei loro uffici, o a questi non bene adempiscano, ed a tutt'altro che riguarda le loro obbligazioni secondo la Santa Regola , o facciano altre mancanze simili a quelle espresse di sopra parlandosi delle Religiose.

Tutte le sopradette mortificazioni restino però affidate all' arbitrio , e prudenza della Madre Superiora, che potrà assolverne le Religiose , come meglio crede o in tutto, o in parte.

VIII. Le Religiose Perpetue Adoratrici del SS.mo Sacramento nella contemplazione di sì gran Mistero hanno sempre un eccitamento alla perfetta osservanza delle Regole, assai più valevole di qualunque penale mortificazione ciò nonostante può accadere , che la Madre Superiora vedendo di essere state poche efficaci le sue precedenti ammonizioni , si trovi obbligata a correggere alcuna colle pene indicate. Quella tale , che si troverà in questo caso, si ricordi che deve sopportare volentieri

per amore di Gesù Crocifisso l' umiliazione impostale, e che la Superiora correggendola le dà una sensibile prova della Carità, con cui cerca il vero bene di Lei; e che se trascurasse di farlo per umani rispetti, Essa stessa si renderebbe colpevole degli abusi, che s' introdurrebbero in danno della Religiosa osservanza, e con pregiudizio del S. Istituto, e potrebbe esserne punita dall'Ordinario anche colla privazione dell'Uffizio, qualora ciò fosse conveniente al bene di tutta la Comunità Religiosa.

CAPO XXII.

DEL PARLATORIO.

I. Vi saranno nel Parlatorio tre stanze. In una dove si trattengono le Portinare vi sia una ruota di sufficiente grandezza foderata di latta, o di ottone, affinchè non vi si possa vedere persona alcuna. E le altre due stanze separate siano destinate per parlare colle persone di fuori nelle circostanze, e tempi che lo permettono le SS. Costituzioni.

II. In ognuna di queste due vi sarà una finestra di una grandezza conveniente munita di doppia ferrata, e fatta in modo che non vi si possa metter la mano.

Dalla parte interiore della medesima vi sarà pure una contro graticcia simile a quella dei

Confessionarj coperta con tela nera e si terrà chiusa a chiave con un contro-sportello di legno. Questa chiave resterà custodita presso la Madre Superiora, o Vicaria, e sarà consegnata solamente, quando vi è necessità di aprirla.

III. Nelle anzidette due stanze vi sarà ancora una piccola ruota per ricevervi alcuna cosa, che da' parenti possa portarsi alle Adoratrici Religiose, o per altro bisogno occorrente.

IV. Non sia giammai permesso, che nel Parlatorio si facciano colazioni, pranzi, cene, e rinfreschi di qualunque siasi sorte, o per qualunque circostanza, causa, o ragioni, essendo ciò ancora proibito dai Sommi Pontefici, e contrario altresì al fine di questo S. Istituto.

V. Niuna cosa ancora di lavoro o altro che si faccia in Monastero, sarà permesso di darsi fuori per venderlo sotto qualsivoglia fine, e pretesto, acciò i Parlatori non divenghino luoghi di negozio.

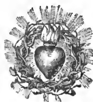
Non sia in arbitrio delle Religiose Adoratrici far regali in proprio nome a chichesia nè agli stessi propri parenti.

VI. Dalle sopradette grate, che servir debbono di Parlatorio, non sia mai permesso, che vi si possa insegnar suono, canto neppur Gregoriano alle Religiose Perpetue Adoratrici e Giovani di prova.

Digitized by Google

VII. Non potrà parlare niuna delle Religiose coi Regolari, se non v'è la necessaria licenza; e restino Esse avvertite, che ai Regolari è vietato tener discorsi colle Monache, anche per breve tempo, sotto le pene contenute nel decreto della Sacra Congregazione del Concilio dei 2 Maggio 1769 ed approvato da Clemente X.

VIII. Sia poi premura della Madre Superiora che in tutte le Solennità dell'anno, che verranno notate nel Regolamento, resti chiuso il Parlatorio dalla mattina dopo che è stata consegnata la chiave della porta esteriore della Chiesa sin dopo il ringraziamento della prima tavola, e non si aprirà prima se non per una necessità, che ne obblighi. E fuori necessità si chiuda sempre il Parlatorio una mezz'ora circa dopo la prima tavola, e resti chiuso sino che sia terminato il Rosario, che dicesi dopo Compieta. Procureranno anche le Portinare, per quanto è possibile, di chiuderlo anche la sera nel tempo della Benedizione, acciò Esse possano intervenire a riceverla in Coro, ed indi vadano a riaprirlo per prendersi le chiavi della Chiesa e subito chiuderlo di nuovo.



CAPO XXIII.

DEL TEMPO ED IN QUAL MANIERA LE RELIGIOSE ADORATRICI, GIOVANI DI PROVA, ED ANCHE LE SERVE DI MARIA DEBBONO ANDARE ALLA GRATA DEL PARLATORIO.

I. Ciò che deve sommamente abborrire ogni Adoratrice Religiosa come opposto allo Spirito del suo Santo Istituto è la grata del Parlatorio, ove per le ciarle, che vi si fanno si allontana da quell'interno raccoglimento con cui suole stare unita allo Sposo suo Celeste Gesù Sacramentato. Epperò non sia mai che alcuna di loro chieda di andarvi, ma piuttosto ne abbia disgusto, e rincrescimento, quando giunge il tempo, che lo permetta la Santa Regola per parlare coi propri parenti.

II. Alle Giovani di prova sia soltanto permesso una volta il mese di andare al Parlatorio, e la Madre Superiora ne assegnerà il giorno, in cui deve ciascuna di esse portarvisi, affine di esser visitate dai parenti. Se poi i parenti fossero forestieri, onde non potessero unirsi a venire tutti in un giorno, allora resti in arbitrio della Superiora aumentarne il numero delle visite. Lo stesso faranno ancora le Serve di Maria, che non sono per anche vestite dell abito della Vergine Addolorata.

III. Due volte all' anno sarà permessò alle Adoratrici Religiose Professe di andarvi per

rivedere i propri parenti, ed accadrà come dicesi nei numeri seguenti.

IV. Si apriranno le grate nella seconda Festa di Natale, ed assegnerà la Superiora ad ognuna delle Religiose la sua giornata fissa facendone Essa consapevoli i parenti.

V. Nel 1.° di Luglio si apriranno nuovamente le grate per la seconda volta, che è l' ultima. Sarà permesso alla Superiora di poter far scendere per la terza volta la Religiosa Adoratrice, ma si servirà di questo permesso per qualche venuta di parenti forestieri: badi bene di non essere in ciò facile, e sia per un sol giorno.

VI. Queste visite dei parenti verranno interrotte, se si dovessero fare dall' Adoratrice Comunità i Santissimi Esercizj, i quali terminati si potranno poi riaprire le grate, per ultimarle.

VII. L' Adoratrice Religiosa potrà nel giorno assegnatole scendere alla grata dopo la colazione della mattina, ed ivi trattenersi coi parenti in qualunque ora del giorno verranno, badando solo a concedarsi, tostocchè si darà coi Tocchetti della Campana il segno della Sacra Funzione della sera. Nello stesso modo e tempo vi scenderanno anche le Serve di Maria, che sono vestite del loro abito.

VIII. Si avverte che essendovi in Monastero Religiose, che nel corso dell' anno non fos-

sero mai calate alla grata, sia loro permesso di vedere i parenti due giorni o di seguito, o interpellatamente a seconda del comodo dei loro parenti medesimi.

E qualora fossero più anni, che i detti parenti non avessero veduto la Religiosa loro attinente, la Madre Superiora per contentarli potrà accrescere qualche giorno di più a seconda del numero degli anni, che sono scorsi. Che se siano venuti da paesi lontani, che non diano speranza di poter ritornare se non dopo molti anni, o anche di non ritornare affatto più, la Superiora sia sempre più indulgente a farli parlare colla loro parente un maggior numero di volte; supposto sempre però che la Religiosa non sia stata in Parlatorio con altre persone di sua parentela per tutto quel tempo.

IX. Mai però sia permesso a chicchessia, che dimora in Monastero di scendere alla grata in tempo dell' Avvento, di Quaresima, o dei Santi Esercizj, a riserba solo del caso, che venissero parenti dai paesi lontani, e non potessero trattenersi per attendere, che finiscano i detti tempi di proibizione. La Madre Superiora a scanso di questo sia avvertita di prevenire alle famiglie forastiere nell'entrata delle Giovani, che non vengano ne' tempi sopradetti.

X. La Novizia potrà calare alla grata dai

propri parenti un mese avanti la sua solenne Professione.

XI. La Superiora sarà quella, che potrà aver sempre l' accesso al Parlatorio per gli affari spettanti al Monastero, e per tutto ciò che riguarda il disimpegno del suo officio, e se non potrà da se stessa ciò fare, si servirà di una delle Religiose la più prudente, zelante, ed atta a prestarsi in sua vece.

XII. Si ricorda in ultimo alle Religiose, che si portano alla grata, di essere prudenti nelle parole, modeste nei gesti, ed edificanti nei discorsi, che fanno coi secolari, che le ascoltano, facendo scorgere nei loro portamenti le qualità proprie di una Perpetua Adoratrice del Divin Sacramento dell' Altare. Siano altresì docili a congedarsi subito dai loro parenti al suono del campanello, che ne dà loro il segno.

XIII. Sembri giusto, e grato al cuore di un Adoratrice, che un tal tempo di divagazione, sebbene per Essa involontaria, sia compensato con un Santo ritiro in Cella, che farà nel giorno dopo, intervenendo ai soli Atti Comuni del Coro, Comunione e Mensa, per richiamare il suo Spirito a Dio, e bandir da se ogni idea profana del Mondo. E siccome sempre ne può restar nell' anima qualche piccola macchia, o dissipazione, così oltre, che si priverà in Refettorio di una

pietanza, si farà ancora una disciplina, per lo spazio di due *Miserere*, per dimostrare a Gesù Sacramentato il disprezzo, che ha del Mondo e la viva sua brama di viver sempre mortificata, ed unita solo al suo Santo Amore.

CAPO XXIV.

DEL MODO DI ELEGGERE LA SUPERIORA.

I. Allorchè dovrà farsi l'elezione della nuova Superiora, che sarà, quando saranno terminati i tre anni consecutivi di tale Uffizio, (seppure il Superiore non avesse ragionevole causa a privarne alcuna prima di compirli), per ottenere lume da Dio ad eleggere una delle Consorelle, che sia secondo il suo Divin Cuore, si reciterà in Coro in ciascun giorno per un mese antecedente l' inno *Veni Creator Spiritus.*

II. Staranno ben avvertite in tal tempo le Adoratrici Religiose a non dissiparsi in ciarle inutili con indicare i difetti or dell' una, ed or dell' altra, perchè ciò sarebbe di grandissimo disgusto a Dio, nè l' elezione della Superiora riuscirebbe secondo il Divin volere.

III. Tutto il loro pensiero sarà bensì diretto al fine, che venga tra loro eletta la migliore, che credono per la sua virtù, ed osservanza regolare, e la più atta a sostenere

un ufficio, ch' esige tutta la fedeltà, esattezza, ed esemplarità per animare col suo esempio, e colla sua condotta le Consorelle a rendersi tali quali le desidera il loro Sposo Gesù in questo Santo Istituto.

IV. Non dovranno perciò avere umani riguardi di qualità estrinseche; come sarebbero miglior talento, illustre parentado, e simili ec: mentre tali qualità, senza le necessarie doti e prerogative sostanziali, punto non gioverebbero al buon Regolamento tanto necessario per mantenere nel suo pieno vigore l'Istituto, e forse porterebbero anche qualche rilassatezza nella regolare osservanza.

V. Tutte dunque le Religiose Vocali disposte, ed unite nello spirito di pace, e carità daranno nello scrutinio il loro voto segreto per l' elezione della Madre Superiora, la quale si dovrà studiare sempre di essere di stimolo alle altre Consorelle a rendersi virtuose in ogni loro azione, e sopra tutto sarà zelante nell' impegno, che non si commettano mancanze in tutto ciò, che viene prescritto dalla S. Regola, e Costituzioni.

VI Abbiano presente l' avvertimento del N.° IV. al tempo, che dovrà eseguirsi una tal elezione, perchè operando con retta intenzione, e senza prevenzione di umani riguardi non avranno in appresso perturbazioni di spirito, che le inquietano nello stato di vocazione in cui si trovano.

VII. Nella mattina dell' elezione si dirà la Messa dello Spirito Santo, e tutte le Religiose faranno a tal oggetto la Santa Comunione.

VIII. Giunta l' ora dello scrutinio, radunate le Religiose Vocali, ciascuna per ordine, si presenterà al Superiore, o Delegato dal medesimo, dando ad Esso nel luogo a quest' oggetto destinato il suo voto in iscritto, notando nella schedola la persona, che intende nominare, senza però apporvi il proprio nome. Se vi saranno Religiose Vocali Inferme, il Confessore con altra persona, da destinarsi dal Superiore, o Delegato si porterà alle rispettive Celle per ricevere la schedola come sopra, o verbalmente udire la nomina, quando l' Inferma non sia in istato di scriverla, e queste schedole, o nomine verbali saranno portate all' anzidetto Superiore, o Delegato. Raccolti i voti, sarà pubblicata l' eletta Superiora, la quale dovrà essere da tutte venerata ed obbedita come data ad Esse dal loro Signore Gesù Cristo per Madre.

IX. Quella sarà eletta Superiora, in cui, oltre i requisiti necessarj alla validità dell' elezione, sia concorsa la pluralità de' voti.

X. Che se Quella della quale sia terminato il triennio fosse giudicata degna di essere confermata in officio, non potrà esserla, se non ottenute, che siansi le dovute licenze, e

non concorrano ancora nella conferma due terzi dei voti segreti.

XI. Come le Religiose Vocali non devono essere mosse da una certa genialità, ed impegno nell'elezione della Superiora, così non lo devono essere neppure nella scelta della Vicaria, che parimenti dovrà riportare la pluralità dei voti segreti; ovvero due terzi nel caso che si voglia confermare.

XII. L'elezione poi delle altre Officiali, delle quali si parlerà nei seguenti Capitoli, dovrà farsi dalla Madre Superiora, la quale sia ben avveduta a distribuire gl'impieghi secondo l'abilità, e forza delle Consorelle, affinchè senza grave incomodo, ma con vantaggio della Religiosa Comunità possano portare tutte il peso addossato loro dalla Santa obbedienza.

Riguardo poi al numero delle Religiose, che si dirà doversi destinare per ciaschedun ufficio, s'intenda sempre che resta a disposizione della Superiora poterlo diminuire, o accrescere secondo le particolari circostanze, e secondo il numero degl'individui, che compongono la Comunità, insomma secondo la prudenza Le detterà.



CAPO XXV.

DELLA MADRE SUPERIORA.

I. La Madre Superiora, dalla cui prudenza e zelo deve dipendere in gran parte il buon regolamento di tutta la comunità, procurerà diligentemente, che colla maggior esattezza si adempia sempre l' Adorazione Perpetua a Gesù Sacramentato, e l' osservanza della Santa Regola e Costituzioni, prima col suo esempio, e poi col tenere vivamente raccomandate le Religiose suddite al Cuore dolcissimo di Gesù Cristo.

II. Quindi spogliandosi di ogni singolare affezione, con le sue frequenti, ed efficaci esortazioni correggerà proporzionatamente anche i piccoli difetti. Mostrerà verso le Religiose suddite cuore di vera Madre, allorchè ad Essa si presenteranno pei loro bisogni; soprattutto dovrà evitare qualunque, benchè apparente, predilezione.

III. Non permetterà in verun conto che per umani rispetti s' introducano nel Santo luogo abusi, e rilassamenti; e nel caso che ciò accadesse (Iddio faccia che mai avvenga) assicurandosi Ella sì della colpa, che della colpevole, dopo di averla avvertita, e dolcemente corretta per farla rientrare in se stessa, non seguendo l' emenda venga alla

comminazione delle pene, che sogliono essere di un freno, perchè la delinquente si riguardi dal ricadere negli stessi difetti.

IV. Siccome si deve dalle Religiose servire per Amore il loro Sposo Gesù Cristo, perciò quella, che avrà in alcuna cosa mancato, dovrà emendare il commesso difetto colla pronta penitenza, chiedendola con umiltà, e genuflessa alla Madre Superiora, che se non si presenterà volontaria, dovrà la detta Madre Superiora ammonirla segretamente, e mortificarla pubblicamente, secondo esige la qualità della trasgressione.

V. Sia in facoltà della Superiora il dispensare dalla rigorosa osservanza quelle Consorelle, le quali, o per indisposizione di salute, o per altro ragionevole motivo non potessero a tutto adempire, come si conviene. Sia però tale dispensa discreta, e proporzionata al bisogno; quindi non potrà far uso di tale facoltà, se non in caso di vera necessità; dovendo ognuna delle Adoratrici Religiose, per quanto è loro possibile, costantemente uniformarsi al Corpo della Comunità.

VI. La suddetta Madre Superiora dovrà comunicare colle Madri Discrete tutti gli affari del Monastero, nè sarà ad Essa lecito di propria autorità crear debiti, censi, far fabbriche senza l' approvazione, ed assenso di

tutte le Religiose Vocali a tal uopo radunate in Capitolo, e senza licenza espressa dell'Ordinario.

VII. Farà render conto in fine di ogni trimestre alle Camerlenghe in presenza sua, e di due Discrete delle spese fatte e da farsi, siccome ancora delle cose, che in tal tempo si saranno ricevute.

VIII. Ordini alla Vicaria, che invigili sì alle Porte, che alla Ruota affinchè ne' tempi già stabiliti, come al Capo XXII, non restino aperte senza necessità.

IX. Attenda alla cura delle Inferme, che spesso visiterà compatendole nei loro incomodi, e procurando sempre, che siano ben servite, e trattate colla possibile carità dalle Consorelle Infermiere, mentre dagl' Infermi si degna di essere rappresentato Gesù Cristo.

X. Visiti con due Discrete in ogni sei mesi le Celle tutte delle Adoratrici Religiose ed avverta bene; che niuna di Esse abbia cose proprie, o tenga animali inutili di sorte alcuna, che dovranno essere esclusi sempre dal Monastero: solamente si terranno in Comunità quegli animali, che sono per uso, e vantaggio della medesima.

XI. Si asterrà la Madre Superiora dal far donativi anche da parte del Monastero, quante volte però non lo richiede qualche virtuoso motivo, come sarebbe di gratitudine e simili, ed in questo caso il donativo non potrà

eccedere il tenue valore, che corrisponda al giusto motivo della largizione.

XII. Avrà sempre il retto fine in onore di Gesù Sacramentato di mantenere fra tutte le Adoratrici Consorelle lo spirito della vera regolare osservanza, invigilando sempre sopra di ognuna, perchè adempia con tutta puntualità, ed esattezza i proprj doveri.

XIII. Che se altrimenti si diportasse in questo suo premuroso officio, si renderebbe rea di cosa, che si oppone del tutto alla Divina volontà, ch'è quella di voler essere in questo S. Istituto con fedeltà, amor vero, e piena corrispondenza lodato; adorato, e ringraziato ogni momento nel Divinissimo Sacramento dell'Eucaristia.

XIV. Terrà in fine la Superiora nel luogo del Superiorato una cassetta ben forte e fermata al muro con ferri, che abbia una piccola apertura al di sopra, con due sportelli chiusi colle chiavi, una delle quali terrà presso di se la Madre Superiora, e l'altra la Vicaria. In detta cassetta si terranno custodite le chiavi della Clausura nella notte, e tutte le altre chiavi ancora, che la S. Regola ordina, che stieno presso la Superiora.



CAPO XXVI.

DELLA VICARIA.

I. Sarà questa non solo di buona salute, ma ancora di virtù e prudenza fornita, dovendo attendere alla direzione del Coro, ed invigilare esattamente, che si osservi l'ordine prescritto, e che le Adoratrici Religiose, con divoto, e diligente Salmeggiare procurino di essere di gradimento al celeste Sposo Gesù Sacramentato, e di edificazione ai fedeli, che in Chiesa concorrono ad adorarlo.

II. Spetta ad Essa il disporre gli Offici del Coro, come quelli dell' Eddomadaria, di chi debba cantare, ed intonare le antifone, e simili; farà preventivamente una tabella, in cui saranno scritti i nomi delle Consorelle, che debbono eseguirli. Non potendo la Madre Vicaria, o non essendo capace di farlo, la Madre Superiora eleggerà una, o due Religiose incaricandole dell'officio di Coriste per adempire a quanto si dice in questo numero.

III. Apparterrà alla medesima parimenti in assenza della Superiora d' invigilare, ammonire, e correggere secondo le occorrenze; perciò dovrà essere da tutte rispettata come quella, che ha tutta l' autorità dopo la Madre Superiora, dalla quale però dovrà dipendere anch' Essa, non avendo altr' autori-

tà, che quella, che le viene dalla Superiora comunicata. Non potrà arbitrarsi di dare a verun' Adoratrice alcuna esenzione fuori del caso di una precisa necessità.

IV. Si avverte inoltre, che essendovi tra le Religiose due sorelle carnali, una di queste solamente potrà essere eletta o Superiora, o Vicaria, e non mai una di esse Superiora; e l'altra Vicaria; lo stesso si deve intendere delle Sagrestane, Portinare, e Ruotare, perchè il fare diversamente sarebbe un operare contro le buone regole, e potrebbero da ciò derivare disordini, ed inquietezze da turbare quella vera pace, e concordia, che troppo è necessaria nella Religiosa Comunità, perchè da tutte con tranquillità di spirito sia lodato, adorato ogni momento il Vivo Pan del Ciel gran Sacramento.

CAPO XXVII.

DELLE DISCRETE.

I. Tra dodici delle Consorelle Anziane se n'eleggeranno quattro, che siano le più zelanti, ed osservanti, e che facciano vedere nel loro officio essere le operazioni conformi al nome, che portano, esercitandolo sempre con discretezza, e prudenza.

II. L'officio loro sarà quello di osservare, se nel Monastero vi s' introducesse mai qualche abuso, o nel vestire, o nell' acconciatura de'veli ecc. riferendolo subito alla Madre Superiora con sincerità, perchè provveda al disordine senza ritardo.

III. Procureranno Esse Discrete di tener sempre lungi dal Santo luogo le mormorazioni, e falsi rapporti fatti tanto contro la Madre Superiora, quanto contro le Adoratrici Consorelle, con esortare quelle, che cadessero in simili mancanze alla pronta soggezione verso la Superiora, ed alla perfetta annegazione della propria volontà, riguardando sempre Iddio nella persona di chi loro presiede; come pure all'amore scambievole delle loro Sorelle.

IV. Quanto per altro debbano essere in ciò avvedute, e diligenti, altrettanto si mostreranno facili, e disposte a consolar quelle, che il Signore vorrà purgare come l'Oro, e l' Argento nel crociolo di un vero patire animandole alla Santa pazienza come virtù necessaria a vincere se stesse, ed a meritarsi le grazie del Celeste Sposo Gesù Cristo.

V. Osservino le Suddette Discrete rigoroso silenzio delle cose trattate in segreto, e se alcuna di loro manchi a questo, resta in pena priva di voce attiva, e passiva per tre mesi continui, ed in suo luogo si surroghi per tal tempo altra Discreta.

CAPO XXVIII.

DELLA MAESTRA DELLE NOVIZIE, E GIOVANI CHE SONO IN PROVA.

I. Si eleggerà per Maestra delle Novizie, e Giovani che sono in prova quella Consorella Adoratrice, che abbia dato non equivoci segni di virtù, prudenza, e discrezione, e di essere fornita di zelo tale, onde possa con fondamento sperarsi, che sia per avere a cuore l' onore di Dio, ed il profitto spirituale delle suddette Novizie, e Giovani, che le saranno affidate, affinchè avendo la Maestra tali prerogative possa tenerle soggette alla sua cura, spogliate del tutto della loro volontà, e sempre fondate in una vera soggezione.

Tale Maestra sarà eletta dalla Comunità.

II. Consegnata che le sarà la Giovane appena ricevuta nel Monastero, nel primo giorno l' ammaestrerà su quanto devesi fare in andare, e stare in Coro, e sulle buone costumanze, e tutt'altro, che si pratica in questo Santo Istituto. Nel secondo le farà fare una Santa confessione, per incominciare una vita tutta pura, e Santa conforme richiede lo stato di vocazione di una perpetua Adoratrice di Gesù Sacramentato. Fatta la confessione entrerà in ritiro in cui passerà la giornata seguente che sarà la terza. Finalmente

nello stesso giorno sarà condotta dalla Maestra nella Cappella del Noviziato, dove si troverà la Madre Superiora coll' Adoratrice Comunità; e dopo di aver recitato il *Veni Creator Spiritus*, si spoglierà degli abiti secolareschi, e si vestirà per le mani della Madre suddetta dell'abito delle Giovani di prova, dichiarato al Capo I. num. V.; il che eseguito si dirà il *Te Deum*, e poi verrà condotta dalla Maestra a fare una visita a Gesù Sacramentato.

III. Istruendola indi bene sulla maniera colla quale si devono osservare le Sante Regole procurerà, che sia esatta nel silenzio, perchè è uno de' mezzi pel quale l' Amorosissimo Iddio si comunica alle anime, e perchè con esso si evita, che le Religiose vengano disturbate nel raccoglimento di spirito, che le chiama ad una continua unione e venerazione del lor Sacramentato Signore.

IV. Per riuscir bene in tutto dovranno essere le dette Giovani obbedienti, umili, e spropriate di loro stesse; e perciò la Maestra attenda continuamente a tenerl'esercitate in sì belle, e Sante virtù. Avverta ancora a non farle trattare con alcuna delle Adoratrici Religiose particolarmente, e famigliarmente.

V. Non sembri ciò duro, perchè è grande il male, che deriva sì alla Novizia, che all'osservanza dell' Istituto, nel fare altrimen-

ti. E siccome bramar si deve che le suddette siano in effetto, e coll' affetto distaccate da tutto, e che solamente vivano a Dio; così la Maestra userà sempre di una prudente maniera di mortificarle, anche appostatamente senza verun riguardo, benchè lodevole sia la loro condotta.

VI. Abbia tutta la premura a bene istruirle nelle rubriche del Breviario, insegnando loro con esattezza il modo di recitare il Divino ufficio, e come debbono diportarsi nell' ora di Adorazione a Gesù Sacramentato, in quella della Vergine Addolorata, come ancora nel Ritiro in quei giorni, che lor toccherà di farlo.

VII. Nel tempo della ricreazione, che si concederà loro, e dovrà essere unicamente tra Esse sole, la Maestra che le assisterà, baderà di non permettere mai, che facciano discorsi della nobiltà delle loro case, e parenti, e di altra cosa relativa al secolo; poichè tali discorsi sono nocivi assai all' acquisto di quella perfezione, alla quale debbono studiare di giungere.

VIII. Se in ciò mancassero, nella mattina, o giorno seguente la Maestra chiamando a se la colpevole la correggerà con viscere di vera madre, facendole conoscere pel commesso difetto quanto ne resti disgustato Gesù Cristo, e quanto ciò disconvenga allo Spi-

rito dell' Istituto; e qualora non ne facesse conoscere l' emenda, la Maestra suddetta dovrà riferire il difetto, o mancanza alla Superiora, la quale le farà l'ammonizione, o correzione corrispondente al difetto commesso.

IX. Questa Maestra avrà per compagna altr' Adoratrice Consorella, che possa supplire in sua vece, e le sia di ajuto per ben adempire gli obblighi di un tale officio. Si ricordi la Maestra dell' avvertimento già dato, cioè che resta proibito, che le Novizie dormano accompagnate.

X. Nel Corridoro del Noviziato si terrà sempre il lume acceso pei bisogni, che possano accadere.

XI. In tempo del Noviziato non si permetta loro in verun modo l' accostarsi al Parlatorio, o di vagare pel Monastero. Badi bene, che quando Esse dovranno convenire alle faccende, e lavori loro commessi dall' obbedienza, parlino sempre a voce bassa; ed osservino rigorosamente l' ora di Silenzio, purchè la necessità di farsi insegnare qualche cosa, che non sanno fare, non richiedesse, che si dica qualche parola, nel qual ca o dovranno sempre tenere uu tuono sommesso di voce.

XII. Niuna di loro ardisca di tenere veruna sorta di animali, come già si è detto al Capo XXV. num. X.

XIII. Saranno obbligate ad intervenire all' Adorazione di Gesù Sacramentato, al Coro, ed a tutt'altro; come ancora a fare il Ritiro come le Religiose.

XIV. Nella Quaresima, benchè non siano tenute al digiuno, tuttavia faranno in qualche giorno della settimana nella sera qualche astinenza, e così si disporranno a ben praticarlo, allorchè saranno giunte all' età, che le obblighi a tal precetto.

XV. In questa Religione non si dovranno accettare se non quelle Giovani, che abbiano la volontà di abbracciare il S. Istituto, e che fornite siano delle prerogative indicate nel Capo I. Si proibisce perciò di ricevere quelle, che non avessero altra mira, se non che lo starvi per educazione; poichè ricevendosi potrebbero recare disturbo con detrimento di quella continua pace, quiete, silenzio, che necessita, per corrispondere fedelmente a tuttociò, che vuole Gesù Cristo dalle sue Perpetue Adoratrici.



CAPO XXIX.

DELLA GUARDIA, CHE DEVE FARSI ALLA CONSORELLA ATTUALMENTE ORANTE OSSIA DI GIORNO, OSSIA DI NOTTE, E DELL' OFFICIO DI QUELLA, CHE HA DA PORRE LE TAVOLETTE DI AVVISO ALLE PORTE DELLE CELLE DELLE CONSORELLE PER FARE CIÒ, CHE DEBBONO.

I. Assistenti dunque alla Sant' Adorazione del giorno verranno assegnate dalla Madre Superiora quattro delle Religiose Adoratrici, cioè due per settimana, una delle quali assisterà nella mattina, allorchè si darà principio alla medesima sino al rendimento delle grazie del dopo pranzo, e l' altra da questo punto sino al ringraziamento della cena. Quella poi, ch'è stata di Guardia nella mattina, farà la Guardia alla prim' ora dell' Adorazione nella notte.

II. E siccome nella notte si renderebbe troppo gravosa la Guardia alla Consorella orante ripartita in due persone come nel giorno, così, per maggiormente agevolare quest'obbligazione, si stabilisce, che detta guardia dopo la prim' ora della sera sino al primo Atto Comune della mattina sia regolata così. La Consorella, che termina l' ora di Adorazione, farà la Guardia a Quella, che viene dopo di Essa, ed in questa guisa si farà da tutte le altre, che vengono appresso a fare la Sant' Adorazione a Gesù Sacramentato successivamente.

III. Ed affinchè riesca con quella maggior esattezza, e buon ordine, che si richiede; nella stanza di Guardia alla Sant' Adorazione vi saranno due tabelle con tavolette amovibili, nelle quali si scriveranno i nomi delle Consorelle Adoratrici, Novizie, e Giovani di prova, perchè dalle medesime rilevi la Consorella di Guardia, quali siano quelle, che devono occuparsi nel giorno, e nella notte all' Adorazione progressiva di Gesù nel Divin Sacramento dell' Altare.

IV. Nella stanza suddetta della Guardia vi sarà ancora un orologio collo sveglio pel cenno della levata nella mattina dell' Adoratrice Comunità; come anche una campana per dare con questa i tre tocchi per segno del fine di ogni ora di Adorazione all' altra Consorella, che subentrar deve a fare l' ora che le tocca per turno: qualora però detta campana vi si possa porre, o non vi fossero prossime quelle della Chiesa, per dare il surriferito segno.

V. Tal segno della campana si darà sì nella notte, come nel giorno, perchè intendendo le persone del secolo, che in quell' istante cambia l' ora di Adorazione a Gesù Sacramentato, si animino pur elleno a venire in Chiesa nel giorno per adorarlo in unione delle Religiose, e nella notte siano mosse a fargli in ispirito la loro visita, ed a salutarlo con qualche fervorosa giaculatoria, o aspirazione.

VI. Rispetto poi alle Religiose Adoratrici, non ostante che nella notte si dia un tal segno, tuttavia la Consorella assistente o di Guardia circa ad un quarto avanti, che sia terminato l'ora di Adorazione, avviserà l'altra Consorella, che viene per turno.

Farà lo stesso nel giorno con quella, che non avesse inteso il segno della campana.

Faccia ciò però sempre con tutta quiete, e carità senza turbar se medesima, e la Consorella che chiama.

VII. La sua vigilanza sia costante, affinchè il turno della Sant' Adorazione a Gesù Sacramentato succeda conforme comanda la Santa Regola con tutta prontezza, raccoglimento di spirito, e come richiede un sì profondo atto di ossequio, e venerazione, che si deve al Nostro Signor Gesù Cristo realmente presente sotto le Specie Sacramentali.

VIII. La dimora poi, che deve fare nel luogo destinato per tale assistenza, non essendo molto breve esige, che attenda in tal tempo ai lavori assegnatile dall' obbedienza, i quali saranno adattati al premuroso suo officio, acciò non le impediscano di poter invigilare sulla Consorella, che sta attualmente orando. Si guarderà però bene di non essere ad Essa occasione di distrarsi; come starà avvertita di non permettere che alcuna le si avvicini in quel luogo, dov' Ella deve rimaner sola con

Dio, ed attenta alla Consorella, che l'adora nel Divin Sacramento Eucaristico, seppure non lo richiedesse un caso di precisa necessità.

IX. Epperò sappiano tutte le Adoratrici Religiose, Novizie, e Giovani di prova, che a nessuna di loro è permesso di entrare nella stanza suddetta della Guardia, se non quando debbano esse fare la lor'ora di Adorazione a Gesù Sacramentato, o di compagnia alla Vergine Addolorata. Neppure alle Serve di Maria è permesso di entrarvi, se non allorchè devono scoparla, e pulirla. Occorrendo alla Superiora di mandarvi alcuna per un bisogno, che ne abbia, avverta bene di far ciò, quando la circostanza ne sia indispensabile.

X. Nell'anzidetta stanza di Guardia vi saranno altre due tabelle per la compagnia, che deve farsi a Maria Santissima Addolorata una pel turno di ogni Venerdì, e l'altra per gli altri giorni, come ordina la Santa Regola allo stesso Capo XII. Ve ne sarà un altra parimenti per le Sagrestane, ed Anziane, che si devono alzare nella mattina avanti, che si levi la Comunità, come anche per le Serve di Maria, che devono alzarsi nel medesimo tempo.

XI. Se in Noviziato vi saranno Giovani di prova, sia cura della Madre Superiora, che queste dovendo fare l'ora di Adorazione a Gesù Sacramentato nella notte, siano guar-

date da una delle Religiose Professe a vicenda e per turno, affine di bene istruirle sul modo di farla, onde riesca gradita al Divin Cuore, come anche sulla Guardia da farsi alla Consorella orante, ed a chiamar quella, che deve subentrarle; al di cui effetto si terrà altra tabella, nella quale s'indichi a chi delle Adoratrici Religiose Professe tocchi fare la Guardia alle suddette Giovani di prova.

XII. E perchè tutto succeda con buon ordine, esattezza, e quiete, vi saranno ancora delle cartelle di avviso, dalle quali si rilevi l'ora di Adorazione, che tocca a ciascuna sì di notte, che di giorno, le quali saranno affisse alle rispettive Celle di quelle, che sono di giro; lo che si farà ancora, allorchè deve farsi compagnia alla Vergine Addolorata.

XIII. La Madre Superiora eleggerà dunque due, o quattro delle Religiose affinchè una, o due di Esse per settimana adempiano all'officio di mettere le suddette cartelle di avviso alle Celle di quelle, alle quali tocca fare l'ora di Adorazione a Gesù Sacramentato, e di quelle ancora, che debbono fare la compagnia alla Vergine Addolorata ne'giorni stabiliti nella Santa Regola, come anche di quelle che sono di supplimento agli offici in luogo delle Consorelle, che vanno all'Adorazione, e di quelle che debbono andare nella sera in Chiesa a fare quant'occorre; e finalmente pon-

gano pure le cartelle di ogni Giovedì, e Venerdì.

XIV. E per non errare in tutto ciò, le Religiose addette a tale officio si regoleranno nel modo, che segue. Metteranno Esse le dette cartelle per l' Adorazione della notte seguente nella mattina dopo la colazione, e così faranno se accadano le ore della compagnia nella notte alla Vergine Addolarata. In tal tempo le porranno ancora per quelle, che hanno d' andare nella sera in Chiesa. Per quelle poi, che debbono fare l' Adorazione nel giorno veniente, e che sono di supplimento di officio, le metteranno tutte dopo il Vespro del giorno avanti: e dalle medesime tabelle dell' Adorazione sì del giorno che della notte potranno rilevare quali sono quelle, che debbono farla, e che per conseguenza debbono avere il supplimento pei loro uffici.

Alle medesime Religiose spetterà mettere nelle stanze le Cartelle per gli uffici del Coro, come si rileverà dalla tabella, ed anche l' avviso a Quella a cui spetta prima delle altre a dire la Colpa.

XV. Si esortano in fine le Religiose, che sono di Guardia, e quelle che debbono mettere le cartelle di avviso, ad essere molto vigilanti, e premurose nel loro gelosissimo officio, accio non nasca confusione, e ritardo nella piena, ed esatta esecuzione di quanto

si ordina, e vien dichiarato nel presente Capitolo, onde ne risulti il maggior onore di Gesù Sacramentato, si conservi il buon ordine, e ne succeda la quiete e santificazione di ognuna delle Religiose perpetue Adoratrici.

CAPO XXX.

DELLE CAMERLENGHE.

I. Due delle Religiose Adoratrici, che sappiano scrivere in guisa da potersi ben leggere, e che sieno ancora sufficientemente istruite nell' abaco dovranno eleggersi nell' officio di Camerlenghe.

II. Abbiano presso di loro un libro chiamato *Platea* ossia libro Maestro, o altro nome secondo l' uso de' luoghi diversi, ove sarà espresso lo stato generale del Monastero, tutte le possidenze, siano di terre, siano di Case, o di Censi, o di Capitali, coi pesi rispettivi infissi sopra ciascheduna, secondo il contenuto de' diversi Istrumenti; i quali saranno citati coll' epoca rispettiva, per potersi riscontrare nelle occorrenze, per cui dovranno tenersi tutt' in ordine.

III. Terranno Esse un' esatto conto tanto di tutto quello, che si riscuote, quanto di quello, che si spende, e da tre in tre mesi verrà presentato alla Madre Superiora, ed alle

Discrete, come si è detto al Capo XXV. N. VII. perchè siano intese della spesa occorsa, e della rendita esatta.

IV. Potranno tenere un Registro a parte di tutte le somme provenienti dalle rendite, e Fondi del Monastero, ed un' altro di quelle, che si ricevono in limosina. E per rapporto a ciò che si spende, tengano anche un Registro separato per tutte le spese cibarie; ed un' altro per le spese estraordinarie.

Che se si bramassero maggiori distinzioni, potranno ben farle, come meglio lor torna comodo.

V. Per facilità poi di segnare le spese minute giornaliere si faranno due fogli di giustificazione uno parimenti per le spese di vitto di piccolo importo, e l' altro per le minute spese estraordinarie, che occorrono alla giornata. Saranno questi sottoscritti dalla Madre Superiora, e la somma di ciascuno di essi sarà inserita, o in ogni mese, o da tre in tre mesi nel conto a cui spetta, cioè una nel Registro delle spese cibarie, e l'altra in quello dell'estraordinarie, accio compito l'anno possa farsi un bilancio esatto tra l' esito, e l' introito.

VI. Non solo tutti gl'Istrumenti ma ancora tutte le polizze, e ricevi si tengano in ordine di data facendone due involti anno per anno, uno per l'esito, e l'altro per l'introito, citandoli ne' libri, o secondo l' epoca,

o secondo il numero progressivo di ciascheduno. De' suddetti Istrumenti avranno cura Esse Camerlenghe di tenerne sempre una copia.

VII. Saranno parimenti presso le medesime Camerlenghe altri tre libri. In uno si noteranno tutt' i Capitoli, che si faranno, sia per l' accettazione delle Giovani alla prova, o alla Vestizione, e Professione, sia anche in cose rapporto agl' interessi del Monastero, sia alla recezione delle Serve di Maria, oppure alla loro dimissione, ed espulsione dal Monastero. Il secondo libro servirà per registrare il giorno, e l' anno in cui le Giovani di prova si vestono e fanno la loro Professione, come dicesi al Capo V. In detto libro si porrà l' elenco di tutte le Religiose, delle Superiore, e de' Confessori Ordinarj. Il terzo libro servirà per registrare la morte delle Religiose e farvi un succinto ragguaglio delle loro qualità, e virtù.

VIII. La Superiora assegnerà un luogo a parte chiuso, e non umido colle credenze necessarie per riporvi i Libri, le Scritture, e tutte le Carte appartenenti al Monastero, e nello stesso luogo resterà fisso il deposito di denaro chiuso con tre chiavi una diversa dalle altre, delle quali una ne terrà la Superiora, l'altra la Vicaria, e la terza la prima delle Camerlenghe.



Digitized by Google

Tutt' e tre concorreranno, allorchè deve aprirsi. In detto deposito saranno riposti tutt' i denari, che sopravanzano dalle spese di tutto l' anno: e quando la somma giungerà a potersene fare un acquisto, sia a cura della Superiora di metterla a frutto. Qualora per qualche urgente bisogno dovesse spendersi, ciò non si farà senza il Capitolo della Comunità e senza la licenza da riportarsi dall' Ordinario.

IX. Penserà la Madre Superiora a fare tutte le proviste a debito tempo per l' Adoratrice Comunità, e non potendo Essa, lo faranno le Camerlenghe, dipendendo però sempre dalla Madre Superiora; e dovendo andare in Parlatorio a quest' oggetto, lo faranno sempre ambedue insieme, e non mai una sola; oppure essendo una di Esse occupata, l' altra vi anderà in compagnia di altra Religiosa, che destinerà la Superiora.

X. Resta assolutamente proibito, che i Libri, i Conti, e le Scritture siano date fuori del Monastero, ed a quest' oggetto oltre le due Camerlenghe procurerà la Superiora di far istruire una o due altre Giovani, che crederà adattate per quest' officio; e quando in ultimo caso non si trovasse persona nel Monastero capace di questo, si riceva piuttosto una Giovane senza dote, che abbia una tale abilità, anzichè dar fuori le scritture in mano a computisti.

CAPO XXXI.

DELLE ANZIANE ASSISTENTI ALLA SAGRESTIA, PORTERIA ED INFERMERIA.

I. Eleggerà la Madre Superiora due o quattro Religiose delle più savie, e mature di età, per assistere alla ruota della Sagrestia, ed alla porta della Clausura. La loro assistenza sarà di due per settimana, cioè una dalla mattina sino al rendimento di grazie del dopo pranzo, e l'altra da questo punto sin dopo rese le grazie della cena.

II. Quella che sarà Anziana alla ruota della Sagrestia, invigilerà affinchè non si facciano alla ruota discorsi più del bisogno, e che non passino per la medesima ossia di dentro, o di fuori robe, che non appartengono alla Chiesa, nè alla Sagrestia, e tanto per questa ruota, che per quella del Parlatorio, non permettano Esse Anziane, che alcuna delle Religiose fuori di Officio parli co'secolari.

III. Nella sera quando si va in Chiesa per farvi quant' occorre, l'Anziana destinata starà di custodia alla porta di comunicazione colla Clausura, che si apre ad un tal oggetto, e non permetterà, che fuori di una precisa necessità alcuna parta dalla Chiesa e vi ritorni; ed avverta ancora di chiudere la porta esteriore della Chiesa con chiave dalla parte di

dentro , e non la riapra , se non dopo che terminate tutte le faccende rientrano le Religiose nella Sagrestia interna.

IV. Spetterà all' istessa Anziana di guardia di portar prima le chiavi della porta esteriore della Chiesa , e della Sagrestia alla Madre Superiora , e consegnate queste , riceverà da Essa le chiavi per aprire la suddetta porta di comunicazione tra la Clausura , e Chiesa , dove entrate le Religiose mentre si occuperanno a ripulirla , ed addobbarla , avrà premura l' Anziana d' invigilare ancora , che si attenda a far tutto con quiete , esattezza , sollecitudine e senza inutili discorsi.

V. Nel ritirarsi nelle proprie Celle invigilerà puranche , se prontamente vi vadino , e col dovuto silenzio , e se le Sagrestane , che sono di officio , si danno premura di disimpegnarlo conforme debbono. Siano Esse sempre memori , che colla dissipazione dello spirito nè bene si adempie al proprio dovere , nè si mantiene la mente rivolta a Gesù Sacramentato.

VI. Due , o quattro Anziane saranno ancora elette per assistenti alla Ruota , e porta del Parlatorio , e vi si occuperanno nel modo che si è detto di sopra al N.° I.

VII. Elleno avranno tutta la vigilanza alla Ruota del Parlatorio , acciò non si facciano discorsi senza necessità , e che nessuna delle

Portinare mandi imbasciate a' propri parenti, lettere, e biglietti a chichesia, ed a' parenti ancora delle Religiose Adoratrici, Giovani di prova, e delle Serve di Maria senz' espressa licenza della Superiora. Siano altresì pronte ad assistere alla porta quando questa deve aprirsi per introdurre in Monastero le robe, o per depositarle tra le due porte, o riceversi le persone, acciocchè tutto resti fatto con esattezza e secondo comanda la Santa Regola.

VIII. Non permettino mai, che le Portinare, diano fuori roba alcuna, o che la ricevano per proprio uso, se prima non ne hanno avuto il permesso dalla Superiora; come anche badino che quello, che viene portato per darsi alle Religiose, Giovani di prova, ed ancora alle Serve di Maria, sia depositato nella stanza della suddetta Madre Superiora.

IX. Tale vigilanza, ed assistenza abbiano Esse Anziane alla porta delle carrette, e sì nell' aprirla per ricevere roba, o persone, che le portino, come per metterle fuori e rinchiuderla si regoleranno com' è stato detto ai N.° VII. VIII. antecedenti.

X. Due sole Anziane debbono eleggersi per l' assistenza all' Infermeria, una che assista nella mattina, e l'altra nel giorno. Siano Esse prudenti, caritatevoli, e parche nel parlare,

ed abbiano a cuore quanto richiede la Sant' osservanza.

XI. Quella dunque, ch' è di assistenza o nella mattina, o nel giorno all'Inferme starà unita ad una, o due delle Consorelle Infermiere: e nelle visite de' Professori sarà pronta ad invigilare sulle ordinazioni, che daranno per la cura delle medesime, e che siano loro apprestate le medicine con tutta puntualità ed attenzione; come pure sulla pulizia delle stanze, de' letti, e de' cibi che loro si danno.

XII. Farà sì che nessuna delle Adoratrici Religiose entri nell' Infermeria senza licenza della Madre Superiora, o senza l' avviso solito a darsi colle cartelle, nè che le Inferme convalescenti vadino nelle Celle delle altre per evitare le ciarle; ed allora che son visitate dalle Consorelle assegnate sia avvertita che non si parli a voce alta, nè si facciano discorsi inutili, ed opposti allo spirito del Santo Istituto.

XIII. Tutte le suddette Anziane, tanto assistenti alla Sagrestia, che alla Porteria, ed Infermeria riferiranno con tutta sincerità alla Madre Superiora le mancanze, abusi, e disordini, che accadono in tali lor' offici, perchè possa Essa rimediarvi, e punire le delinquenti come meritano.

Digitized by Google

CAPO XXXII.

DELL' OFFICIO DELLE ACCOMPAGNATRICI.

I. Quattro, o Otto saranno le Accompagnatrici Religiose per tutt'i bisogni, che possono occorrere per l' ingresso delle persone in Monastero; e di queste s' impiegheranno quattro per settimana, cioè due nella mattina, e due nel dopo pranzo.

II. Le due Religiose, che debbono accompagnare chi entra in Monastero, lo condurranno col suono del campanello al luogo destinato; ed al segno, che si darà loro co' tre Tocchi della Campanella interiore, saranno pronte a portarsi alla porta d' ingresso per riceverlo.

III. Se sarà alcuno de' Professori, vale a dire, Medico, Chirurgo, o Salassatore, ch' entra per le Consorelle Inferme, direttamente lo porteranno alle rispettive Celle delle medesime, e fatta la visita, date le opportune ordinazioni, o cavato sangue, sollecitamente sarà da loro ricondotto alla porta d'ingresso per sortirne.

IV. Se sarà poi alcuno degli artisti, o altri, che occorra pei bisogni del Monastero, lo condurranno al luogo dove deve lavorare o fare altra cosa necessaria, ed ambedue staranno assistenti al medesimo in modo, che

non lo perdano di vista, nè permetteranno che ad Esso si approssimino altre Religiose senza il permesso della Madre Superiora. Datosi che alcuna non sapendo che siavi la persona introdotta si appressi per passare, ne diano alla medesima il segno col campanello.

V. Nel tempo di tale loro assistenza, si applicheranno a qualche lavoro manuale, nè parleranno al medesimo senza necessità.

VI. In questo loro officio si ricordino di essere sempre esatte, puntuali, ed edificanti ne' loro portamenti, usino perciò silenzio, abbiano presente Iddio, ed il loro cuore in lui riposi per non mancarvi.

VII. In accompagnare chi entra, o esce dal Monastero, una di loro lo proceda col campanello, e l'altra non stia molto lontana da Essa: badino di non discorrere con Esso di cose non appartenenti al lor officio, nè di mandare lettere, o imbasciate a chicchessia; come pure stiano avvertite di non fermarsi a far ciarle colle Consorelle Portinare dovendo ognuna badare a se stessa al proprio officio, e alla premura di ben adempirlo; e se mancheranno a queste, e alle altre indicate obbligazioni, staranno per un mese prive di voce attiva, e passiva.

CAPO XXXIII.

DELL' OFFICIO DELLE ASCOLTATRICI.

I. Quattro delle Religiose Adoratrici saranno quelle, che assisteranno a quest' officio, quand' occorre, due però per settimana una dopo terminata la colazione nella mattina sino alla fine della prima tavola, e l' altra da questo punto sino all'ora della Sacra Funzione, e sarà loro impegno, che le Religiose chiamate alla grata nei giorni già stabiliti nella Santa Regola, o in altre occasioni si portino con edificazione, e conforme Essa Santa Regola comanda, avvertendole perciò di starvi colla dovuta compostezza, e riflesso a Dio, se per caso conoscesse qualche mancanza.

II. In quest' assistenza, che deve farsi, coll' avviso, e permesso della Superiora, si porrà l' Ascoltatrice in un luogo del Parlatorio, ove possa vedere ed ascoltare la Religiosa Consorella e le persone di fuori, che parlano con Essa, perchè avverta sì l' una, che gli altri, qualora i loro discorsi, ed atti non fossero secondo la carità, e modestia Religiosa, e non si parlasse col tuono di voce, che vuole la Santa Regola.

Fuori di questo caso però non ardisca parlare, se pure la Superiora per qualche giusto

motivo non le ne dasse il permesso; ma s' inculca alla Superiora di evitare questi permessi il più che si può, e dovendolo dare non sia mai che per poche parole, essendo sempre proibito che l'Ascoltatrice si trattenga in conversazione nel Parlatorio.

Un quarto avanti che si deve chiudere la grata, ne dia il segno col Campanello, che ha da tener seco, e se la Religiosa Consorella non sarà pronta, giunta il tempo di partirne Essa stessa licenzierà i secolari, e chiuderà la grata; di che avvertirà la Superiora, acciò per tale disubidienza le dia la mortificazione, che merita.

III. Attenderà l'Ascoltatrice in tal tempo a qualche lavoro di mani per non stare oziosa, che non sia però quello, che le impedisca di poter fare il suo dovere. Non ardirà di mandare pei suddetti secolari imbasciate, o biglietti ad alcuno, e neppure di riceverle, e mancando sì in questo, che in altro sopra espresso, resterà punita, conforme si dice al N.° VII. del Capitolo delle Accompagnatrici.



CAPO XXXIV.

DELLE SAGRESTANE.

I. Siccome le Consorelle Sagrestane debbono impiegarsi in cose appartenenti all' incruento Divino Sacrificio, e alla custodia della Chiesa, così la loro attenzione dovrà essere assidua, fervorosa, e diligente in tenerla ben custodita e netta dalle immondezze.

II. Saranno Esse in numero di otto, o più o meno secondo il bisogno, ed il numero delle Religiose. A loro spetterà adornare il Sacro Altare, dove, come in Trono di Maestà, e di Grazia deve stare in tutt' i giorni dell' anno esposto, e nella notte chiuso nel Tabernacolo il Santissimo Sacramento. Avranno perciò molto a cuore di assestarlo sempre maestosamente al più che sia possibile, come ancora di tener cura diligente delle Sacre suppellettili, e di tutt' altro appartenente al Divin culto.

III. Per tale motivo viene stabilito coll' Apostolica approvazione, che nella Sagrestia interiore vi sia una porta di comunicazione colla Chiesa; la chiave però si dovrà sempre custodire dalla Madre Superiora gelosamente, e la consegnerà all' Anziana solamente allorquando avrà ricevuta la chiave, con cui è chiusa dalla parte esteriore la porta della Chiesa.

IV. Allorchè le Sagrestane passeranno in Chiesa per la sudetta porta di comunicazione, nè il Confessore, nè i Cappellani, nè i Chierici, nè qualsisia altro possa avere accesso alla Chiesa, essendo questa in luogo di Clausura, mentre le suddette Religiose sono occupate in ripulirla, ed addobbarla.

V. Nell'eseguire ciò siano parche nelle parole, facendo uso per quanto è possib le di un continuo silenzio; po chè senza inutilmente discorrere potranno soddisfare a quanto rich'ede l' officio loro addossato.

VI. Tenga la maggior di loro, oppure un Anziana, come meglio crederà la Superiora un libro, in cui noterà quello che si è fatto di nuovo nelle Sacre suppellettili, o dei cambiamenti, che possono essere accaduti, acciò terminato, che sarà il tempo del loro officio si possa dare esatta consegna di tutto alla maggiore Sagrestana, che colle altre compagne subentrerà.

VII. Siccome quest' officio esige il suonare le Campane n.ll' Ave Maria della Mattina, all'ora della sveglia, nell'esposizione di Gesù Sacramentato, per la Messa Conventuale, per mezzo giorno, per Vespro, e Compieta, pel Mattutino, e nel tempo, che si darà la Benedizione col Santissimo Sacramento, per l'Ave Maria della sera, ad un'ora di notte, ed in tutt' i Giovedì alle ore due di notte,

come si è dichiarato al Capo XIII N.° XI. così se per la distanza, o grandezza delle Campane, o altro motivo non potessero Esse ciò fare, la Superiora destinerà altra ad eseguirlo.

VIII. Apparterrà ancora ad Esse di bussare alla Mattina all' Adoratrice Comunità, ed anche nel giorno nei tempi, nei quali è permesso il dormire il dopo pranzo; avranno ancora a darle il segno colla campanella interiore pel silenzio della mattina, e del giorno, convocarla col segno proprio al Capitolo, alla Confessione, e Comunione, ed a tutti gli Atti Comuni; non potendo Esse fare per alcuna ragione neppur questo, destinerà la Superiora, come sopra, altre ad eseguirlo. Avranno Elleno parimenti à tener chiuso il finestrino del Comunichino, la di cui chiave depositeranno nella Cella della Madre Superiora, come si è avvertito al Capo XVIII. N.° I.

IX. Le due Sagrestane, che sono di servizio nella mattina, dopo che avranno bussato alle Religiose, si porteranno subito in Chiesa, per levare i corami posti sopra la Mensa degli Altari, e spolverarli. Le due altre poi, che sono di servizio dopo il rendimento di grazie del pranzo sino alla sera, chiusa che sarà la Chiesa, vi usciranno per farvi tuttociò che occorre; e non avendo

Digitized by Google

Esse terminato di farlo, dopo il ringraziamento della cena verranno a compirlo due altre Compagne di officio coll' altra Anziana, perchè possano andare le suddette alla seconda tavola, e queste saranno quelle due, che non essendo impedite, sono state di servizio nella mattina. Quando però deve scoparsi la Chiesa, e vi sia più da fare, converranno tutte le altre dell' officio, eccettuata quella alla quale toccasse l' ora di Adorazione del giorno, o della notte, o il Santo ritiro.

X. Nel Mercoledì, e Sabato di ogni settimana dovrà scoparsi la Chiesa, ed in tutte le altre sere, che vi andranno, osserveranno per la Chiesa, se vi sono immondezze, affine di raccoglierle.

XI. Non consegnino mai le chiavi della Sagrestia ad altra Sorella fuori di quest' officio, per caso d' infermità, o d' impedimento, se prima non ne facciano intesa la Superiora, la quale nel dare il permesso prenderà regola delle circostanze.

XII. Siano caute a non discorrere più del bisogno alla Ruota, memori sempre, che colla dissipazione dello spirito nè bene si adempie al proprio dovere, nè si mantiene la mente rivolta a Gesù Cristo.

XIII. E perchè questo loro assiduo, e premuroso officio riesca di minore aggravio, e possano altresì reciprocamente intervenire agli

Atti Comuni specialmente del Coro, l' assistenza, che avranno a fare in Sagrestia, sarà regolata così.

XIV. Due per settimana invigileranno per le occorrenze della Chiesa dalla mattina sino al ringraziamento del dopo pranzo, e due altre da questo punto sino al ringraziamento della cena. Si eccettuano però i casi, ch' esigessero una più lunga, e laboriosa assistenza, ne' quali potranno stare in Sagrestia in maggior numero di due, come piacerà alla Madre Superiora di ordinare.

XV. Siccome nelle sere, allorchè le Sagrestane debbono andare in Chiesa a farvi quant' occorre, può rendersi gravoso per la grandezza della Chiesa, nel numero solo di due, che devono andarvi dopo cena, come si è detto al N.° IX.; così la Superiora potrà mandarvi altre Consorelle, sebbene non sono di quest' officio, le più adattate, e robuste, acciò con questo ajuto le Sagrestane possano compire tutte le faccende. E così parimenti nelle sere, che si spazza la Chiesa, o vi sia più da fare, potrà mandare quel numero di Religiose, che crederà sufficiente per adempire quanto deesi, onde ordinerà alla Religiosa addetta a porre le tavolette, che le ponga per avviso alle porte delle Celle di quelle tali, ch' Essa destina, affinchè sappiano pure quello, che hanno da farvi. In questo

modo si eviterà, che possa essere interrotto nella notte il turno della Sant'Adorazione.

Potrà anche permettere la Superiora che le Serve di Maria possano ajutare le Religiose a rassettare gli Altari, tanto i minori, che il maggiore, ma siano di quelle, che son fuori delle faccende gravose del Monastero.

CAPO XXXV.

DELLE PORTINARE, E RUOTARE.

I. Per l'ufficio di Portinare, e Ruotare si eleggeranno quattro, ovver' otto delle Adoratrici Religiose, che abbiano vero zelo, ed amore al Santo Istituto, e siano altresì premurose di ben adempire ai loro doveri. Quattro di loro staranno per settimana in Parlatorio, cioè due nella mattina, e due nel giorno.

II. Siano avvedute in trattare coi secolari, dandogli sempre edificazione ne' loro portamenti; non si trattengano a far discorsi alla Ruota più di quello ch'è necessario; eviteranno perciò quello che non appartiene al loro fine, e la loro voce sia sempre intesa dall'Anziana assistente, quando vi parlano.

III. Non permetteranno, che mai alcuno entri in Monastero senza le dovute licenze e saputa della Superiora, ancorchè fosse l'artista solito ad entrarvi.

IV. Prima d' introdurre qualche persona, previa l'enunciata licenza scritta dal Superiore, daranno i segni colla campanella interiore, perchè vengano le due Consorelle, che debbono accompagnarla, ed avvertiranno bene di non aprire la porta della Clausura, sino che siano Esse giunte, e pronte a condurla al suo destino.

V. Non ardiranno poi di chiamare alcuna Religiosa, o Giovane di prova, che debba scendere alla grata, senz'averne prima avuta la licenza espressa dalla Superiora. Lo stesso si faccia per le Serve di Maria.

VI. Terranno affiss' al luogo del lor' officio di Porteria una tabella, nella quale siano scritti i nomi di tutti quegli artisti, ed altre persone, che hanno il permesso di entrare in Monastero per servizio, e bisogni del medesimo. E rispetto ai facchini avvertano, che se il peso delle robe, che portano, è grave in modo, che non possono introdurlo in Monastero le Serve di Maria, è permesso ad Essi di entrarvi; s'è altrimenti, lo depositino tra le due porte, ed al suo tempo vi vadano a prenderlo le dette Serve di Maria.

VII. E se accaderà che le robe, che debbono mandarsi fuori del Monastero, non entrassero nella Ruota del Parlatorio, allora, o esse Portinare, o le Serve di Maria le depo-

siteranno tra le due porte, ed in far ciò badino di essere insieme nell'aprire la porta del Monastero per quindi subito chiuderla, riposte che vi abbiano le robe sudette.

VIII. Resta vietato di portare imbasciate, e saluti alle Consorelle Adoratrici, e di dire ciò che per caso abbiano inteso di novità alla Ruota, quando vi parlano; soltanto attendano a dare relazione alla Superiora di quello che necessita, ch' Essa sappia per ragione del suo officio; pel resto siano nel parlare brevi, e prudenti, con che daranno buon esempio a quelli co'quali trattano, ed appariranno sempre ne'loro gesti, e parole adorne di quella verginale verecondia, ch' è propria delle vere Spose ed Adoratrici Perpetue di Gesù Sacramentato.

CAPO XXXVI.

DELLE PANNARE DI BIANCO.

I. Otto Adoratrici Religiose dovranno eleggersi per l'officio di Pannare, le quali avranno diligente cura, e vera carità di tener ben custodita la biancheria delle loro Consorelle, e del Monastero dentro le credenze separate coi rispettivi nomi di tutte, niuna delle quali per altro potrà entrare nella Stanza della Panneria, senza che vi sia almeno una delle

Consorelle di quest' officio, e se non ne abbia il permesso della Madre Superiora.

II. Spetterà alle medesime accomodare i panni rotti, e riporli tutti nelle credenze colla cautela indicata. Nell'accomodare i suddetti panni useranno tutta la carità, ed attenzione avendo in mira il Santo Voto di Povertà, ed il bisogno delle loro Consorelle; e perciò sino che non sono accomodati, e riposti nell' Armadio i panni del bucato, non s'impiegheranno in altro lavoro. Tutto quello poi, che debbono cucire di nuovo, sarà coll' intelligenza della Superiora portato nelle Celle di quelle Religiose, ch'Essa indicherà, e vi andranno a prenderlo, quando sarà terminato.

III. Avvertano bene le Pannare che dovendo tagliare tele nuove, non si regolino a loro arbitrio, ma ne renderanno intesa prima la Madre Superiora per dipendere anche in questo dal suo consiglio e direzione, come si conviene al Santo Voto di Povertà.

IV. Parimenti non guastino panni vecchi senza saputa di detta Madre Superiora, e tengano la lista, in cui diligentemente notino quello, che si fa di nuovo, o si guasta di vecchio.

V. In ogni Sabato della Settimana porteranno Esse alla Cella di ciascheduna delle Adoratrici Consorelle la muta di panni puliti.

VI. Se pei tempi cattivi, o per altro ragionevole motivo non possa darsi la suddetta muta a capo degli otto giorni, ognuna sarà contenta di averla nel tempo, che disporrà la madre Superiora.

VII. Non diano alle Adoratrici Consorelle biancheria più di quella, che abbisogna: occorrendo però a qualcuna tra la settimana, camicia, o altro, siano pronte a soccorrerla, e guardino bene a non mortificarla con cattivi modi, poichè ciò sarebbe contro la vera carità, che deve usarsi; al che mancando Esse riceveranno una condegna penitenza dalla Madre Superiora, la quale invigilerà, perchè le Adoratrici Religiose di quest' officio abbiano quella carità verso le Consorelle, che desiderebbero per loro stesse. Non trascurino di far mutare la biancheria di letto, e di tavola, quando bisogna.

VIII. Sarà pure loro cura di tener bene custodita la biancheria ed altro appartenente alle Giovani di prova, alle Novizie, ed alle Serve di Maria facendo di tutto una nota, che conserveranno nel lor' officio, e daranno alle medesime la biancheria, come si è detto delle Religiose.

In caso che la Comunità sia numerosa, potrà crescersi il numero delle Pannare. Saranno le medesime tenute a fare ancora i Soggoli alle Religiose, appuntare i loro Veli, inamiparli, ed accomodarli.

IX. In questa medesima stanza della Panneria si raduneranno le Religiose per ripiegare ed accomodare tutte insieme i panni del bucato. Che se questa stanza non fosse capace, sarà pensiero della Superiora di destinarne un' altra.

CAPO XXXVII.

DELLE PANNARE DI LANA.

I. Saranno elette dalla Superiora quattro Consorelle per Pannare di lana, alle quali spetterà tenere ben riposte, e custodite le Tonache, Tonacelle, Mantelli, Vesti, Fasce, Scapolari ecc. acciò non vengano rosi dalle tignuole.

II. Sarà poi loro pensiero di tagliare le Tonache ed altro, che appartiene al Vestiario di lana delle Religiose coll'intelligenza però della Superiora; e badino che tanto il taglio, che la fattura delle medesime Tonache sia conforme si prescrive al Capo III.

III. Quanto alle sucide, che in ogni tre mesi dovranno lavarsi, saranno da loro consegnate alle Serve di Maria, perchè le lavino subito e con attenzione, ed Esse antecedentemente saranno pronte a capo di tal tempo a portare le pulite, e rassettate nelle Celle di ciascheduna delle Consorelle Adoratrici.

IV. Riguardo poi alla Tonacella della notte si cambierà questa in ogni sei mesi; ed esse Pannare faranno lo stesso, come si è detto delle Tonache, in portare a tutte l'altra pulita.

V. Sia però in arbitrio della Superiora di far cambiare più spesso o più tardi sì l'una, che l' altra in comune, e non mai in particolare, eccettuato qualche caso di necessità.

VI. Avranno in fine cura ancora dei busti della Religiosa Comunità, e quando questi o si faranno di nuovo, o si accomoderanno, la Superiora darà loro in ajuto altre Religiose, oppure Serve di Maria, una o due delle quali saranno sempre in ajuto delle Pannare suddette.

CAPO XXXVIII.

DELLE INFERMIERE E SPEZIALE.

I. Tra le Opere di Misericordia tanto raccomandate da Gesù Cristo nel suo Evangelo è quella di sovvenire alla necessità delle povere Inferme.

Perciò le Adoratrici Religiose, che si eleggeranno per officio d' Infermiere in numero di quattro, o sei secondo il maggiore, o minore bisogno, attenderanno con tutta carità, ad esercitare il loro incarico, tenendo presenti le parole del Divin Maestro, colle quali assicura, ch'Egli riceve come fatto a se, quello

che si fa anche al più piccolo tra i prossimi. Queste per altro dovranno essere atte, sane, e robuste, affinchè tanto di giorno che di notte possano attendere a vicenda ai bisogni delle Consorelle, quattro per settimane, o più secondo il bisogno, cioè due la mattina e due al giorno.

II. Senza un ragionevole motivo non dovranno Esse far porre in letto la Religiosa Adoratrice, che si senta incomodata, se questa non sia andata prima dalla Madre Superiora per esporre la qualità del suo male, e sentire da lei la Volontà del Signore, alla quale dev' essa rimettersi, memore sempre, che se il suo incomodo esigerà cura, sarà premura della Madre Superiora di rimetterla al Professore, e di farle avere dalle Consorelle Infermiere quella carità, che merita.

III. L' Infermeria resti in luogo separato, e fuori del Dormitorio, acciò senza disturbo dell' Adoratrice Comunità sieno le Inferme assistite sì di giorno, che di notte dalle Consorelle Infermiere. Sarà poi questa fornita di tutto l'occorrente per servizio, e bisogno delle medesime Inferme, che debbono dimorarvi in Celle separate.

IV. Abbiano memoria le Infermiere, che dopo la terza visita del Professore sono tenute a far chiamare il Padre Confessore, perchè visiti l'Adoratrice Religiosa inferma; e non

facciano nè più nè meno di quello, che ordinerà il Professore medesimo rispetto alla cura, di cui deve avvalersi.

V. Che se il male non sarà di conseguenza, ma di piccoli incomodi, allora dovrà la Inferma rimettersi alla Madre Superiora, poichè penserà Essa a farle avere quella carità, ch' è secondo lo spirito del Santo Istituto che hanno professato.

VI. Tengano le Infermiere una lista, in cui si segni da loro tutto quello, che hanno di biancheria, ed altro per servizio delle Inferme Consorelle.

VII. Se non vogliono mancare alla vera carità, non si schifino di qualunque benchè basso ministero, poichè a misura della violenza, che si fanno in vincere loro stesse, ne riceveranno la mercede dal Celeste loro Sposo Gesù Cristo, che si è assoggettato ad ogni sorta di patimenti.

VIII. Sia loro perciò molto a cuore la nettezza ed attenzione ne' cibi, ne' letti, e nelle Celle delle Inferme dovendo Elleno trattare queste nel modo stesso, che tratterebbero Gesù medesimo.

IX. La Consorella dell' officio di Speziala deve avere tutto il pensiero di condursi col Medico alla visita delle Inferme per sentire, e notarsi tutt' i medicinali d' apprestarsi, e sarà Ella poi prontissima a darli a suo tempo, e con tutta esattezza.

X. In Spezieria non vi stia ch' Essa, ed altra Compagna, che istruirà a quest'oggetto, e vi potranno andare le Infermiere, sempre però che il bisogno delle Inferme lo richiede, e non mai per divagarsi in ciarle inutili, e vane.

XI. Non ardirà mai somministrare alle Adoratrici Religiose medicamenti di sort' alcuna se non col permesso o del Medico, o della Madre Superiora.

XII. Terrà in fine nota di tutto ciò, che ha in Spezieria, o che vi si accresce in ciascun anno.

CAPO XXXIX.

DELL' ECONOMA.

I. Per disimpegnare l' officio di Economa verranno assegnate quattro, o sei delle Consorelle Adoratrici, cioè due per settimana una nella mattina sino al dopo pranzo, e l' altra da questo punto sin dopo la cena.

II. Esse saranno quelle, che avranno in consegna tutto quello, che serve per uso, e mantenimento della Comunità. Terranno tutto ben chiuso, e custodito, acciò nulla vada a male, e siano poi pronte a conseguare per tempo quello, che occorre per la Comunità suddetta alle Serve di Maria Cucinare pesato, e misu-

rato secondo il genere, e qualità della roba.

III. Di tutto ciò, che hanno l'Econome in consegna, non daranno le chiavi alle Serve di Maria senza licenza della Superiora, le quali neppure senza il permesso della medesima potranno prendere cosa da per se. Siano pertanto tutte avvertite a ben adempiere a questo lor' officio, in cui non facciano come assolute padrone, ma tutto sia colla dipendenza della Superiora.

IV. Si proibisce, che vi siano con Esse altre Consorelle oltre quelle, che sono compagne di officio, ed avranno per ajuto due delle Serve di Maria, alle quali faranno cavare il vino per l'Adoratrice Comunità. Ne facciano portare quant'occorre per la Mensa della mattina, e della sera, e non trascurino di far ben custodire le botti, ed altro che serve per quest' oggetto, affinchè niente vada a patire.

V. Siano sollecite a prevedere qualunque disgrazia, che potesse accadere; e non sia giammai permesso nè ad esse, nè ad altre di rimaner sole cogli uomini in occasione, che si porti in Monastero il vino, o si facciano altre faccende in cantina, oppure si porta grano, olio, o altro.

VI. Siano puranche premurose a far ben custodire il grano, e farina ch' esista in Monastero, acciò sì l' uno che l' altra non patiscano per poc' attenzione.

VII. Faranno porre il pane in Refettorio in quella quantità, ch'esige il bisogno, e siano vigilanti ed attente, acciocchè quando si lavorerà, si faccia con pulizia ed esattezza. Non facciano consumar legna pel forno più del necessario; e senza licenza della Superiora non diano fuori del Monastero vino, pane, ed altro commestibile.

VIII. Invigilino sopra delle Cucinare, acciò facciano tutto con pulizia, e bene, e non si faccia differentemente dalla Comunità cos' alcuna senza licenza della Superiora. Abbiano molta carità alle Consorelle Religiose per quello, ch' è necessario, e non per cose superflue, avendo molt' avvedutezza per la Povertà che hanno professata; ed essendo richieste da qualche Consorella di essere soccorsa per qualche suo bisogno, usino verso la medesima tutta la carità.

IX. Saranno sollecite a dare all' Infermiere tutto ciò, che serve per uso delle Inferme. Sieno vigilanti che non si logorino legna, e carboni più del bisogno, avendo a cuore due cose la Carità, ed il Santo Voto di Povertà, che hanno professato.

X. Per le disposizioni, ed ordinazioni da darsi per cena, pranzo, ed altro la Madre Superiora o lo farà da se, o assegnerà una Religiosa adattata per tale oggetto, o anche alcuna dell' Econome la più esperta, da cui

tutte le altre dipenderanno. Questa invigilerà che ognuna eseguisca quanto è stato in questo Capitolo ordinato, ed avrà pensiero poi di avvisare la Superiora, quando le provvisioni saranno in fine. Quanto farà però sia sempre colla dipendenza della Superiora medesima, e le ordinazioni siano sempre date preventivamente, e mai lo stesso giorno, acciò vi sia tempo ad eseguirle.

CAPO XL.

DELLE REFETTORIERE, E DI QUELLE CHE DEVONO INVIGILARE SULLA PULIZIA DEL MONASTERO.

I. Saranno elette sei, o quattro Religiose per l'officio di Refettoriere, che sarà quello di preparare e disfare le tavole, pulire, e spolverare il Refettorio, mutare la biancheria, quando sarà loro consegnata dalle Pannare.

II. Prepareranno i vasi del vino ed acqua, che saranno di cristallo o altro con suo bacile di stagno, oppure di terraglia; e quegli di aceto, olio, e sale. Faranno tutto ciò con somm'attenzione, puntualità, e pulizia, perchè sia bene apprestato quel tanto, che dà il Monastero alla Religiosa Comunità.

III. Faranno Esse quest'officio tre per settimana, servendo alla prima tavola coll'ajuto di una delle Serve di Maria, ed una ser-

virà alla seconda parimenti con altra Serva di Maria , qualora il bisogno lo richiedesse.

IV. Saranno assegnate dalla Superiora due altre Religiose , delle quali una per settimana invigilerà sulla pulizia del Monastero, e specialmente quando lo spazzano; e ciò sia una, o due volte la settimana.

V. Saranno ancora vigilanti sulla pulizia de' lumi del Monastero , e delle stanze delle Religiose , e se tutto ciò ch'esiste nelle stanze delle medesime di terraglia, o di rame è pulito , e ben tenuto, e sarà loro pensiero, almeno due volte il mese , di farlo lavare e pulire colla lisciva dalle Serve di Maria.

VI. Ed a quest'oggetto la Superiora assegnerà due Serve di Maria per settimana, che sotto la vigilanza della Religiosa potranno adempire a quanto si è detto di sopra. Saranno Esse obbligate ancora a portare l' acqua nelle Celle delle Religiose , ed a farvi tutte quelle pulizie, che sono necessarie.

Se vi fosse scarsezza di Religiose o altro ragionevole motivo, potrà la Madre Superiora far eseguire quanto viene detto in questo Capitolo dalle Serve di Maria, mettendovene però una, che faccia da capo, e le assista, più attenta , e pulita.

Digitized by Google

CAPO XLI.

DELLE SERVE DI MARIA CUCINARE E BUCATARE.

I. Per l'officio di Cucinare destinerà la Madre Superiora due Serve di Maria per settimana, se pure il bisogno non ne richiedesse più di questo numero.

II. Per non mancare Esse al loro dovere procurino con assiduità, ed attenzione di cucinare tutto quello, che le verrà consegnato dalle Consorelle Econome, usino tutta la diligenza acciò non si consumi legna, e carboni più del bisogno. Tengano ben conto di tutto l' altro di cui debbono far uso in questo loro officio, dovendosi far carico del Voto di Povertà, che si professa dalle Religiose Adoratrici.

III. Siano rispettose ed ubbidienti alle Religiose Econome, e non facciano cose di loro capriccio, e di propria volontà, e così faranno l' una coll' altra nell'adempiere a' doveri di questo lor' officio, usandosi quella carità, che ci ha insegnata Gesù Cristo medesimo rammentandosi Esse sempre che chi più per amor suo si affatica, più merita per l' eterna vita.

IV. Due delle Consorelle Pannare invigileranno sopra le Serve di Maria, quando fanno il bucato, acciò questo venga eseguito con

pulizia, esattezza, e senza consumo di sapone, e legna più del bisogno. Siano poi portat'i panni nella stanza destinata ben assestati.

V. Tutte le Serve di Maria, che saranno disimpiegate dall' officio della Cucina, a riserba di quelle che fossero in altro impiego per ordine della Superiora, concorreranno alle Vasche a lavare il bucato; due però per settimana saranno quelle, che verranno precisamente destinate a ciò fare, ed a renderne conto alle suddette Consorelle Pannare.

VI. Terranno pulite le Vasche, e ben lavate le caldaje, ed altro che serve pel bucato, affinchè venendo il tempo di far di nuovo il bucato sieno le Vasche suddette preparate per porvi i panni sudici, che saranno loro consegnati dalle Sorelle Pannare.

VII. Nella Domenica mattina anderanno le suddette Serve di Maria a prendere quei panni sudici, che ogni Religiosa farà loro trovare appuntati fuori della porta della Cella. Radunati poi che li avranno, li porteranno nel luogo a quest' effetto assegnato.

VIII. Sotto la vigilanza di una delle Consorelle Pannare di lana saranno lavate anche le Tonache, e Tonacelle : questo pure sarà eseguito con tutta la carità, pulizia ed attenzione.

IX. Stieno poi bene avvertite le Serve di Maria di non far gridi nel tempo, che sono

radunate insieme, in qualunque siesi luogo Esse si trovino, e lavorino unitamente; nel qual tempo diranno la corona a Maria Vergine Addolorata, o il Santo Rosario.

CAPO XLII.

DELLE SERVE DI MARIA CHE DEBBONO CUSTODIRE GLI ANIMALI, E TENER PULITO IL GIARDINO.

I. Due Serve di Maria per settimana saranno destinate per governare e tener puliti gli animali, che si tengono in Monastero pei bisogni dell' Adoratrice Comunità, e sia loro cura di fare con puntualità questo lor' officio.

II. Siano assidue ed esatte a non far mancare loro il mantenimento che ad essi è necessario, ed a non darne del superfluo, acciò non vadi a male per la loro poc' attenzione.

III. Avranno altresì a tener pulito dalle immondezze il Giardino, e farvi quello, che occorre secondo le loro forze, e capacità. Porteranno ogni mattina in cucina quella qualità, e quantità di erba, e frutti che possono esservi, e che saranno lor' ordinati dall' Econome.

IV. Si rammenti la Madre Superiora, che non restino nel giardino, o in qualunque altro luogo sole le Serve di Maria, quando vi sono gli uomini a lavorare.

V. Le dette Serve di Maria mangeranno in

Digitized by Google

una stanza separata dal Refettorio delle Religiose : ma qualora questa non si trovi adattata a tal oggetto, potrà la Madre Superiora farle mangiare in Refettorio.

VI. Le Consorelle Econome siano ancora vigilanti sul governo de' suddetti animali , e sulla pulizia del giardino, acciocchè tutto sia fatto come deesi.

VII. S'inculca alla Madre Superiora, che se negli offici, che adempiono le Adoratrici Religiose, vi sia maggior bisogno di ajuto per la maggior fatica che vi è , non trascuri di usar loro tutta la carità dandole una , o più Serve di Maria in ajuto secondo la necessità , che conoscerà , che ne abbiano.

CAPO XLIII.

DELLE STANZE DA LAVORO.

I. Per i lavori diversi , che si eseguono in Monastero, è necessario che si destinino delle stanze adattate, acciò non ne restino imbarazzate le Celle. Vi sarà dunque una stanza per i telari , una per la calzolara ec. Ciò s' intende sempre per quei lavori, che richiedessero molto luogo , e diverse persone occupate , giacchè le Religiose applicate a cucire , e ad altre cose simili , debbono lavorare ciascheduna da se nelle proprie Celle.

*

Digitized by Google

II. Per gli altri lavori dunque (se non vi sia tanto comodo d'assegnare per ciascheduna una stanza) potranno riunirsi in una stanza sola, che sia spaziosa e capace di farlo.

III. In tale unione non trascuri la Madre Superiora di fare che siano assistite quelle, che ivi lavorano, da una Religiosa adattata a mantenere il buon' ordine , ed a tener lontano qualunque sfogo , discorso inutile , contesa , o altra mancanza.

Potrà ciò commettersi alla Madre Vicaria, o ad altra che fosse creduta più propria dalla Madre Superiora. La medesima assistenza , e vigilanza si usi con quelle, che sono unite per ripiegare i panni del Bucato.

IV. Quì si rammenta alle Religiose , che stando unite insieme sieno parche nelle parole , composte nella persona , edificanti in tutte le loro azioni , non si facciano perciò discorsi particolari , e si riguardino da tutto ciò che può recar danno all' anima , e di essere di scandalo alla Religiosa Comunità.

V. Una Religiosa parimenti destinata dalla Madre Superiora, che potrà essere quella stessa , che assiste pel buon'ordine , o alcun'altra , avrà in consegna , e riposto in Armadj tanto quello che occorre per i lavori rispettivi da eseguirsi , e tanto ancora i lavori già fatti , e compiti ; per evitare in quelle, che vi lavorano qualunque ombra di attacco , e

di proprietà, dovendo Esse occuparvisi non per proprio impegno, ma unicamente per servire, e piacere a Dio solo.

VI. Si destini anche una stanza comoda per tenervi i Capitoli. E questa può anche servire per la ricreazione, se la Madre Superiora non credesse di assegnare altro luogo, sempre che le piace.

CAPO XLIV.

DELLE FONDAZIONI DA FARSI DEL NOSTRO SANTO ISTITUTO.

I. Quando accada, che si faccia istanza di voler fondato in alcun luogo un Monastero del nostro Sant'Istituto di Adorazione Perpetua di Gesù nel Divin Sacramento dell'Altare, la Superiora di quel Monastero, alla quale ne perverrà la domanda, accoglierà questa con giubilo del suo cuore, ne dimostrerà il suo pieno gradimento, e prenderà tutto l'impegno per secondare tali pie brame, e veder propagata la maggior Gloria di Gesù Sacramentato, e l'Onore della sua Divina Madre, ch'è la particolare Protettrice di sì Augusta Istituzione.

II. Farà per altro conoscere alla persona, che le ne ha fatta la domanda, la necessità di avere un Locale conveniente a simile Fonda-

zione, cioè a dire grande, e posto in sito comodo per quanto è possibile al maggior concorso dei Fedeli, e che abbia la Chiesa annessa di sufficiente grandezza; non che tutte le carte di cessione di detto Locale in buona regola, e l'approvazione, e permesso dell'Ordinario.

III. Farà altresì conoscere la spesa della cera occorrente per le quotidiane pubbliche Esposizioni di Gesù Sacramentato, e pel mantenimento degl'individui, che s'impiegano per la Fondazione.

IV. Di ciò ne farà inteso il Superiore, e colla sua intelligenza ordinerà una Novena in onore di Gesù Sacramentato da farsi in Comunità, affinchè Egli benedica, e protegga questa sua novella Fondazione, e conceda il lume necessario per la scelta delle Religiose Adoratrici, che debbono impiegarvisi. In questo frattempo Essa considererà quali di loro possono essere le più idonee per le loro doti, e qualità virtuose, per quindi venirne alla scelta.

V. Terminata la detta Novena, la Superiora farà sapere alla Madre Vicaria, ad alle Discrete, che si portino nella sua Cella, in cui farà noto alle medesime le Consorelle Adoratrici, che ha ravvisato atte per la nuova Fondazione, ed indicherà loro il nome, e qualità, e riconosciute adatte, concorreranno pur Esse a destinarle per un tale oggetto.

VI. Il numero però delle suddette sarà circa dodici, una delle quali la più proba, ed attiva verrà destinata per Superiora, e Fondatrice della novella Sant'Opera, una con lei parimenti savia per Vicaria, le altre avranno poi il loro impiego al luogo della Fondazione. Se per altro Essa Vicaria e Discrete giudicassero, che l' attuale loro Superiora per la capacità, e prudenza ne fosse l'eletta, in tal caso coll' approvazione del Superiore la pregheranno ad accettarne l' incarico, ed eleggeranno un' altra Consorella delle più capaci, ed osservanti persino, che sarà terminato il suo triennio.

VII. L' elette Suore saranno ben contente, e si riconosceranno fortunate di essere impiegate nella propagazione del loro Sant'Istituto per la maggior Gloria del loro Celeste Sposo Gesù Sacramentato, e ne renderanno le dovute grazie al suo Divin Cuore, ed alle Madri suddette, che le hanno a ciò destinate.

VIII. Saranno da Esse ancora scelte due Serve di Maria le più capaci nel lor' officio, faticatrici, ed obbedienti, affinchè queste siano quelle, che istruiscano le altre, che si porteranno nella Fondazione, che va a farsi.

IX. Questa piccola Comunità di Religiose Adoratrici e Serve di Maria sarà fornita della necessaria biancheria, ed abiti per loro uso nel nuovo Monastero, e ciò si faccia con tutto il buon riflesso e carità, perchè nulla manchi al loro bisogno.

X. Per uso della Sacrestia, e servizio di Chiesa si darà loro parimenti tutto quello, che si giudicherà opportuno per quel primo principio della Fondazione, giacchè i Monasteri di questo nostro Sant' Istituto debbono essere forniti, oltre il bisogno delle persone, anche di altre suppellettili Sacre, e di argenti, cioè di Pissidi, Calici, Incensieri, Ostensorj, Patene per la Comunione, e Bicchierini per la purificazione. Se di tali cose però tutte, o in parte ne saranno proviste le nuove Fondazioni, allora si darà soltanto quello, che manca; e non potendo dare questo faranno presente agli altri loro Monasteri il loro bisogno, e questi siano tenuti a darlo, e somministrare eziandio denari, se occorrono, e Religiose per impiegarsi per la nuova Fondazione, sulla scelta delle quali si regoleranno, conforme si è detto ai numeri IV, e V, di questo Capitolo.

XI. Essendo tutto in ordine, e disposto per la partenza, se ne darà avviso dalla Superiora alla persona, che ne ha fatta la domanda, affinchè si presti ad accompagnare al luogo della Fondazione le Religiose Adoratrici destinate a farla; ma si converrà con Essa della spesa del viaggio, che dovrà farsi a suo carico; come sarà premura della Superiora di provvedere un degno Ecclesiastico che le assista nel loro viaggio, e s' è possibile ri-

manga poi con Esse affine di condur bene le loro cose nello stabilimento della Fondazione, e di diriggere le anime loro secondo lo spirito del Sant' Istituto.

XII. Il loro viaggio se accadrà farlo per terra, siano avvertite di giungere prima che si faccia notte nel luogo della loro fermata; e se sono ivi Monasteri di Monache, in questi pernottino, avutone le necessarie licenze; e non essendovi, si fermino in abitazioni le più sicure per la loro quiete. Se per mare, sia il legno condotto da uomini dabbene, e siano ben guardate, e custodite da chi le accompagna.

XIII. Baderanno Elleno di vivere raccolte nel loro viaggio, dire le solite loro orazioni, star sole, e di non ammettere alla loro tavola, che il Sacerdote che le segue, ed ha gelosa cura di loro.

XIV. Avanti però di partire dal loro Monastero facciano tutte i Santi Sacramenti, e nel bacio del Signore, e pel Signore che Adorano vivo, e vero nel Divino Sacramento dell' Altare, si dividano dalle carissime loro Consorelle raccomandandosi ad Esse, acciò preghino pel felic'esito della Santa Fondazione, e fedele loro corrispondenza in cooperarvi, e pel loro viaggio: e ponendosi sotto la protezione di Maria Augusta loro Signora, Padrona assoluta, e Superiora, in nome di

Gesù Sacramentato, e Suo partano liete a fare la Loro Santissima volontà.

XV. Il loro contegno nel viaggio sia edificante in modo, che faccia ravvisare, che sono quelle anime elette a far gran cosa per la Gloria di Dio, a cui cogli affetti del loro cuore debbono stare sempre unite, ed i loro pensieri aver rivolti a quel fine, al quale Egli amorosamente le invia.

XVI. Giunte al loro destino, faranno col Superiore o altri in suo luogo inviato a riceverle le loro convenienze, e chiederanno subito ad Esso di esser condotte al Monastero loro preparato. Racchiuse in questo, la prima cosa che faranno, sarà quella di visitarlo, e destinare un luogo decente, qualora non siavi la Cappella interiore, per potervi tenere il Santissimo Sacramento, farvi le loro divozioni, e gli atti di Adorazione a Gesù Sacramentato.

XVII. Quindi osserveranno bene in quale stato si trovi il Monastero, e la Chiesa; e dovendo fare i riattamenti, e comodi sì nell' uno, che nell' altra, conforme richiede il Sant' Istituto, ne daranno ragguaglio alle loro Suore, alle quali daranno pur conto del loro viaggio, ed arrivo al nuovo Monastero, affinchè ne siano consapevoli, ne ringraziino Gesù Sacramentato, e di cuore lo preghino, onde resti tutto adempito secondo il suo Di-

vin volere, e faranno poi dar subito principio ai lavori da farsi.

XVIII. Frattanto che questi si eseguono, si farà la provvista della cera, e di altro, che necessita per la Chiesa, e per uso dell' Adoratrice Comunità, e potranno altresì riceversi, a seconda di ciò che prescrive la Santa Regola, le Giovani Postulanti, affine d' istruirle sulla regolare osservanza del Sant' Istituto e Funzioni della Chiesa.

XIX. La Superiora e Fondatrice della novella Sant' Opera baderà bene di far tutto con avvedutezza, non lasciando per suo maggior lume di sentire il parere delle sue Consorelle le più capaci, ed anche delle persone di fuori, che sa esser perite, ed attaccate al bene del Sant' Istituto.

XX. Riguardo poi alla Sant' Adorazione allorchè si darà principio alla medesima, se saranno in poco numero, si proseguirà sino che sia terminato il numero delle Adoratrici esistenti, e che libere dagl' impieghi del nuovo Monastero possono attendervi, nè si comincerà il turno sino al giorno veniente. La Guardia, stante il loro poco numero, sarà allora sospesa. Sarà cura però della Superiora di dare ordine ad una delle più zelanti, perchè di tanto in tanto visiti la Consorella Orante, e per sì fatto motivo non si proseguirà la sant' Adorazione nella notte, ma sarà im-

pegno di quelle, che si sentono mosse dall'amore di Gesù Sacramentato di fargli qualche visita nella notte, e si continuerà a far così, sino che saranno giunte al numero di venti, e sarà aperta la Chiesa a pubblica venerazione del Divin Sacramento dell'Altare.

XXI. Gli Atti Comuni del Coro nel tempo, che saranno fatti nella Cappella interiore, si regoleranno così. — Nella mattina detto il Rosario, si darà subito principio a tutte quattro le ore, le quali terminate si farà la Santa Comunione, ed indi si ascolterà la Santa Messa in ringraziamento.

XXII. Il Vespro, e Compieta col Rosario si diranno al solito dopo il pranzo; e alle ore 22 diranno il Mattutino colle Laudi premessi i dolori di S. Giuseppe. Tutto si dica però a voce bassa, meno che nelle Feste per assuefare le Giovani a dirlo anche a voce alta, e per maggior loro facilità diranno l'Officio del Santissimo Sacramento.

XXIII. Se i lavori del Monastero andassero in lungo per dovervi fare quanto ordina la Santa Regola, e tutto fosse in ordine per aprire la Chiesa a pubblica venerazione di Gesù Sacramentato, allora per non ritardare la sua maggior Gloria, ed il profitto Spirituale dei Fedeli si passerà a fare tutto in Coro; e fissato il giorno dell'apertura, che si farà con solennità, si canterà la Messa,

dopo della quale avranno principio le quotidiane Esposizioni di Gesù Sacramentato: ben inteso però che le Religiose, e Giovani di prova siano già nell'indicato numero di venti atte a cantare, ed a fare quant'altro richiedono gli Atti Comuni del Coro.

XXIV. Preventivamente la Superiora fisserà uno, o due Cappellani per assistere alla Sagrestia, e custodire l'Altare, ov'è esposto Gesù Sacramentato, e condurre con esattezza tutte le cose della Chiesa.

XXV. Non sarà posta nel Monastero la Clausura Papale, sino che non siano ultimat' i lavori che vi si fanno; resterà questa però ferma per le Religiose Adoratrici sino dal loro ingresso nel medesimo, e non potranno uscirne se non per un bisogno particolare della Fondazione riconosciuto tale dal Superiore, e con suo permesso; avvertendo bene di non ammettere in tempo, che non v'è Clausura in Monastero, se non quelle persone che necessitano per osservare i lavori fatti, e da farsi.

XXVI. Per facilitare poi l'erezione de'Monasteri di Perpetua Adorazione del Divin Sacramento dell' Altare all' occasione, che questi siano richiesti dai rispettivi Superiori delle Diocesi, e da altri particolari divoti, non si avrà riflesso alla rendita richiesta al N.° III di questo Capo, ma a quella, che

potrà aversi per allora, mentre in questo caso potrà farsi privata l'Adorazione di Gesù Sacramentato, contentandosi di esporlo nelle sere in tempo di Mattutino; e si andranno crescendo le ore dell' Esposizione di mano, in mano, che se ne avranno maggiori mezzi, e così si continuerà a fare sino a tanto, che si avrà compita la rendita occorrente per farla in tutta la giornata, conforme vuole il nostro Sant' Istituto.

XXVII. Abbiano in ciò tutto l'impegno di cooperarvi le Religiose Adoratrici, dovendo Esse aver sempre vivo il desiderio di veder propagato l' Onore, e Gloria del loro Celeste Sposo Gesù Sacramentato per mezzo del loro Sant' Istituto; epperò per vieppiù facilitarne le Fondazioni, quei Monasteri, che avranno sovrabbondanti le rendite, le impiegheranno per farle in quei luoghi specialmente, dove sappiano che maggiore possa esservi la Gloria del Divin Sacramento, ed il profitto Spirituale delle anime, facendone le loro premure ai Superiori Diocesani, co'quali dovranno intendersela per ben diriggere, ed effettuare le loro pie intenzioni.

XXVIII. Finalmente i loro Monasteri, come si dichiarerà al Capo XLV, debbono essere tra loro sempre uniti, ed affinchè lo siano, si ordina che tutti quei Monasteri di Religiose Perpetue Adoratrici di Gesù Sacra-

mentato, ch'esistono in un Regno, siano soggetti al primo Monastero in esso fondato.

Questo non ha per oggetto, se non che il fine di mantenere l'osservanza e la regolarità del loro Sant' Istituto, e che si ajutino reciprocamente l'uno cogli altri sì in dette Fondazioni, che in tutt'i loro bisogni. In Roma vi sarà il Cardinal Protettore, a cui, quando siavi necessità, ricorreranno tutte le Superiori de' primi Monasteri fondati nei rispettivi Regni.

CAPO XLV.

ED ULTIMO.

I. Si dichiara espressamente, e s' inculca colla maggior premura, che le Religiose Perpetue Adoratrici per vie più promuovere la gloria di Gesù Sacramentato, conservare lo spirito del Sant'Istituto, e propagarlo, abbiano tra i loro rispettivi Monasteri una frequente e stretta relazione, in modo che necessitando ad alcuni di essi Monasteri individui atti alla propagazione dell' Istituto, o al governo di qualche Adoratrice Comunità, ed altresì danari per ambi gli oggetti non si ricusino, ma volentieri si prestino, come lodevolmente si pratica ancora in alcuni altri Ordini Religiosi; quindi con tutto l'impegno dovranno contribuirvi quei Monasteri, che avranno maggiori

le rendite, e maggior numero di Religiose; nè lasceranno perciò di reciprocamente visitarsi con lettere specialmente nelle principali Solennità dell' anno, ed allorchè accade la morte di qualche Consorella, affine di suffragarla conforme comanda la nostra Santa Regola.

II. Affinchè Tutte sempre, e fedelmente cooperino al fine per cui si è degnato chiamarle Gesù Cristo a questo Sant'Istituto, ed osservino puntualmente quanto in esso viene prescritto, la Madre Superiora in tutt' i giorni, prima della lezione delle vite de' Santi, farà leggere in Refettorio un Capitolo della presente Regola, e terminatasi, si tornerà da capo.

III. Tutta volta ciascuna delle Adoratrici Religiose avrà presso di se una copia della stessa Regola, che terrà in Cella, ove spesso ne leggerà i Capitoli specialmente quelli che riguardano le obbligazioni comuni, e gli altri, che servono per norma del loro particolare officio, affinchè si rammentino sovente de' propri particolari doveri, per quindi prontamente eseguirli.

IV. Se per altro la memoria di quelle cose che servono di strada alla perfezione, conduce spesso a praticare i mezzi per giungervi, molto più si deve avere premura di penetrare nello spirito dell' Istituto, che si professa, e di guidarsi a seconda del medesimo;

Digitized by Google

quindi le Consorelle Adoratrici procureranno di alimentare le anime loro col soave cibo dell'amor Santo, ricordandosi, e riflettendo che l'unione col loro Sposo Gesù Cristo, e l'impegno di sempre più compiacerlo è una manna ascosa, la di cui dolcezza non sente, se non chi la prova.

V. Abbiano dunque sempre in mira di unirsi alle Schiere degli Angeli, de'Cherubini, e dei Serafini in tributare a Gesù Cristo i loro ossequj, le petizioni, ringraziamenti, e gli atti di amore, che alla loro bassezza, col suo ajuto sono possibili, offerendogli altresì in supplimento pel tempo, e per l'Eternità le Sue perfezioni infinite, e l'amore, che porta a Se Stesso.

VI. Cosicchè in lodando, ed adorando col lume della Santa Fede Gesù Sacramentato esposto di giorno sul sacro Altare, e chiuso nella notte nel Tabernacolo, devono considerare la bella sorte loro concessa di stare alla sua Divina presenza; perciò umiliandosi profondamente, procureranno di concentrarsi in Lui, che è il Fonte di ogni bene, e lasciando da banda ogni pensiero terreno, lo loderanno di continuo con gioja, e contento dell'anima loro, e gli presenteranno gli atti più umili e sinceri del loro rispetto, e venerazione. Si rammentino che l'amabilissimo loro Sposo richiede da tutte un cuore puro, retto e generoso in

corrispondenza di averle scelte per un sì august'oggetto in questa Santa Religione, dove procureranno di menare una vita tutta interiore, se vogliono godere di questa grazia singolarissima, che loro ha fatta.

VII. Si studieranno di operare sempre con unione, fedeltà, e raccoglimento di spirito, per quanto è possibile all' umana debolezza, e di essere sempre fervorose, ed assidue tanto di giorno che di notte in sacrificare a sua Divina Maestà tutt'i pensieri della mente, e gli affetti del cuore, in dargli Onore, Gloria e compiacimento colle loro Lodi, e perenni Adorazioni. Avranno intenzione di dargli con queste un qualche compenso per tanti torti che riceve dal mondo, il quale invece di amarlo, l'offende colla moltitudine de'peccati.

VIII. Considerando la grandezza del loro Celeste Sposo realmente presente, benchè velato sotto le specie Eucaristiche, e riflettendo alla propria miseria, con profonda umiltà, e filiale confidenza lo pregheranno ad animare la loro Fede, e ad eccitare nel cuore loro quel Santo Amore, pel quale anelino in tutt'i momenti della loro vita ad unirsi intimamente a Lui, onde accette gli siano le loro continue, e non interotte Adorazioni. Supplicheranno l'Immensa Bontà e Misericordia di Sua Divina Maestà pei vantaggi, e dilatazione della Santa Chiesa Cattolica, pel

Digitized by Google

Suo Capo visibile il Romano Pontefice, per l'estirpazione dell'eresie, per la conversione dei peccatori, e di tutti quelli che vivono nelle tenebre dell'ignoranza, e dell'errore; acciocchè tutti uniti in uno spirito di Fede, e di Comunione Cattolica, ed accesi del Sant'Amore spingano ancor Essi i cuori loro ad amare, adorare, lodare, e ringraziare ogni momento Gesù nel Santissimo e Divinissimo Sacramento.

IX. Saranno ancora le Religiose attente ad osservare tutto ciò, che si prescrive nel Direttorio.

X. Rammentasi in fine alle Religiose Adoratrici, che ciò, che di bene sì in generale, che in particolare si farà in questa Santa Religione, ossia di Comunioni, Orazioni, Suffragi ed altro, tutto debbono porre nelle mani della gran Regina de' Martiri Maria Purissima, loro amorosissima Madre, e Protettrice, spogliandosi Esse del libero arbitrio di queste ricchezze spirituali, delle quali faranno ad Essa un dono con eleggerla arbitra, ed assoluta Padrona, e con divenire per amor suo povere di spirito, rimettendo alla sua Volontà, e Santa disposizione tutt'i loro meriti. Sieno Elleno sicure, che sarà assai gradito alla Madre del Santo Amore questo loro distacco, di cui riceveranno una copiosa ricompensa anche in questa vita; poichè sarà

Ella provar loro i dolcissimi effetti del preziosissimo suo Amore, otterrà altresì loro da Gesù Sacramentato tutto quello ch'è necessario per la propria santificazione, e che abbiano poi nell' altra vita il cento per uno per quello, che le avranno dato; e questo sarà tutto puro, e Santo, perchè purificato, e santificato dall' Amore purissimo di Maria. Esortansi dunque tutte dell' Adoratrice Comunità a fare volentieri e con cuore generoso questa loro offerta alla Divina Signora, la quale non solo a ciascheduna di loro, ma a chiunque ancora ciò farà, promette che avrà in Cielo un segno particolare, cioè sarà distinta nell' amore verso di Lei, e nel goderla più intensamente con Dio. Quale atto di distacco si farà nel giorno della solenne Professione con prendere la catena dalle mani della Divina Signora dicendo la preghiera ch'è nel Regolamento; qual Catena sarà fatta in forma di corona con 30 anelli attaccati ad un cuore, tre di essi a piè del medesimo, e sette per ambi i lati, ed in mezzo del medesimo vi sarà impresso il nome di Gesù, e di Maria.



Digitized by Google

Digitized by Google

Cum autem de hisce omnibus Eminentissimus Cardinalis Praefectus sequenti die ad Sanctissimum Dominum Nostrum retulerit, Sanctitas Sua memoratum selectae Congregationis deliberationem pro universo Virginum ab adoratione perpetua SSmi Sacramenti Instituto benigne adprobavit, et confirmavit, ac de ea re Litteras Apostolicas in forma Brevis expediri mandavit. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Romae 15 Julii 1835.

J. A. CARD. SALA Praefectus.

L. ✠ S.

J. PATRIARCA CONSTANTINOP. SECR.

Digitized by Google

Ed essendo stato su queste cose tutte dall'Eminentissimo Cardinale Prefetto riferito nel dì seguente al Santissimo Signor Nostro, la Santità Sua la ricordata risoluzione della scelta Congregazione per tutto intero lo Istituto dell'adorazione perpetua del Santissimo Sagramento benignamente approvò, e confermò, e sù di ciò ne impose la spedizione delle Lettere Apostoliche in forma di Breve. Non ostanti qualunque cose sieno.

Di Roma il dì 15 Luglio 1835.

Firmato « GIUSEPP' ANTONIO
CARD. SALA Prefetto.

Loco ✠ *Signi*

GIOVANNI PATRIARCA DI COSTANTINOPOLI Segretario.

Digitized by Google

GREGORIUS PP. XVI.

Ad perpetuam rei memoriam

Quum in Catholica Religione nihil profecto sanctius, nihil mirabilius, nihilque salubrius, quam augustissimum Eucharistiae Sacramentum, quo Christus Dei Filius immensa in omnes charitate Corpus suum in cibum, et sanguinem suum in potum fidelibus sumendum reliquit; tum S. Mater Ecclesia nunquam destitit fidelium animos, mentesque vel maxime excitare, atque inflammare, ut huic praecelso, et Venerabili Sacramento omnem semper pietatis sensum, ac singularem venerationem pro viribus exhibendam curarent. Itaque Romani Pontifices peculiari benignitate, et studio illa Instituta prosequi, et fovere non dubitarunt, quae eo potissimum spectant, ut debita tanto mysterio veneratio et cultus augeatur. Quamobrem cum Sacrarum Virginum Familia, quae ex praecipua Instituti Lege a perpetua adoratione Sanctissimi Eucha-

GREGORIO PAPA XVI.

A memoria perpetua della cosa.

Essendo che nella Religione Cattolica niun' altra cosa per verità rinvengasi più santa, più ammirevole, e nè più salutifera di quella dell' Augustissimo Sagramento della Eucaristia, nel quale Cristo Figlio di Dio, per la immensa sua Carità verso tutti lasciò ai Fedeli in cibo il suo Corpo, e il suo Sangue in bevanda; e così la S. Madre Chiesa giammai non cessa di grandemente eccitare ed infiammare le menti, e gli animi de' Fedeli, perchè con ogni cura, e con ogni potere delle loro forze di esibire si studino a tanto sublime, e Venerabile Sagramento tutto sempre il sentimento di loro pietà, e la venerazione singulare. Per la qual cosa i Romani Pontefici con ispeciale benignità, e amorevolezza, teneramente amarono quell' Istituti, e non tardarono di proteggerli, li quali a ciò tendono prin-

ristiae Sacramenti appellantur, hic in Urbe ad Sanctae Annae Quirinali ad quatuor Fontes coaluit, recolendae mem: Pius VII. Praedecessor Noster, quo maxime probante pientissimum id operis fuerat invectum earum Regulas et Statuta de VV. FF. NN. S. R. E. Cardinalium Negotiis et Consultationibus Episcoporum et Regularium praepositorum consilio, per similes Apostolicas Literas die XXII. Julii an. MDCCCXVIII. datas confirmanda censuit

Postmodum vero justis ex causis; reque diligenter perpensa, quo faciliores earumdem progressus foveri possent, nonnulla iis in regulis immutata ac declárata fuerunt a fel: rec: Leone XII item Praedecessore Nostro, qui de sancitis

Digitized by Google

cipalmente che a tanto grande Misterio il culto si aumenti, e la venerazione dovuta. Per il che una Famiglia di Sagre Vergini, le quali per la speciale legge del Loro Istituto dalla perpetua adorazione del Santissimo Sagramento dell' Eucaristìa si chiamano le Adoratrici perpetue *essendosi unita qui in Roma sul Quirinale presso la Chiesa di Sant' Anna alle Quattro Fontane, il Nostro Predecessore Pio VII di venerabile memoria, per la particolare approvazione del quale questa piissima Opera quivi eràsi introdotta, estimò per consiglio dei Venerabili Fratelli Nostri della S. R. C. Cardinali deputati all' esame dei Negozii, e delle Consulte dei Vescovi, e Regolari, per mezzo di simili a queste Lettere Apostoliche del giorno* 22 *Luglio dell' Anno* 1818 *di confermare le loro Regole, e le constituzioni.*

Ma di poi per giuste cause, e perchè più agevolmente potessero promuoversi gli avanzamenti delle medesime, dopo avere contrappesata ogni ragione, alcune cose furono cambiate in quelle Regole, ed alcune altre schiarite per

emendationibus Apostolicas literas Pridie non: Julii MDCCCXXVIII. sub Plumbo dandas curavit. Jam vero cum Neapolitana in Urbe amplissimum iisdcm Sacris Virginibus Coenobium haud ita pridem fuerit adtributum, et spes affulgeat fore, ut ipsarum Ordo majora in dies incrementa suscipiat, quo Alumnarum disciplinae tuendae augendaeque apprime consulatur, nonnulla adhuc, experientia duce, moderanda, addendaque esse animadvertit dilecta in Christo Filia Maria Josepha a SS. Cordibus Jesu, et Mariae, quae discipula et Sodalis Fundatricis Romani Asceterii, eique in illius procuratione suffecta, ac postea Neapolitano Monasterio aperiendo, riteque comparando praeposita illud in praesentia cum laude moderatur. Quo circa eadem in Christo Filia supplex Nos adiit, atque impense efflagitavit, ut hac de re decernere vellemus, quod tum Ven: Fratris Archiepiscopi Neapolitani, tum Ven: Fratris Archiepiscopi Seleucien Nostri atque hujus Apostolicae Sedis Neapoli Nuncii vota properabant. Nos autem ejusmodi negotium quatuor ejusdem Congregationis Car-

Leone XII pure Nostro Predecessore di felice ricordanza, il quale si dette pur cura che sulle ratificate emendazioni se ne dassero Lettere Apostoliche sotto Piombo il dì innanzi le None di Luglio dell'Anno 1828. Ma poichè già da lungo tempo sia stato assegnato alle medesime Sagre Vergini nella Città di Napoli un'amplissimo Monastero, e risplenda pur la speranza che l'Ordine di loro di giorno in giorno acquisti maggiore incremento, la Figlia diletta in Cristo Maria Gioseppa dai SS. Cuori di Gesù, e di Maria, la quale come fù Discepola, e Compagna della Fondatrice della Casa Religiosa di Roma fu a quella surrogata nella soprantendenza, e amministrazione; e di poi preposta all'apertura del Monastero di Napoli, ed al buon assetto di ogni cosa di quello, anche in oggi con lode lo governa, fatta avvertita dalla sperienza si avvide, che per provvedere più che altro alla tutela, ed all'aumento della disciplina delle alunne, alcune cose inoltre in quelli Statuti dovevansi modificare, ed altre aggiungere del tutto. Per la qual cosa la me-

dinalibus nempe VV. FF. NN. Carolo Mariae Pedicini Episcopo Praenestino, Carolo Odescalchi Episcopo Sabino, et dilectis Filiis NN. Aloisio Lambruschini, et Josepho Antonio Sala praedictae Congregationis Praefecto examinandum commisimus, qui maturo examine rem omnem naviter scienterque discutiendam curarunt, et cunctis suffragiis postulationem ejusdem Josephae Mariae, justam, honestam et maxime utilem existimarunt. Quae cum ita sint Nos summopere cupientes Institutum ipsum magis magisque prospere feliciterque florescere, et vigere, commemoratae selectae Congregationis deliberationem Auctoritate Nostra Apostolica muniendam decrevimus. Itaque omnes quibus hae Literae favent, peculiari beneficentia prosequi volentes, et a quibusvis excommunicationis et interdicti, aliisque Ecclesiasticis censuris, sententiis et poenis quovis modo, et quacumque de causa latis, si quas forte incurrerint, hujus tantum rei gratia, absolventes, et absolutos fore censentes, Constitutiones, et Regulas SS. Virginum perpetuae adorationis Sanctissimi Euchari-

desima nostra figlia in Cristo supplichevole Ci si presentò, e con grande premura Ci supplicò che volessimo sù questa cosa decretare; il che anche i Voti affrettavano tanto del Venerabile Fratello Arcivescovo di Napoli, tanto del Venerabile Fratello Arcivescovo di Seleucia Nostro, e di questa Sede Apostolica Nunzio in Napoli. Noi però un affare di tal fatta affidammo, perchè fosse esaminato, a quattro dei Cardinali della medesima Congregazione, cioè; ai Venerabili Nostri Fratelli Carlo Maria Pedicini Vescovo di Palestrina, Carlo Odescalchi Vescovo di Sabina, e ai Diletti Figli Nostri Luigi Lambruschini, e Giusepp'Antonio Sala Prefetto della suddetta Congregazione, i quali per via di maturo esame diligentemente, e sapientemente si presero cura di discutere per ogni suo rapporto il negozio, e tutti con voti concordi giudicarono che la domanda della medesima Gioseppa Maria fosse giusta, onesta, e molto utilissima. Le quali cose essendo così, Noi grandemente desiderando che lo stesso Istituto sempre più prosperamente, e felicemen-

stiae Sacramenti una cum omnibus et singulis moderationibus, atque additamentis, prout in authenticis exemplaribus, quae in Nostra Secretaria Brevium, atque in Secretaria ejusdem Congregationis custodienda mandavimus, Auctoritate Nostra Apostolica, harum Literarum vi approbamus, sancimus, confirmamus, illisque inviolabile Nostrae potestatis robur adjicimus, et perpetuo servari mandamus nihil interea innovantes pro Communitate Monasterii S. Annae in Urbe.

te fiorisca, e prenda vigore, abbiamo determinato di rafforzare per la Nostra Apostolica Autorità la risoluzione della ricordata scelta Congregazione. Per tanto volendo Noi contradistinguere con ispeciale beneficenza tutti coloro, cui favoriscono queste lettere, ed assolvendoli, per causa però di questa cosa solamente, e giudicando come già fossero assoluti, da ogni qual siasi sentenza, e pena di scomunica, e d'interdetto, e da altre Ecclesiastiche Censure pronunciate in qualsivoglia modo, e per qualunque motivo, se mai per avventura ne avessero incorse, colla Nostra Autorità Apostolica, per forza di queste lettere approviamo, ratifichiamo, e confermiamo le Constituzioni, e le Regole delle Sagre Vergini della perpetua adorazione del Santissimo Sagramento dell' Eucaristìa con tutte, e singole le modificazioni, e le aggiunte come sono negli autentici esemplari che Noi abbiamo ordinato doversi custodire nella Nostra Segreterìa de' Brevi, e nella Segreterìa della stessa Congregazione, e a quelle applichiamo il vigore inviolabile della

Digitized by Google

Haec volumus, statuimus atque praecipimus, decernentes has praesentes Literas firmas, validas et efficaces existere, et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab iis ad quos spectat et spectabit quomodolibet in futurum inviolabiliter observari, dictisque in omnibus et per omnia plenissime suffragari, sicque in praemissis per quoscumque judices Ordinarios et delegatos etiam causarum Palatii Apostolici Auditores, Sedis Apostolicae Nuncios, ac S. R. E. Cardinales etiam de Latere Legatos, sublata eis, et eorum cuilibet quavis aliter judicandi et interpretandi facultate et auctoritate, judicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari.

Digitized by Google

Nostra Potestà, e comandiamo che si osservino in perpetuo; niente tra tanto innovando per la Comunità del Monastero di Sant'Anna di Roma.

Queste cose Noi vogliamo, decretiamo, e comandiamo, giudicando che le presenti lettere in oggi, e sempre siano stabili, valide, ed efficaci, che debbano ottenere i loro plenarii, e interi effetti, e che da coloro cui spetta, e in qualsivoglia modo spetterà in avvenire si osservino inviolabilmente, e che ai sopradetti in tutte, e per tutte le cose debbano pienamente favorire; e così sulle cose sopra enunciate debbasi giudicare, e definire da qualunque siasi Giudice Ordinario, e Delegato eziandio se fosse Auditore di Cause del Palazzo Apostolico, Nunzio della Sede Apostolica, Cardinale della Santa Romana Chiesa, e Legato anche a Latere, *togliendo da Loro, e da ciascuno di loro l'autorità, e la facoltà di giudicare, e interpetrare in qualsivoglia altra maniera, e dichiarando vano, ed inutile il giudizio se altrimenti sopra queste cose da chiun-*

Non obstantibus Apostolicis, ac in Universalibus, Provincialibusque et Synodalibus Conciliis editis generalibus, vel specialibus Constitutionibus et Ordinationibus; nec non ejusdem Instituti etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque Indultis, et Literis Apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis, et innovatis, quibus omnibus et singulis illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis, ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud S. Mariam Majorem sub annulo Piscatoris die XXI. Au-

que persona di qualsivoglia autorità rivestito o scientemente, o per ignoranza avvenga che si pronuncii.

Non ostanti le Constituzioni Generali, e Speciali, e le ordinazioni Apostoliche emanate negli Universali, Provinciali, e Sinodali Concilii; non ostante ancora il giuramento del medesimo Istituto, la conferma Apostolica, o gli Statuti, e le consuetudini da qualunque vigore rassodate; non ostanti ancora i Privilegii, gl' Indulti, e le lettere Apostoliche concesse, confermate, ed innovate contradicenti in qualsivoglia modo alle cose premesse; alle quali tutte, e singole come se il tenore di Loro in queste presenti lettere pienamente e di parola in parola fosse inserito, e a quelle che d'altronde dovrebbero rimanere nel suo pieno vigore, per ottenere l'effetto delle cose premesse per questa sola volta specialmente, ed espressamente deroghiamo, come a tutte le altre cose che sianvi in contrario.

Dato in Roma presso S. Maria Maggiore sub annulo Piscatoris *il dì* 21 *Ago-*

gusti MDCCCXXXV. Pontificatus Nostri anno quinto.

E. CARD. DE GREGORIO.

L. ✠ S.



Digitized by Google

sto 1835 *l' Anno Quinto del Nostro Pontificato.*

Firmato « E. CARD. DE GREGORIO

Loco ✠ *Signi*

Digitized by Google

Digitized by Google

ELENCO

DI TUTTE LE INDULGENZE, CONCESSE IN PERPETUO DALLA SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE

PAPA LEONE XII.

Con suo Rescritto del giorno 13 Agosto 1828

ALL' ISTITUTO DELL' ADORAZIONE PERPETUA DEL SS. SACRAMENTO.

Indulgenza Plenaria quotidiana.

Indulgenza Plenaria per quelle Giovani, che desiderano essere ammesse nel monastero nel giorno dell' Ingresso, della Vestizione, Professione, Rinnovazione di Voti, e del Vestimento delle Serve di Maria dell' abito dell'Addolorata applicabili anche alle anime del Purgatorio.

Indulgenza Plenaria per la Porziuncola alle Religiose ristrette nella Clausura applicabili come sopra.

Indulgenza quotidiana di anni sette, ed altrettante quarantene applicabili come sopra.

Indulgenza di 200 giorni per quelli, che assistono all' Uffizio, che Esse recitano avanti Gesù Sacramentato, o alle Funzioni, che si fanno, o preci che si dicono ad alta voce in Coro, ed in Chiesa, applicabili come sopra.

Simile per chiunque genuflette avanti il Santissimo Sacramento applicabili come sopra.

Indulgenza di 30 giorni per l' inchino al Gloria Patri applicabili come sopra.

Indulgenza di 200 giorni per le seguenti Giaculatorie. *Vi adoro ogni momento o vivo*

pan del Ciel, gran Sacramento. Gesù Cuor di Maria, vi prego a benedir l'Anima mia. A voi dono il mio Cuore, Santissimo Gesù mio Salvatore. - Sia da tutti conosciuto, adorato, e ringraziato ogni momento il Santissimo, e divinissimo Sacramento. E per tutte le Orazioni, che si recitano nel Direttorio dell' Adorazione a Gesù Sacramentato applicabili come sopra.

Indulgenze di 300 giorni per le Novene del Corpus Domini, dei due Settenarj della Vergine Addolorata, del Patrocinio di S. Giuseppe, di S. Michele Arcangelo, e per tutte le altre che si fanno, applicabili come sopra.

Indulgenze delle Stazioni ne'giorni destinati applicabili come sopra.

Indulgenza di 200 giorni per il bacio dello Scapolare, in cui è fisso lo stemma del Santissimo Sacramento applicabile come sopra.

Simile al Turno di loro Adorazione a Gesù Sacramentato, e in quelle, che fanno in ogni Venerdì alla Vergine Addolorata, come pure nelle ore 24, che in diversi tempi le fanno in compagnia compassionandola ne'suoi dolori, nell'atto ancora di ringraziamento allá Santissima Trinità, che si fa da loro in tutti i Giovedì alle ore due di notte, e nel quotidiano loro ritiro, ossia preparazione alla morte applicabili come sopra.

Le parziali di anni tre, ed altrettante quarantene toties quoties diranno le loro colpe

conforme fu conceduto da Paolo V. alle Religiose Clarisse applicabili come sopra.

Indulgenza della Scala Santa, e delle sette Chiese applicabili come sopra.

INDULTI, PRIVILEGJ, E GRAZIE

ACCORDATE COME SOPRA

Con Rescritto dello stesso giorno 13 Agosto 1828.

Un altare Privilegiato in tutte le Chiese del loro Istituto quotidianamente.

Che tutte le Religiose Adoratrici, Novizie, Giovani di prova, e Zitelle loro Inservienti dette Serve di Maria possano fare la S. Comunione nella notte di Natale a Porte chiuse.

Che possano Esse dire nelle occorrenze le ore mezz' ora avanti l'Aurora, e possano communicarsi ancora.

Che possa celebrarsi in dette loro Chiese la messa un' ora dopo mezzogiorno.

Che possano pranzare ne' giorni di digiuno un ora e mezza avanti mezzogiorno.

Che possano far chiuse le quattro Ottave, del Corpus Domini, della Vergine Addolorata nella terza Domenica di Settembre, del Patrocinio di S. Giuseppe, e di S. Michele Arcangelo.

Che resti confermato il privilegio di poter dire quotidianamente l'ufficio del SS. Sacramento, e della Vergine Addolorata nel Venerdì qualora non accadano i doppi di prima, e seconda Classe, e a poter recitare sì l'uno, che l'altro Ufficio in Rito doppio.

Digitized by Google

Che nella Sagrestia delle loro Chiese siavi la Clausura per le Donne Secolari.

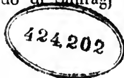
Che il Confessore Ordinario, che deve celebrare la Messa Conventuale possa uniformarsi all'Ufficio che recitano nella Clausura ex speciali gratia nunquam in exemplum afferenda.

Che possano dire gli Uffici, quando cade la Festa del Cuore SS. di Maria, della Madonna del Buon Consiglio, della Centura, della Purità, e Maternità di Maria, della Passione, della Corona di Spine, della Lancia, e chiodi, delle cinque Piaghe di Gesù, del Preziosissimo Suo Sangue, e del SS. Redentore, e farne altresì celebrar le Messe non solo Conventuale, ma anche. tutte le altre.

Che il Confessore Ordinario possa dare alle Religiose Adoratrici, Novizie, Giovani di Prova, e Serve di Maria in articulo Mortis la Benedizione Papale, e benedire ancora i loro Sacri Arredi, le loro Corone, medaglie, Rosarii, e l'abito di dette Serve di Maria, che è il votivo dell' Addolorata.

Che nelle loro Chiese non possa esservi il giro delle quarantore essendovi l'esposizione quotidiana di Gesù Sacramentato, e che possano in Esse tumularsi i Cadaveri, che vi si lasceranno.

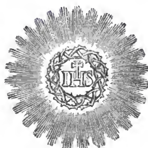
Che restano confermati in perpetuo tutti i Privilegj accordati dalla Sa: me: di Pio VII. anche in riguardo alla quotidiana Indulgenza Plenaria annessa alle Quarantore applicabile in modo di Suffragj alle Anime del Purgatorio.



INDICE

COSTITUZIONI.

Digitized by Google



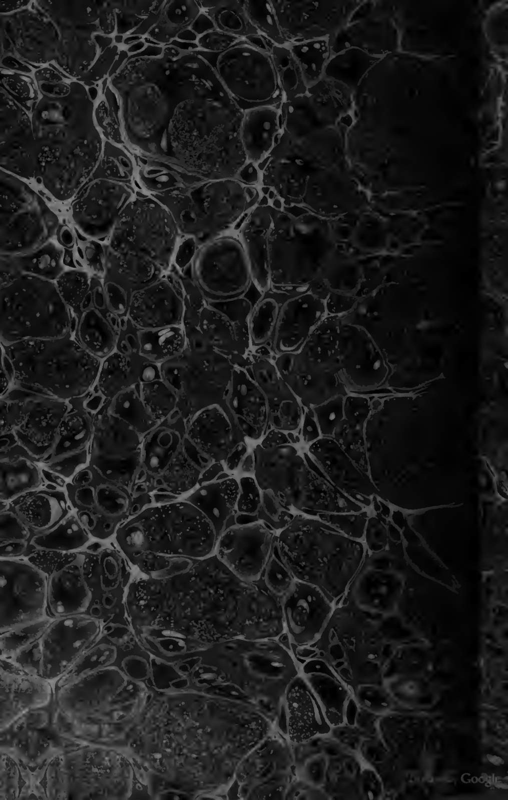
Digitized by Google

Digitized by Google

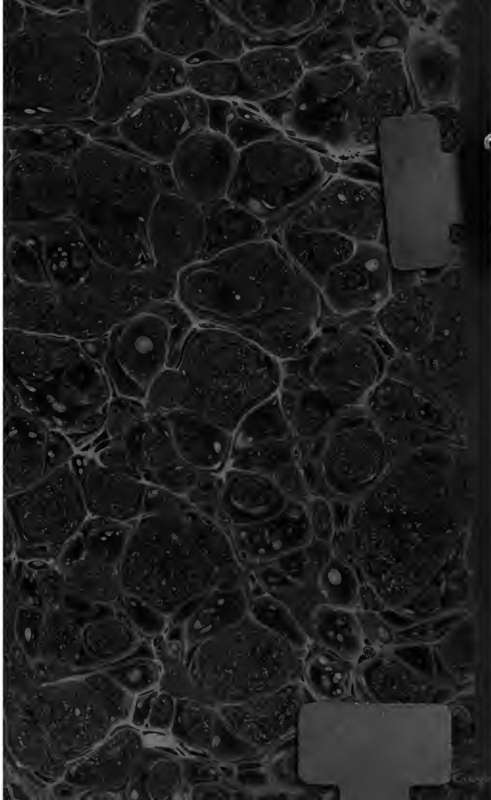
HAG 424202

Google

Digitized by Google



Google




Digitized by Google